

In Dei Iesu nomine amen. Hoc est exemplum confirmationis suprascriptorum statutorum legum et constitutionum, que reperitur in ultimo exemplaris ipsorum, cuius quidem confirmationis tenor talis est.

Illustrissimus dominus dominus dux Urbini, Montis Feretri ac Durantis comes & suprascripta statuta constitutiones et leges confirmavit et confirmationis robur adiecit, et muni(visse/mine) roboravit mandavitque observari, quatenus sint iuxta rationabilia et contra ecclesiasticam libertatem non dispon(at/entia), quibuscunque non obstantibus. G[uidobaldus] dux & Urbini ultimo aprilis 1495. Ioannes

/34v/ Et ego Gabriel q. Marini de Gabriellibus de Pinna Billorum publicus imperiali auctoritate notarius ac iudex ordinarius nec non ad presens potestas Castri Illicis hanc confirmationem et litteras ad authen. bulla ducali circa munitas et omnia suprascripta statuta constitutiones et leges de verbo ad verbum nil addens vel minuens quod sensum mutet vel intellectum nisi forte litteras vel sillabam ob calami velocitatem fideliter et accurate exemplavi et in hoc volumine redeggi ex auctoritate et licentia mihi concessa et atributa per generale consilium communis Castri Illicis et ad fidem praemissorum omnium et singulorum me subscripsi signum nomenque meum apponens consueta sub anno Domini nostri Iesu Christi 1501 inditione quarta tempore pontificatus domini in Christo patris et domini nostri Alexandri divina providentia pape VI et die X februari & loco + signi.

36v Die XIV novembris 1508

Decretum hoc non servatur vigore cuiusdam rescripti registrati infra a c. 39.

Per parte e commandamento del nostro illustrissimo signor signor Francesco Maria Feltrio della Rovore duca d'Urbino e di Sora, della città di Roma prefetto e di santa romana Chiesa capitan generale. Avendo sua illustrissima signoria avuto più e più querele dalli abitanti nella provincia di Monte Feltrio che quelli che passano per detta provincia, che in quella le vie publiche e viccinale sono ocupate dalli vicini d'esse vie e guaste per altro modo e contro la forma, che quelle commodamente non si possano usare se non con gran difficultà o pericolo di bestie che hanno a usare dette vie. E per doviare a tante querele dei detti e dare opportuno rimedio, per questo nostro decreto da osservarsi in perpetuo.

Statuimo et ordiniamo che da mo in innanzi non sia niuno tanto audace e temerario che ardisca né presuma le vie publiche overo viccinale occupare et in loro utilità convertire over altrimenti chiudere acciò per quelle non si possi passare sotto la pena di

quelli che avessero occupato le dette vie siano constretti per l'offiziale di detto luogo a ridurre al debito stato che le vie ha ingombrato altrimenti da pietre, di legne e tereno o qualunque altro impedimento, o veramente non essendo le dette vie alla debita misura d'asaggio i vicini a restituire 37r alla via

predetta ciaschedun anno del mese di maggio debbiano le dette vie acconciare con fossi e ponti et altre cose necessarie per forma che nelle dette vie non ci sia ostaculo né impedimento alcuno, sotto la pena a ciaschedun vicino di lire quattro e simil pena all'uffiziale negligente nelle suddette cose in perquirrere, et [] alli detti impedimenti e passi non fossero così grandi che li detti vicini non fossero sufficienti ad acconciare le dette vie e ponti, nel qual caso loro con l'università di detto luogo, sotto pena delle dette lire, le dette vie debbiano acconciare e mandare a far li ponti e fossi secondo che pare necessario; e se li vicini overo università siano obligati a tale cose se stia e debbiasi star alla dichiarazione dell'uffiziale, dalla qual dichiarazione non se ne possa appellare.

Ancora mo statuimo et ordinamo che, infra termine d'un mese dalla pubblicazione del bando presente o decreto, che ciascheduno che le dette vie occupasse o chiudesse debbano acconciare e spazzare come di sopra è detto con le qualità in ciaschedun punto descritte come di sopra, dichiarando la larghezza dela via publica sia larga di dieci piedi e la viccinale di cinque alla misura feltresca; contro li quali occupatori delle vie e di quelli che le chiudessero, si delli vicini come dell'università, volemo che l'uffiziale possi provvedere per invenzione, denuncia, acusa, il nome dell'accusato sia tenuto secreto perché è dovero che l'opere siano remunerate della sua mercede volemo che tutte le pene sopradette s'abbia ad applicare per la metà alla cammera ducale et una quarta parte all'accusatore, dove detto accusatore interverà, altrimenti non intravendo tre quarti siano per la camera e l'altro quarto sia per l'uffiziale che ne farà 37v invenzione o veramente ne farà l'essecuzione e le vie predette farà ridure al pristino e debito stato; e se le dette cose l'uffiziale non farà, non abbia avere la commodità delle dette pene e denari per la presente informazione e decreto.

die XIV novembris 1508

Fu publicato e mandato il soprascritto bando per me Francesco Mancini da Cagli al presente podestà di Casteldelci eletto e deputato per il nostro illustrissimo et eccellentissimo signor signor Francesco Maria della Rovore duca d'Urbino, di Sora, perfetto di Roma & Il qual bando fu messo e mandato a publicare per Arcangelo publico piazzaro del detto castello di Casteldelci, cioè nei luoghi publici e consueti cioè a di, mese et anno predetti come di sopra.

Franciscus de Mancinis de Callio potestas Castri Illicis ut supra manu propria

Iesus. Die XXVII ianuari 1510. Amen

Per parte e comandamento del nostro illustrissimo signor signor Francesco Maria duca d'Urbino, perfetto di Roma, duca di Sora, conte di Monte Feltro e di Durante & si fa bandire e commandare a ciascuna persona di qualunque stato o condizione si voglia essere o sia che da mo innanzi non ardiscano né presumano per alcun modo né per alcun quesito colore portare alcuna generazione d'arme da offendere tanto di ferro quanto di legno cioè mazza o bastone quale siano di natura da poter offendere sotto la pena di quattro stroppate di corda per qualunque contrafarà a detto bando et etiam sotto la

pena et alla pena di ducati 38r cinquanta d'oro per ciascheduno che contrafarà, la qual pena s'applica alla camera ducale per la metà et un quarto all'accusatore che accusasse ovvero denunziasse e sia tenuto secreto e per un quarto all'offiziale che ne facesse esecuzione, e ciascuno possa accusare e sarà tenuto secreto e averà la quarta parte come è detto di sopra.

Fu comesso et imposto ad Arcangelo di Marino publico piazzaro di Casteldelci per me Francesco Mancini da Cagli che dovesse mandare e mettere detto bando per il (...) per tutti li luoghi publici et opportuni del detto castello, e questo fu ordine e comisione espresso per lettera ducale fatta e mandata a messer Gentile da Castello ora commissario feretrano, e così per comisione e lettera del detto commissario a me podestà auto detto mandato di simil tenore che dovessi mandare detto bando nella detta podestaria di Casteldelci; e così per grazia delli signori ho fatto e tanto ho eseguito.

Die dicta

Il sopradetto Arcangelo piazzaro ut supra reporta a me podestà infrascritto di avere messo e mandato detto bando nei luoghi publici et opportuni, al qual reporto fu presente Francesco di mastro Benedetto e Matteo di Pelicione e Onofrio di Michelangelo e molti altri.

Et ego Franciscus de Mancinis publicus et imperiali auctoritate notarius scripsi et publicavi nec non iudex ordinarius et signum consuetum et solitum apposui

38v In nomine Domini amen. Hec est copia sive transumptum cuiusdam suplicationis cum rescripto illustrissimi domini nostri domini ducis Urbini fact. impetrat. et obtent. super decretum reapertationis viarum de quibus supra in presenti volumine statutorum, cuius quidem ad litteram tenor sequitur videlicet.

Supplica umilmente a vostra signoria illustrissima sopra l'infrascritte fidelissimi servitori di quella, cioè gli uomini del comune di Casteldelci, e supplicano e narrano a vostra eccellenza che attento la povertà e miseria di questo luogo e vedendosi loro esser gravati dalli officiali del luogo sopra al fatto d'un decreto che vostra signoria mandò qui sopra al fatto della via le quali avessero ad esser larghe di dieci pie' per la via comune e la via viccinale di cinque pie' per modo che questo decreto è impossibile si possi osservare in queste montagne e luogo precipitoso sinistro e rupinoso. Per tanto illustrissimo signore attente le dette cose supplicano a vostra eccellenza che le piaccia per sua solita benigna clemenzia di volerne fare dono e grazia di levare questo decreto e quello annullare e ridurre al pristino stato e secondo la forma del nostro statuto, e secondo quello aviamo a mantenere le vie e non secondo la forma del decreto, il che facendo illustrissimo signore questo sarà comun elemosina in questo luogo altrimenti sarà per il contrario, dove che per questo detti supplicanti di nuovo domandano per grazia a vostra eccellenza che le piaccia farli grazia e dono di levar via questo decreto come s'è detto di sopra. Il che questa povera comunità riceverà in singolarissimo dono e grazia da vostra signoria illustrissima pregando sempre l'altissimo Dio che 39r la conservi in buono e felice stato. Amen.

tenor rescripti. Factor noster recedamus de predictis se diligenter informet et referat ut opportune provideamus. Franciscus Maria dux & Circumdato priori rescripto oratores dicta de causa non molest(ari) attenta loci dispositione, et (...) observantia statuta solita et super predictis disponentia. G. (sic) dux Urbini XXVIII iulii MDX

Urbini XIII augusti MDX (... ..)

Segue la relata di registrazione del podestà Bernardino di Cristoforo Bl(a)si per ordine degli uomini del comune: Gori filii Antonii Iulii Io. Ioannis et Antonii Luchini, 18 dicembre 1511 (sic)

39v In nomine Domini amen. Hec est quedam copia sive transumptum quarundam litterarum ducalium super instantia criminalium causarum quarum quidem tenor sequitur.

Cancellario. In risposta di quanto ci avete scritto diremovi volere che in criminalibus l'istanzie s'osservano e resti il decreto circa l'appellazione passato li doi mesi quale sapemo ch'el fu publicato. Insuper farete che dal dì se darà la denunzia delli malefizi alli ufficiali che siano obligati fra otto dì di aver formato il processo. Il che notificarete a tutti l'ufficiali della provincia facendo questa lettera registrare in tutti li offizi. Urbini XIV novembris 1512. Franciscus Maria dux Urbini prefectus urbis et S.R.E. capitaneus generalis

A tergo: Cancellario nostro Montis Feretri

Segue la relata di registrazione del podestà Berardinus Christofori de Vigliano

Decretum de exbannitis et eorum receptationibus

In nomine Domini amen. Anno ab eiusdem nativitate MCCCCXIII inditione prima tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et d.ni nostri d.ni Iulii pape II die vero XXIII mensis ianuarii Ego Bernardinus Christofori de Vigliano potestas Castri Illicis pro ill.mo d.no nostro d.no Francisco Maria de Rovore duce Urbini. In congregatione et coadunatione consili triginta trium hominum Castri Illicis legi et publicavi 40r dictum decretum ordinat. prefati illustrissimi domini nostri ducis et deinde, ipso lecto et per dictos consiliarios audito et intellecto, comisi, imposui et mandavi Arcangelo Marini publico piazzario communis et curiæ Castri Illicis quatenus vadat et se personaliter conferat ad portam Castri Illicis et ad alia loca solita et consueta ubi similia fieri solent et ibidem prepalam alta et intelligibili voce banniat, publicet, manifestet infrascriptum decretum, ordinamentum, bannimentum, et illud bannitum publicatum manifestatum referat mihi potestati & cuius quidem decreti ad litteram tenor sequitur.

Essendo non poca essorbitanzia di tollerare che quelli che per loro demeriti sono stati dalli ufficiali e rettori esbanditi dallo stato e dizione dell'illustrissimo et eccellentissimo signor duca Francesco Maria della Rovore duca d'Urbino e Sora e dell'alma città di Roma prefetto e della S. R. C. capitano generale siano recettati e restano nel dominio predetto; volendo il prefato illustrissimo et eccellentissimo signor duca obviare alla poca loro dimostrazione d'obediencia e fedeltà con rimuovere ogni scusa d'errore ai innobedienti per la conversazione, abitazione e recettazione fatta a quelli tali

delinquenti, malfattori, esbanniti ogni giorno inquietano per l'avenire ogni giorno potriano inquietare facilmente non se facendo reparo, imperò per parte dell'eccellenzia del prefato eccellentissimo signor duca si fa bandire e notificare che da ora innanzi sia lecito a ciascuna persona pigliare o far pigliare e condurre nelle forze delli ufficiali delle città, terre, luoghi e castelli dello stato e dizione del prefato eccellentissimo signor duca qualunque persona sia condannata in pena della vita senza pena e bando alcuno, e sia lecito a 40v ciascheduno offendere et amazzare qualunque condannato e bandito a morte in alcuna città, terra, luogo o castello dello stato del prefato eccellentissimo signor duca senza pena e bando alcuno. E se alcun sbandito ancora in alcuna città, luogo, terra o castello dello detto stato amazasse over pigliasse e presentasse alli ufficiali d'altro di detti luoghi alcun altro esbandito e condannato a morte s'intenda e sia ipso facto exempto e libero dal banno e pena nella quale era e possa [] avendo la pace delli offesi, e non sia alcuna persona over università la quale ardisca né presuma scientemente comportare alcun condannato a morte o in perdimento d'alcun membro in altro luogo dello stato del prefato eccellentissimo signore né darli alcun parere o sussidio e massime dandoli magnare o bere, sotto pena de ducati cento d'oro quale ricetasse o desse aiuto o favore ad alcun exbannito a morte, e de cinquanta ducati d'oro se detto exbannito fosse condannato in perdimento d'alcun membro, essendo che ciaschedun possa accusare e denunziare et avere la quarta parte del bando e sarà tenuto secreto se vorà. E che sia lecito alli podestà o altri ufficiali ordinari e loro corte delle città, terre, luoghi e castelli del prefato eccellentissimo signore procedere nelle sopraddette cose per inquisizione non ostante alcuna cosa facente in contrario, cometendo che questo nostro bando et ordinamento sia inviolabilmente osservato et a perpetua memoria sia registrato per li cancellieri et altri ufficiali nelli statuti et ordinamenti di dette città, terre, 41r luoghi e castelli dello stato del prefato eccellentissimo duca, quem Deus ad vota conservet.

Relata di notifica: Arcangelus publicus piazzarius [...] presentibus magistro Blasio q. magistri Hieronimi Iulii et magistro Paulo q. magistri Andreæ Fabri de Castro Illicis testibus [...] Bernardinus Christofori de Vigliano potestas

*

Podestà, all'avuta di questa farete far un bando nei luoghi soliti e consueti del vostro officio per parte del reverendissimo monsignore Iulio Vitelli della santità di nostro signore generale commissario di tutto lo stato d'Urbino, che non sia nisuna persona di qualunque grado si sia o condizione che da mo innanzi ardisca né presuma renunziare li piccioli che fece battere la felice memoria del duca Guido già duca d'Urbino, ma quelli si devono spendere e pigliare a ragione di quattro piccioli al quatrino et a ragione di sette quatrini al bolognino vecchio come era già solito ..dere sotto pena di doi ducati d'oro per ciascuno e ciascuna volta contrafarà, d'appli-

carsi per la metà alla camera apostolica et un quarto all'accusatore et un 41v quarto all'esecutore.

Item che non sia alcuno che da mo innanzi ardisca né presume cogliere cenci dalla provincia di Monte Feltrò, né condurre carte forastiere in detta provincia delli patroni dell'ingualchiera di Fermegnano si come è stato solito e consueto, sotto pena di dieci ducati per ciascuno e ciascuna volta contrafarà, d'applicarsi come di sopra è detto, con registrare detti bandi nel vostro statuto. Montis Cerignoni 19 iunii MDXVI.

(Serus) Benadatinus urbinat. commissarius Montis Feretri.
A tergo: Spectabili viro potestati Castri Illicis die 22 mensis iunii 1516.

Relata di notifica: Mauritius ser Petri Borgarutius de Cantiano potestas [...] Arcangelo Marini piazzario

Supplicano umilmente a vostra illustrissima signoria li fedelissimi servi e vasalli di quella gl'uomini e massari del suo Casteldelci e Sonatello, come sono già anni sei incirca furono fatti certi statuti li quali per loro pene per clementia di vostra eccellenza ad essi supplicanti detti statuti furono conceduti e subsegnati; e per che in essi nel libro de danni dati al capitolo della denuncia che ogni uno non sapendo in tutto o in parte chi li avesse dato danno possa, esponendo querela al podestà qui far denuncia, e per questo alcuni alle volte senza danno alcuno più presto per dolo, malevolenza o altro rancore per ridurre il vicino in povertà fanno dette denunzie, il che torna in gran detrimento di molte persone et universalmente di tutta questa valle. Per tanto di nuovo ricorrono umilmente a vostra eccellenza quella supplicando amore Dei si voglia degnare di riformare questi tre capitoli non ostante alcun altro che incontrario parlasse.

In prima che nessuna persona possa fare dette denunzie se prima 42v non fa certo il nostro podestà del danno ricevuto e (creda) la somma di doi soldi. Concessum

Item non possa anco fare dette denunzie se prima non giura in mano di detto podestà di non sapere da chi li abbia fatto il danno dal quale lui volesse denunziare. Fiat

Item tutte le bestie lattante che si trovassero in dette denunzie non siano tenute ad alcuna pena ma solo all'emendazione del danno che avessero fatto. Placet.

G. dux Urbini XIII ianuari 1501. Agabitus.

Et ego Benedictus olim Petri Marie partium Romandiolæ et districtus Florentiæ habitator Castri Illicis fereretrane diocesis imperiali auctoritate notarius et iudex [registra per incarico] Petri Nardi de Mercato, Io. Andreae de Podio Calanchi et Marci Simonis de Ca Battarcio hominum communis Castri Illicis et Sonatelli

Podestà, li uomini di Casteldelci sono stati qui da me, si dolgano che non li osservate certi loro statuti che erano già registrati nello statuto e per queste guerre sono stati levati, dalli quali appare la concessione della felice memoria del signor duca Guido Baldo, come vedrete nella qui inclusa supplica segnata in tre capitoli, ve dico che la facciate registrare nello statuto sudetto e li osservate come è stato la mente del prefato signore e che [] osservato avanti la guerra, e non mancate per conto alcuno.

Appresso si dolgono ancora che quando si fa una denuncia o querela che si examina testimoni e che doi o tre o quattro o tutti dicono aver visto una bestia d'uno dar danno in detto bene, che usate voi e gl'altri di farli pagare tante pene e tante cassature quanti testimoni li hanno messi. Dico non esser giusto né onesto e non si debbia fare perché non è se non una volta et una acusa se l'offizio non prova esser stato in diversi tempi o che il testimonio dicesse averlo visto un dì e l'altro dì, sì che da ora innanzi quando accadesse una simil cosa non li fate pagare se non una pena per quel nummero et una cassatura. Non altro a voi mi raccomando. E Monte Cerignone die 20 ianuarii MDXXIII.

Intus vero: Ferefranus commissarius

A tergo vero: domino potestati Castris Illicis uti fratri honorando

43v Et ego Bededettus olim Petri Io. de Guidottis de Urbino habitator Castris Illicis [...] registravi

Podestà, li uomini di cotesto luogo mi fanno intendere che contro il solito e la forma delli statuti li quali dispongono che quandocunque li accusati per cagione di danni dati producano la concordia ottenuta dalla parte in tempo di cinque dì dalla acusazione non possino essere astretti ad altro pagamento di pena se non per la cancellatura, voi molestate all'una e l'altra cosa, che essendo così molto ne induce a meraviglia. Per il che vi dicemo non mandiate in conto alcuno d'osservarli quello è stato solito e la forma delli statuti di li, attento che mente nostra non è si rinovi contra il consueto né si faccia contro la forma delli statuti. E vi portarete di sorte che sopra ciò non intendiamo altra querela. Pisauri die 6 maii 1524.

Intus: Elisabeth Feltria Ruvera de Gonzaga Urbini ducissa

A tergo: 44r potestati nostro Castris Illicis

Benedictus olim Petri Io. de Guidottis [registrò]

Podestà, intendemo che molti di quella podestaria hanno venduto et alienato delle loro terre e beni a forastieri, di che ne meravigliamo assai. Volemo dunque che mandiate li pubblici bandi che per l'avenire non sia alcuna persona che ardisca quoquo modo alienare de loro beni a forastieri sotto pena di cinquanta ducati d'oro per ciascuno che contrafarà e di perdere la cosa venduta o il prezzo, facendoli registrare nelli libri dove si registrano altre cose pubbliche. Urbini 28 iunii 1524. Elisabet Feltria de Gonzaga Urbini ducissa.

A tergo: potestati nostro Castris Illicis

Et ego Benedictus olim Petri Io. de Guidottis

44r In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem Domini 1527 inditione 4 tempore pontificatus ss.mi domini nostri Clementis papæ septimi die 25 iunii.

L'illustrissimo et eccellentissimo signore il signor Francesco Maria Feltrio della Rovere duca d'Urbino, prefetto di Roma, signore di Pesaro e di Senigaglia e del serenissimo dominio veneziano capitano generale, non solamente vero osservatore delle legge instituite per il ben vivere e quiete dei populi ma ancora ripieno di devozione se non come si converrebbe al-

meno per quanto si estende la fragilità umana vero nostro signore Dio, la sua gloriosa Maria madre e santi del celeste coro, della misericordia e bontà de quali sua eccellenza conosce ogni bene e massime la miracolosa totale reconvalescenza della sua illustrissima signora consorte, sapendo che la bestemmia come vizio abominevole al più delle volte è causa rimuovere da noi la misericordia divina e commovere la sua iustizia per la quale poi gl'uomini sono oppressi da fama (*sic*), tempesta, guerra, pestilenza et altri flagelli che di giorno in giorno si vedono, ha determinato con il timore della pena raffrenare la pestifera lingua de bestemmiatori che sono nello stato 45r suo, da poi che per altro ragionevole rispetto non vogliono levarsi da questa detestanda sceleraggine. E però per vigore del presente bando e decreto in perpetuo da osservarsi vuole e comanda che nessuna persona di qual grado, dignità, stato over condizione si sia, ardisca in alcun modo bestemmiare Dio né la gloriosa sua madre sotto pena di dieci ducati d'oro e quattro tratti di corda da darsi in publico, e li santi sotto pena di cinque ducati simili e doi tratti di corda da darsi come di sopra per la prima volta che bestemmiarà, per la metà della pena pecuniaria d'applicarsi alla camera di sua signoria illustrissima, un quarto all'accusatore al quale se gli darà fede con un testimonio solo e sarà tenuto secreto, e l'altro quarto all'uffiziale che ne farà essecuzione, irremissibilmente da soddisfarsi dalli contrafacienti senza che se gli ne faccino grazie, dichiarando che giurandosi al corpo et al sangue di Dio, della madre e de santi cascheranno solamente nella metà di detta pecuniaria come di sopra, e se oltre la seconda volta incorrerà nel medesimo errore parimente in pena se li inchiederà la lingua, volendo che il presente ad perpetuam recordationem sia registrato tra gl'altri statuti e decreti.

Massius publicus plazzarius [...] Paulus q. Io.de Fragheto not. et iudex

In Christi nomine amen. Anno Domini ab eiusdem nativitate 1535 inditione 8 tempore d.ni Pauli pape tertii die vero 27 maii.

Dux Urbini

Commissario. Vi mando li introclusi decreti quali subito farete publicare e bandire per li luoghi tutti di codesta provincia, mandandone a tutti copie e facendoli attaccare per li luoghi publici acciò nesuno possa pretendere ignoranza. Da Pesaro li X maggio 1535.

Decreto della bestemmia

Considerando l'illustrissimo et eccellentissimo signore Francesco Maria Feltrio della Rovore 46r duca d'Urbino, Arce e Sora, prefetto di Roma e del serenissimo dominio veneto generale capitano, quanto sia degno di laude e quanto ad ogni ottimo prencipe si appartenga che in tutto il suo stato e da tutti li suoi sudditi universalmente sia sempre laudato e glorificato l'altissimo Iddio e la sua gloriosissima Madre con tutti i suoi santi sì come datore e vero dispensatore d'ogni sua gloria e felicità umana. E quelli che con diabolica lingua e velenosi labbri non cessano di maledirlo e bestemmiarlo, e con disoneste parole alla vendetta di se stessi di provocarlo atrocemente, nelle facultà e persone punire si debbano. Per parte di

sua eccellenza si fa pubblico bando che non sia alcuna persona di qual grado, condizione voglia essere o sia, che ardisca né presuma per modo alcuno bestemmiare né maledire l'onnipotente Iddio, né la sua beatissima madre sotto pena di cinque scudi d'oro per ciascuno da pagarsi in contanti e senza diminuzione o grazia alcuna ovvero che per impotenzia o pertinacia non potendo o non volendo pagare ad effetto che quella pena del corpo che ha comesso il delitto ne riporti la pena per la prima volta che averà bestemmiato o maledetto incorra nella pena del doppio e non potendo o non volendo pagare come di sopra li sia forata la lingua, per la terza volta incorra nella pena di quindici scudi, ovvero d'essergli tagliata la lingua e che per spazio di un'ora abbia a stare in publico spettacolo a perpetua confusione, esempio e vituperio d'ogni infame e perfido bestemmiatore, e che quelli che bestemmiarono o malediranno li suoi santi e sante incorrano nella pena di doi scudi e mezzo per la prima volta e di cinque per la seconda, e di sette e mezzo per la terza, ovvero non potendo o non volendo pagare li sia inchiovata la lingua, per la seconda forata e per la terza tagliata, e che per spazio di mez'ora abbia a stare in publico come di sopra, e che quelli da tre volte in su continuando in questo malo abito di maledire o bestemmiare incorreranno nel medesimo delitto s'intendano incorrere et essere incorsi in più gravissime censure e pene tanto corporale come pecuniaria da imporsi ad arbitrio di sua ill.ma signoria, e che a ciascuno sia lecito d'accusare e denunziare con il giuramento et un idoneo testimonio, e che per sorte ritrovandosi tale accusatore esser falso, l'accusatore et il testimonio incorreranno nella medesima pena dell'accusato, d'applicarsi de facto alla camera di sua eccellenza per doi quarti et un quarto all'accusatore e l'altro quarto all'uffiziale che ne farà l'effettuale essecuzione, e che tutti li uffiziali se passato li tre dì doppo la denunzia non averanno fatto l'effettuazione incorrano per ciascuno nella pena di venti scudi d'applicarsi come di sopra e di esser privo dall'offizio e che mai 47r più abbia d'avere offizio nello stato di sua eccellenza, e che ogni uno li possa accusare e gli sia tenuto secreto.

Delli pergiuri e falsi giuramenti

E per oviare che con falsi giuramenti e spergiuri non si abbia ad offendere Iddio, ingannare i giudici et infamare l'innocente e dannificare il prossimo, per il medesimo bando si notifica che non sia persona alcuna che ardisca né presuma per alcun modo giurare in dispregio di Dio e de suoi santi sotto la pena d'un scudo per uno e per ciascuna volta, d'applicarsi si come di sopra. Et in oltre che non sia alcuna persona che tanto nel civile quanto nel criminale ardisca né presuma per alcun modo deponere né pigliare falso giuramento sotto la pena de venticinque scudi d'oro per ciascheduno e ciascheduna volta e di pagare quell'intiera somma di denaro o valente di quella c... sopra detto quale si dà sentenza in causa civile ha deposto il falso giuramento, e nelle cause criminale nell'intiera pena tanto pecuniaria quanto corporale, afflittiva nella quale fosse incorso ovvero avesse ad incorrere quella persona per la quale avesse giurato il falso per liberarlo dalla

pena o ... la verità con offesa della giustizia si che li ufficiali di sua eccellenza doppo tre giorni 47v dal dì che li sarà fatto constare il falso giuramento non ne facendo eff... esse..., overo occultando il delitto incorreranno nella pena di venticinque scudi d'oro e perdita dell'offizio e che a perpetua sua infamia mai più possa avere alcun offizio nello stato di sua eccellenza notificando che ad ognuno sia lecito di accusare e denunziare e di avere la quarta parte della pena d'app... come di sopra e sarà tenuto secreto.

Delle barattarie e gi[o]chi proibiti

E che dalli luoghi infami e dalli luoghi pubblici e private barattarie e c... giovani e vecchi che in essi si r... e con ... giochi e frudi e inganni della ragione p... latrocini e adulteri et altri mali de d... cotrari al pacifico et onesto vevere che sua eccellenza sannamente desidera nello suo stato, si notifica che non sia alcuna persona che ardisca né presuma per modo alcuno tenere né far tenere né pubblica né privata barattaria né per alcuna via giurare né far giocare in quelli né altrove ad alcun gioco proibito e vietato dalla ragione 48r comune overo statuti, decreti e leggi dello stato di sua eccellenza sotto la pena di dieci scudi d'oro per ciascuno e ciascuna volta che li tenerà overo in quella farà giocare e d'un scudo per ciascuno che in altri o altrove giocarà de facto d'app... come di sopra.

Del portar l'armi

E per comprimere la crudel, severa e fiera natura di tutti quelli che come ingordi del sangue umano mai cessano con vari insulti e arma d'armare, offendere et inaltre volte uccider quelli che sono creati ad immagine e similitudine di Dio, di se stessi, per parte di sua illustrissima signoria si ratifica che non sia alcuna persona che questo innanzi ardisca né presuma per modo alcuno portare alcuna sorte d'arme né di dì ne di notte sotto la pena di quattro scudi d'oro per ogni volta che la porterà di giorno e d'otto scudi d'oro per ogni volta che la porterà di notte e della perdita d'esse armi e d'altre pene corporali ri... in... e ad arbitrio di sua eccellenza d'app.. come di sopra escettuandone poi tutti li familiari e servitori della sua corte che la possano portare di giorno e di notte come si è fatto per li tempi passati et anco tutti li fanti scritti nelle sue ordinanze che li abbiano a passare per quel modo e per quel tempo e con quelle pene e centure che nelli capitoli d'esse ordinanze si contengono notificando 48v a tutti quelli che hanno privilegio o f.. di portarle debbano infra termine di cinque giorni andare a darsi insen.. alli loro ordini altrimenti passato il detto termine non li saranno admessi né udite le loro ragioni volendo e commandando che questi nostri pubblici bandi siano ad perpetuam resi memoriam registrati e scritti nelli solliti e consueti libri soliti a scriversi alli altri decreti e bandi.

Antonius Tor[sianus] de Monte Madio not. et potestas [...] per Gianninum p. p.

Dux Urbini

Podestà. Per levar via noi la molestia ancora per gl'inconvenienti che nascono dalle vendite e d'altri contratti che si

fanno delli beni stabili di quell'offizio, vogliamo che all'avuta di questa facciate fare per parte nostra publico 49r bando, che per l'avvenire persona alcuna così suddita come forastiera non possa vendere o comprare, barattare né per alcun modo alienare e contrattare né anco affittare bene alcuno stabile nella corte di Sonatello e nella valle di Casteldelci senza espressa licenza nostra, ottenuta da noi prima che sopra detta vendita, compra, baratto, alienazione, contratto et affitto sia fatto l'instrumento, il quale anco non si possa né debba farsi senza la presenza del podestà che sarà per tempo in testo officio, sotto pena al venditore di perdere la cosa venduta o alienata o barattata et al compratore del prezzo convenuto o pagato, e dove non intervenisse il prezzo di dieci scudi, d'applicarsi alla camera nostra per la metà et un quarto all'accusatore e l'altro quarto all'essecutore. E questa farete registrare fra gli altri decreti publici. Pisauri 4 ianuarii 1538.

A tergo: Potestati nostro Castri Illicis.

Gianninus p. p., Hieronimus Marci Severini de Monte Florum not. ac iud.

49v

Illustrissime ac invi[c]tissime princeps

Consiliarii universitatis provinciæ feretranæ devotissimi humilissime rogantes exponunt quandoquidem ante florentinorum bellorum turbines, ubi virtus tua per universum orbem eminuit, et tunc temporis maxime non nullas eterne memorie perillustrium ducum et maiorum avorum pragmaticas sanctiones deperditas constat, non sine gravissima subditorum iactura, quibus sanciebatur de extraordinariis eiusdem provinciæ et hominum mercede et pecuniis emolumentis honorariis commissariis cancellariis barisellis et aliis officialibus pro tempore ibidem presidentibus debitas seu debendas excrescente autem ex inde avaritia novas artes ... ad extorquendas pecunias Unde eo loci ventum est ut non nihil adhuc sint huiusmodi premia et honoraria et mercedes preter fasque iusque et antiquos mores ac preter rationes tum nostrorum temporum tum inopiæ. Idcirco prefati oratores iam diu celsitudinis tue precellenti prosapiæ addicti unde eidem ut sepius nostri sese et sua omnia dediderunt suppliciter orant rogant obstentatur votisque ac precibus fatigant numen in terris habent colunt et venerantur neque ... merito una ... zt incomparabilis ac ... nostri versus protexit, clementia favit, sapientia servavit, nunqu.. ante hac tua insignis ac paterna pietas et maxime 50r tuos respiciant quos nunc maxime opus est quidquid efficit si proque sua est patris in filios cura et vigilantia et lenitas dignetur mandare custodiri et custoditas adimpleri infrascriptas ordinationes, quod si ut sperant obtinebunt immensum quidem et prope infinitum erit quod tue celsitudini debebunt, nec tempus unquam veniet quo tuorum in nos meritorum memoria ac fama morientur, quorum ordinamentorum tenor talis est.

Quod ordinarii circa solutiones actorum observent statuta

In primis quidquid ordinarii iudices locorum dicte provinciæ feretranæ non possint nec valeant accipere a litiganti-

bus seu coram eis agentibus ultra quod provisum et cautum sit per statuta orundem, et ubi statuta defficerent secundum stylum et consuetudinem locorum propinquorum.

Placet.

Item quod circa solutiones accusationum decem vicinorum que in dicta provincia fieri consueverunt pro damnis datis non possint amplius accipere nisi tantum solidos decem pro qualibet cancellatura solvendos per dictos decem vicinos videlicet solidum unum pro familia in accusatione comprehensa si damni illator non fuerit repertus, sin autem repertus fuerit unus vel plures ipse vel ipsi teneantur ad dictos solidos decem.

Placet.

Item quod liceat damun pass[o], si dictum illatorem ignoraverunt, procedere per modum querelæ et nominare illos quos crediderint habere notitiam de eorum damno, quos ordinarius examinare teneatur et cum iuramento, et possit accipere pro sua mercede pro quolibet examinato ab ipso querelante denarios sex. Et si illator damni 50v repertus fuerit possit dictos denarios sex et solidum unum a quolibet reperto damnum dedisse, qui teneatur penam solvere ac si aliter a domino damni fuerint accusati; incepta tamen dicta via, possit ad accusam decem vicinorum redire si de damni illatore aliter non constiterit.

Placet.

De mercede domini commissarii et circa causas criminales

Pro cancellatura cuiuslibet condemnationis immitando quod hactenus fuit observatum et maxime in civitate Urbini a qua originem traxit habeat pro sua mercede, si condemnatio fuerit usque ad decem libras, solidos quinque 0.

5. 0

A decem usque ad viginti solidos decem 0.10. 0

A viginti usque ad quinquaginta 0.12. 0

A quinquaginta usque ad centum 1. 0. 0

Ab inde supra quantacumque fuerit quantitas solidos triginta 1.10. 0

Sed si condemnatio est personaliter corporalis citra mortem 2. 5. 0

Si vero condemnatio fuerit ad mortem grossos viginti 3.10. 0

Pro exhibitione gratiarum nihil accipere possit.

Pro delationibus de mandato principis in causis criminalibus in quibus esset pena capitalis et .. mortis solidos viginti 1. 0. 0

In quibus autem esset pena corporalis citra mortem 0.15. 0

In aliis vero penis pecuniariis 0.10. 0

Placet.

51r In causis vero civilibus sibi commissis habeat et accipere possit pro sportulis si sententia[m] tulerit aut de eius inventu fuerint concordēs, quibus consecutis instructo tamen processu medietatem dumodo per iudicem non steterit quin sententietur vel concordentur usque ad infrascriptam limitationem videlicet.

Ubi causa esset valoris librarum viginti et ab inde infra solidos quindecim 0.15. 0

0.15. 0

A viginti libris usque ad quinquaginta solidos viginti	1. 0. 0
A quinquaginta usque ad centum libras	1.10. 0
A centum usque ad ducentas	2. 0. 0
Ab inde supra quantacumque fuerit quantitas	3.10. 0

Placet.

In causis vero faciendis, tam in causis civilibus quam criminalibus, coram prefato domino commissario agitandis, et pro productione scripturarum, eius notarius possit accipere quantum ordinarius Montis Cerignonis accipere potest.

Placet.

Pro examinatione testium si fuerit absque capitulis solidos duos pro quolibet teste examinato	0. 2. 0
Sed si super capitulis solidos tres pro quolibet teste	0. 3. 0
Sed si super capitulis et interrogatoriis solidos quatuor pro notario examinatore et pro quolibet teste	0. 4. 0

Placet.

Item prefatus dominus commissarius et ceteri ordinarii pro licentiis et preceptis de vendendo granum inter homines et personas eiusdem officii et iurisdictionis nihil accipere possit. Pro licentiis vero et preceptis factis inter personas diversi territorii sive fori aut offitii non habentes privilegium de non solvendo, tunc recipere possit 51v solidum unum pro quolibet sextario frumenti, et ab inde infra pro rata. Et similiter de extrahentibus granum extra provinciam de mandato illustrissimi domini nostri et non ultra.

Placet.

De mercede et offitio bariselli

Quod offitium et auctoritas bariselli feretrani sit exequi commissiones sibi factas a domino commissario provinciae et ab ordinariis locorum dictae provinciae, et sine eorum commissione et licentia non possit aliquam executionem facere, neque aliquam executionem exercere alicuius causae civilis vel criminalis nisi in extraordinariis puta blasfemiis, delationibus armorum, ludis, asportationibus sal contra bannimenta, et huiusmodi causis. Et sic si ipse reperierit aliquem delinquentem in fraganti crimine et non aliter. Et in sibi commissis habeat et accipere possit pro sua mercede secundum infrascriptam taxam et limitationem, et non ultra, pena amissionis sui salarii et restitutione eius quod ultra acceperit parti in duplum.

In causis civilibus undecunque et qualitercunque provenientes et etiam extraordinariis ex mandato factoris ducalis sive institoris salariæ, colectes, et similibus sibi commissis, habeat et accipere possit facta actuali executione denarios sex pro 52r qualibet libra quam cum effectu solvere fecerit.

Placet.

In causis vero criminalibus atrocibus ut falsitatis, furti, rapinae, ossis fractionis et similiter usque ad centum libras, facta executione actuali et cum effectu, habeat pro sua mercede solidos viginti, ab inde supra quantacumque fuerit quantitas etiam si in defectu solutionis esset corporis afflictiva solidos triginta.

Placet.

In ceteris vero causis et condemnationibus pecuniariis exceptis predictis habeat a viginti quinque libris infra solidos quinque, ab inde supra solidos decem.

Et si executio facta fuerit ultra decem miliaria solidos viginti pro summa vero ultra viginti quinque libras solidos decem.

Et predicta si executio fieri possit realiter absque personarum captura.

Si vero condemnatus requisitus per aliquem ordinarium comparere neglexerit et tunc opus fuerit executione personali habeat duplum in utroque casu. Pro capitalibus et mere personalibus condemnationibus habeat grossos viginti facta executione pro quolibet condemnato.

Placet.

In condemnationibus vero criminalibus, extraordinariis puta blasfemiis, armorum delatione, extrationibus bladorum et facientibus contra banna ill.mi d.ni nostri in quibus aliqua pars sive portio esset debita executori, nihil ultra dictam portionem accipere possit pena ut supra in singulis capitulis predictis.

Placet.

52v

De appellationibus et querelis

Item quod d.nus commissarius feretranus et ceteri in officio successores sit iudex competens in omnibus querelis et gravaminibus factis et illatis alicui de dicta provincia ab officialibus locorum, cum potestate providendi ne subditi locorum indebite vel iniuste graventur, et maxime circa solutiones actorum et mercedum.

Placet.

Et in causis ordinariis civilibus usque ad summam et quantitatem et valorem librarum quinquaginta inclusive cum omnimoda auctoritate citandi inhibendi cognoscendi et terminandi ut iuris fuerit; et in predictis habeat omnimodam cognitionem; a cuiusmodi sententia si quis appellare voluerit talis appellatio devolvat ad locumtenentem Urbini nisi fuerit conformis iuxta formam decreti.

Placet pro summa viginti quinque librarum tantum.

De usuris

Quod sit perniciosum et abominabile crimen usurariae pravitatis et in detrimentum animarum et corporum notorium est, et ut provideatur in dies tale crimen augetur, quoniam si contra ecclesiasticum iudicium experiatur parvum aut nihil consequitur. Ideo placeat comittere et auctoritatem d.no commissario concedere et suis successoribus in officio ac etiam ordinariis locorum ut contra 53r huiusmodi usurarios possit procedere per viam querelae eius cuius interest, denuntiae sive inquisitionis ex officio summarie extrajudicialiter et simpliciter, omni iuris solemnitate omissa et sola facti veritate inspecta, et sufficiat probatio publicae famae cum aliquibus aliis adminiculis, et prout ex forma constitutionis sanctae matris ecclesiae et prout ipsi d.no commissario videbitur, et reprobos culpabiles punire in penam dupli eius quod ad usuram dederit applicandam camerae fiscali, et in duplum eius quod extorserit parti lesae, aliquis incontrarium facientibus non obstantibus; et quod notarii de huiusmodi instrumentis non valeant se rogare sub pena ducatorum decem camerae applican-

dorum irremisibiliter, et ad damna et interesse partis lesæ. Et si bis de huiusmodi fuerit condemnatus a tabellionatu, et testes instrumentarii incurrant in penam unius floreni pro quolibet applicandam cameræ ut supra.

Placet.

De prescriptionibus

54r

Item extat aliud statutum quod si quis per certum tempus puta decem annorum quod eius debitum aut rem ad se spectantem non petierit quod ulterius non audiatur, et ex hoc insurgunt lites et incommoda quoniam aliqui, delapso dicto tempore et pro maiori parte mortuo debitore qui forte solverit et heredes ignorant, petere nitantur asserentes tale statutum tanquam iuri canonico contrarium non esse servandum, in maximum damnum et iacturam subditorum. Placeat etiam huic morbo aliquam adhibere medelam, ut in posterum dicta statuta observentur et pro eorum observatione quod moneti esse intelligantur et habeantur pro monetis omnes et singuli creditores in chirografis manu propria vel alterius eius mandato ad agendum infra terminum decem annorum, in publicis instrumentis viginti annorum. In omni alia obligatione iure et actione etiam hipotecaria contra tertios possessores spatio triginta annorum, alias quod omnis eorum obligatio ius et actio ex quacumque causa descendentes censeantur facte simulate et per vim extorte, et pactum fuisse factum de non petendo aut agendo, et liberasse debitorem aut tertium possessorem per aceptilationem, et cum effectu esse solutum vel satisfactum, et ipsum creditorem non petentem omni suo iure privatum et applicatum debitoribus vel tertiis possessoribus absque alio ministerio iudicis sententia vel processu saltem loco penæ et contumaciæ differenti petere; et hoc statutum habere vim contractus et consensus utrique parti, mandando quod elapsa dicta prescriptione 54v statutaria quod quis petere volens etiam per denuntiationem evangelicam non audiatur sed incidat ipso facto in penam dupli eius quod petierit sive eius valoris applicanda cameræ fiscali, et eadem pena indici dicta statuta non observanti: exceptis minoribus viginti annis, viduis, causis ..., miserabilibus personis et causis dotium, quibus talis prescriptio non currat; et hoc inviolabiliter observetur.

Placet.

De damnis personaliter datis

Item quia propter insoportabilia damna que passim inferuntur in dicta provincia, et maxime in vineis et fructibus domesticis arborum, fuit in consilio dicte provinciæ propositum de augendo penas limitatas a statuti locorum que est pro maioris parte solidorum quinque aut circiter, et fere omnes laudarunt. Place[a]t illustri dominationi vestræ augere penas damna personaliter dantibus in vineis plenis, ortis et fructibus arborum domesticis usque ad unum florenum monete veteris pro quolibet et qualibet vice. Quo vero ad arbores et quercus fructiferas incidendo a pede vel in totum decapitando, usque ad unum aureum pro qualibet vice ut supra, irremisibiliter applicand. camere fiscali et pro parte secundum formam statutorum locorum; et quod quilibet possit accusare et denunciare et lucretur /55r/ quartam partem penæ et eius

nomen celabitur et eius iuramento credatur cum depositione unius testis, et pro tota provincia banniatur quod statutum [hoc] non habeat locum ubi sint maiores pene impositae ex forma statutorum locorum, que volumus observari quoad penam et applicationem.

Placet.

De mercatis et nundinis

Item quia in provincia feretrana in pluribus locis fiunt mercata et nundine certis festivitibus anni et certis diebus ebdomade, puta in curte Sancti Leonis, castri Maceratae, Pinne Billorum, Montis Grimani et Montis Cerignoni, que solita fuerunt esse libera, et quod in dictis diebus nundinarum et mercatorum quilibet possit accedere emere et vendere et ad libitum extrahere res et mercantias emptas ibidem cum magna subditorum commoditate et emolumento, quam libertatem non nulli cupientes plus quam oporteat sapere multoties impedire conantur. Placeat dictam libertatem et licentiam conservare et mandare observandam esse, aliquibus aliis prohibitionibus ceterisque in contrarium facientibus quibuscunque non obstantibus.

Placet prout hactenus et ad nostri beneplacitum.

/55v/

De sindicatu officialium

Item quod dominus commissarius et barisellus feretranus presentes et futuri pro tempore, finito eorum offitio teneantur et debeant stare ad sindicatum sub sindicatoribus eligendis pro parte illustris dominationis vestrae et a consiliariis dicte provinciae et de administratis per eos debitam rationem reddere prout ceteri alii officiales ordinarii de provincia facere tenentur, et ita hactenus tempore aliorum dominorum ducum bonarum recordationum observabatur.

Placet.

De consiliariis dicte provinciae

Item quoniam non potest semper tota universitas dicte provinciae coadunari quod laboriosum esset et inutile, ideo in dicta provincia a pluribus multis multisque annis et citra fuerunt deputati decem viri ad regimen dicte provinciae, unus videlicet pro quolibet offitio dicte provinciae, qui hoc ordine elligantur videlicet quod per homines et communitates cuiuslibet ex dictis offitiis elligantur quatuor pro quolibet offitio omnes ex antiquioribus et indementibus et bonis viris, et eorum nomina inscriptis dentur domino comisario feretrano describenda in libro reformationum dicte provinciae, et unus ex dictis deputatis et electis semper pro quolibet offitio teneatur se presentare et comparere ocrum dicto domino comisario toties quoties opus fuerit pro omni indigentia dicte provinciae, et si non requisiti tamen semel quolibet trimestri /56r/ prima dictionum mensium dominica pro consulendis et tractandis indigentibus d. provinciae et exequendis mandatis et commissionibus dominationis vestrae et domini commissarii. Qui decem viri ut supra simul coadunati omnes vel maior eorum pars habeant auctoritatem et arbitrium in rebus pertinentibus ad dictam provinciam, citra tamen alienationem fortilitiarum et preiudicium status illustrissimae

dominationis vestrae, providendi statuendi disponendi dividendi expensas in provincia occurrentes et super illis colectas imponendi et faciendi omnia et singula que tota universitas d. provinciae in unum cohadunate facere posset, in omnibus spectantibus ad dictam provinciam et maxime in exequendo comissiones ducales et superiorum in omnibus et per omnia et quicquid per ipsos vel maiorem partem ipsorum factum electum stabilitum et ordinatum fuerit exequatur quibuscunque incontrarium facientibus non obstantibus.

Placet cum intervento nostri commissari pro tempore, exceptis impertinentibus ad iurisdictione statu, introitus nostros et regalia.

Item quod supradicta omnia scribantur et registrentur in propriis statutis cuiuslibet officii d. provinciae ut omnibus innotescat et ne quis ignorantiam eorum pretendere valeat et publicentur et banniantur in dicta provincia.

Placet.

Item quod moderni officiales et futuri predicta omnia observare teneantur non obstantibus quod aliter per aliquos predecessores observatum fuerit, aliquibus incontrarium facientibus non obstantibus, et predicta omnia de eius gratia eis confirmari petunt ab ... illustrissima dominatione vestra. Quam omnipotens augeat et ad vota conservet.

Placet.

/56v/ Supradicta capitula confirmamus et approbamus prout in fine cuiuslibet dictionum capitulorum apparet et ita inviolabiliter observari mandamus ad nostri tamen beneplacitum. F. dux Urbini. 23 augusti 1538. Gaspar cancelarius mandato. Loco † crucis sigilli.

Que quidem capitula ego Sebastianus Vianus filius ser Berardini de Vigliano ... notarius et iudex ordinarius nec non scriba et cancelarius magnifici ac clarissimi utriusque iuris doctoris domini Antonii Butii pisauensis comitis equitisque ac ducalis commissarii feretrani copiavi ... in presenti volumine ...

Preces obtente contra decretum obtentum a provincia feretrana super damnis datis.

Illustrissime princeps

Espongono umilmente li devotissimi servitori massari, consiglio e comunità del nostro Casteldelci di Monte Felto e dicono alli giorni passati congregato il consiglio del detto castello con il sufficiente numero nel luogo solito e consueto et in quello fu proposto per intercessione di persuasione d'alcuni uomeni da bene di liberare alcune povere e miserabile persone del detto castello e sua giurisdizione da alcune accuse di secreti accusatori per l'avenire da farsi da qualunque sorte de frutti tanto domestici quanto etiam selvatici da dover far provisione d'intercedere vostra eccellenza d'otenerne per liberazione di dette miserabili persone d'un suo benigno e grazioso rescritto, et tandem in detto consiglio deliberato et ottenuto fu nisuna palotta ovvero fava discrepante che tal provisione e deliberazione intitulata per detta liberazione onninamente far si dovesse con li modi, qualitate e condizione imperò infrascritte, ben che essi esponenti nno intendono a tall'opera pria provvedere se non mediante il favore et aiuto di vostra eccellenza, alla quale certamente umilmente

ricorrono, attento le cose predette, si degni le cose predette nel consiglio ottenute confirmare, ben che ad essi massari, consiglio e comunità santa e buono li paia concedersi, niente di meno lo riceveranno da quella a grazia singolare, la quale Iddio alli voti conservi.

57v In prima li predetti massari, consiglio e commissari adimandano, non ostante già fatto altro decreto e confermato per sua illustrissima signoria duchessa Leonora dell'anno 1538 adimandato per l'universitate della provincia feretrana, di accrescere le pene de danni personali limitati dalli statuti de luoghi, le quali erano per la maggior parte soldi cinque e manco, e così fu ottenuto di pagare un fiorino di moneta vecchia, cioè come dar danno personalmente nelle vigne piene, orti, frutti domestici, l'albori e cerque fruttifere, tagliando da piedi ovvero decapitando, sin a un ducato, e che ciascuno possi accusare, denunziare e guadagnare la quarta parte della pena, et il suo nome sarà tenuto secreto e credasi con il suo giuramento con la deposizione di un testimonio, e che per tutta la provincia fosse pubblicato, il qual statuto non abbia luogo dove sono maggiori pene imposte per la forma delli statuti de i luoghi li quali non li siano osservati quanto alle pene et applicazione.

Revocamus et ad formam statutorum reducimus ad nostri beneplacitum.

Che li acusatori secreti si levano e tolgiono via, e che non si possa far acusa alcuna per secreto acusatore; il che non ottenendo resultarebbe gran danno agli uomini di Casteldelci per aver loro i suoi putti li quali vanno 58r alli peri, noce et altri frutti e raccolgiano una pera e noce e fighi, et esser acusati per detti acusatori che vengono rovinati in tutto e per tutto, massime quelli hanno con riverenza parlando li branchi delle bestie li quali li bisogna tenere li branchi de cani per guardia di dette lor bestie e sono acusati per detti acusatori e bisogna paghino la pena con dire vadino alle vigne altrui e non hanno uncino.

Placet quo ad minores 12 annorum et quo ad canes.

Item che nessuno possi accusare, tanto acusatore secreto quanto etiam palese, alcuno de i beni d'altri, se non li proprii padroni e si per il contrario sarà fatto siano vane e casse.

Placet dumodo voluntas domini aut possessoris procedat.

Item che le predette pene siano in quel medesimo modo et ordine sino al presente si ritrovano, d'applicarsi come in esso statuto si contiene.

Placet prout hactenus.

Item che molte volte accade che li loro putti vanno nelli beni delli loro parenti di loro comissione e sono visti e de facto per tali acusatori sono acusati et alcune volte dalli detti loro parenti menati alli loro beni, e sono acusati e non si possono diffendere di non pagare la pena, et imperò di nuovo replicano e pregono togliere e levar via tali acusatori secreti, e dette loro acuse non siano valide né tengano per alcun modo e via come di sopra è detto.

Placet ubi de licentia vel de presentia domini constat saltem per testem vel per eius iuramentum.

Supradicta capitula prout in fine cuiuslibet apparet revocamus, approbamus et ita inviolabiliter observari volumus et mandamus.

G. V. dux Urbini. Urbini 8 septembris 1540. Gaspar.
Gaspar Andreæ Parris de Forosempronio not. et pot.

Il duca d'Urbino

Dilettissimi nostri. Essendo noi molto ben certo della fede e devozione vostra verso della casa nostra e noi medesimi, non cessaremo mai con ogni cura ogni giorno per consolarvi; e per mostrarvi ora segno della nostra buona volontà e per altri convenevoli rispetti che a questo ci mova, ci siamo risolti liberamente rimettervi ogni anno in perpetuo la somma di scudi undeci correnti dalle vostre solite colte, con animo di molto più consolarvi quando ci si presenterà l'occasione. Comandiamo però a tutti li ministri di cotesta provincia che così ogni anno eseguiscono per quanto stimano la grazia nostra. State sano. D'Urbino li 12 luglio 1576. (Monaldus, Lottus). Loco † crucis loco sigilli.

A tergo: Illustrissimi nostri dilettissimi gl'uomeni e consiglio di Casteldelci.

Federicus Travaglius a Macerata Feltria not. Vaden. et pot.

Preces et rescriptum super denuntiis decem vicinorum

Illustrissimo et eccellentissimo prencipe. Fa umilmente ricorso alli piedi di vostra eccellenza li vostri fedeli servi e vassalli la comunità di Casteldelci, et espongono qualmente sono stati sempre molto agravati dalle denunzie che continuamente si fanno dinnanzi al podestà, perché di qualunque denuncia alcuni podestà ne cavano doi o tre scudi senza utilità alcuna di vostra eccellenza in grandissimo danno e pregiudizio del publico, ben che più volte sia stato supplicato a vostra eccellenza e da quella siano state alcune comissioni non eseguite dalli podestà per avere il statuto in suo favore; e per che questa valle in fino al presente ha avuto qualche emolumento et entrata, ora che sono mancate l'entrate de bestiami e de terreni e sia diventata valle di miserie, tutti genibus flexis a' piedi di vostra eccellenza, quale umilmente pregano che amore Dei et intuitu pietatis si vogli degnare a conservazione de vostri sudditi e vassalli di concederci grazia che in tale denunzie si osservi l'ordine che si osserva alla Penna di Billi, luogo ben visto e governato, che altrimenti non ci ponendo le mani vostra eccellenza saranno sforzati molti andarsi con Dio. Il che facendo riceveranno di grazia singularissima dalla vostra illustrissima signoria, la quale Iddio conservi felicissima. Commissarius feretranus de premissis omnibus et singulis se informet et nobis referat una cum eius opinione remittendo supplicationem. G.V. dux. Pisauri 24 decembris 1548. Fabritius.

Attentis relationibus super inde factis, concedimus ut petitur mandatamisque allegatum statutum Pinnæ Billorum registrarum in supplicantium statutis. G. V. dux. Vidit Stefanus. Vidit Vicentius. Pisauri 19 februarii 1549. Fabritius.

60r In Dei nomine amen. Hec est copia sive transumptum cuiusdam statuti castrorum Pinnæ Billorum reperti per me Gabriellem Leoninum de Urbino in presentiarum eorundam vicarium ac notarium infrascriptum

tum in quarto volumine statutorum dictorum castrorum ad c. 29 sub rubrica de damnis occulte datis, cuius quidem statuti tenor talis est videlicet.

<Segue da c. 60 a c. 61 la copia della rubrica *De damnis occulte datis* da c. 29 dello statuto di Pennabilli>

Benedictus olim Petri q. Mei de Guidottis de Balneo Sanctæ Mariæ partium Romandiolæ, not. incola et iud. Castri Illicis

<Segue da c. 61v a c. 63 il *Decretum quod femine dotate stantibus masculis non succedant*, emanato dal commissario di Montefeltro, Montecerignone 20 dicembre 1548>

63v

Decreto contro zingari

Per commissione di sua eccellenza e per parte nostra proibirete per bando publico che in testo officio né nella provincia possono venire, passare né praticare zingari, sotto pena di quattro tratti di fune e della galera se si potranno avere nelle mani, quale sarà a beneplacito della prefata sua eccellenza, et essendovi, che sgombrano e si partino fuori dello stato suo fra termine di quattro giorni con le loro famiglie e robbe, sotto la medesima pena, e che sia lecito a ciascuno di svaligiarli. E questo per buon rispetto, registrando questo nelli statuti o in altro luogo publico della comunità e dell'offizio, acciò accascando il caso se ne possi prevalere. Di Monte Cerignone li 15 aprile 1552.

Al podestà di Casteldelci come fratello il commissario di Monte Feltro.

64r

Affidati della Montagna non paghino pene

Il duca d'Urbino

Podestà. Si dolgono che gl'affidati dalli eredi di Girolamo Genga nella Montagna già donata al padre loro dall'illustrissimo signor duca di felice memoria vengono gravati da voi alle pene de danni dati con bestie et alle cassature dell'acuse. In questo caso faresti contro quello che gli fu concesso e per il privilegio e per le lettere di già scritte sopra ciò. Però vogliamo che non si molestino né nell'uno né nell'altro, che così è di ragione che ci risolviamo che si osservi. Di Pesaro il primo di febraro 1552

A tergo: Al nostro podestà di Casteldelci. Loco † sigilli.

Decreto contro chi porta archibugi a rota e chi tira a colombari et amazza piccioni per alcun modo

[..]

Il duca d'Urbino

Commissario. Per che s'intende quanto male sia osservato per la temerità 64v d'alcuni il nostro decreto che proibisce che nessuno possa portare gl'archibugetti da rota, però di nuovo sotto la medesima pena rinovarete per tutti li luoghi soliti proibendo il portarli, secondo la continenza del decreto, aggiungendoli che non sia lecito portarli per viaggio né da luogo a luogo in modo alcuno per il stato, et ordinarete agl'offiziali che ci stiano diligenti acciò si castigino i colpevoli. Et

in oltre farete pubblicamente proibire che non sia lecito a qualsivoglia persona di tirare con archibugi o qualsivoglia instrumento a colonbare o in qualunque altro modo amazzare piccioni, sotto pena di venticinque scudi e di tre tratti di fune, da pagarsi la metà della pena pecuniaria alla nostra camera, un quarto all'essecutore e l'altro quarto all'accusatore. Et acciò si osservi inevitabilmente quanto di sopra si è detto, questa farete registrare al libro delli altri nostri decreti. Di Urbino alli 20 luglio nel LIII.

La pena delli archibugi è la galera. Di Monte Cerignone li 26 di luglio nel LIII. Come fratello il commissario di Monte Feltrò. Arcangelus p. p.; Franciscus Zullus q. Christofori de Pinna Billorum 65r a.. not. et pot.

Decreto contro zingari

[..]

Spettabile come fratello. E' ordine di sua eccellenza che per l'avenire zingari non abbiano a praticare il stato suo, e però ne comette che si proibisca con pubblico bando loro il stare, sotto pena di essere svaligiati e della forca; e che quelli che avessero le patente s'amoniscano che non s'abusino, e che se di loro si sente querela, oltre la recusazione della patente che se gli farà de subito, che saranno castigati; e che con effetto se ritenghino se contraveranno finché li sia da sua eccellenza ordinato il castigo. E così tanto eseguirete, facendo registrare (questo) a perpetua memoria sì come ho fatto registrare con la comissione ducale nelli volumi de decreti a c. 62, e ne farete relazione. E state sano. Di Monte Cerignone alli 26 di luglio 1553. Come fratello il commissario di Monte Feltrò.

[..]

65v

Il duca d'Urbino

Commissario. Acciò che nessuno sotto pretesto di qualche ignoranza possa essere iscusato della pena de nostri decreti che vietano la ricettazione de banditi per non avere notizia de chi fosse posto in bando, vogliamo che voi e chi sarà sucesore, subito fatte le condannazioni di simili persone, debbiat e debbano notificarlo per tutta la vostra giurisdizione, e che li vicari che sono e che saranno facciano il medesimo, di tal sorte che ciascuno ne possa aver notizia e così guardarsi di contravenire, facendo memoria di questa nuova regolazione in luogo che essa possa esser veduta da chi succederà a voi e loro nelli offizi. Di Pesaro li 23 di dicembre del 1553. Vincentius mandato illustrissimi. Stefanus.
Io. Franciscus [...] pot.

66r

Decreto della caccia

Die dicta

Per parte e comissione dell'illustrissimo et eccellentissimo Guido Ubaldo Feltrio della Rovore duca d'Urbino, prefetto di Roma &
Essendo che sua eccellenza desidera che la caccia del suo stato sia rispettata e ben guardata e massime le bandite, e perché intende per l'adietro esser stato osservato tutto il contrario,

volendo intorno a ciò dare opportuno rimedio: per il presente bando si commanda espressamente e si proibisce che per l'avenire non sia alcuna persona, di qual grado, stato o condizione si voglia essere e sia, ardisca né presuma in modo alcuno sotto alcun quesito colore, tanto gentiluomo come persona privata, cacciare in dette bandite a lepri, starne né ad altra sorte d'ucelli e salvaticcini né con cani, rete, ucelli, balestre, schioppi, archibugi, né altri instrumenti, sotto pena di tre tratti di corda da darseli in publico inremisibilmente e di 15 scudi d'oro d'applicarsi per la parte alla camera di sua eccellenza, un quarto all'accusatore il quale sarà deputato da capo sopra ciò; notificando a tutti quelli che abitano nelle bandite che in termine di undeci giorni debbano aver rasegnato e presentato al capocaccia deputato da sua eccellenza tutti li cani di qualsiasi sorte, rete, balestri di qualsivoglia sorte, sotto la medesima pena come di sopra.

Ancora che non sia alcuna persona come di sopra che ardisca né presuma in alcun modo cacciare in questi tempi, cioè 66v incominciando da S. Maria di marzo sino a mezzo agosto, anco fuori delle bandite con cani né con ucelli, né al tempo delle nevi, sotto la medesima pena come di sopra. Notificando che se quelli che avessero cacciato ne luoghi come di sopra, doppo il termine di tre giorni il quale s'assegna alli abitatori de luoghi dove venisse cacciato d'accusare e riportare al prefato capocaccia, gl'officiali de luoghi s'intendono incorsi nella medesima pena per non avere loro accusato e reportato nel medesimo termine d'appuntarsi come di sopra, e se uno delli compagni accuserà gli altri che averanno cacciato in sua compagnia gli sia perdonato e tenuto secreto. Ancora che non sia alcun forastiero di qualsivoglia grado come di sopra che ardisca né presuma in modo alcuno sotto alcun quesito colore venire a caccia in luogo alcuno dello stato di sua eccellenza con cani, ucelli, balestre et altri instrumenti, sotto la medesima pena come di sopra, commandando a ciascuno dello stato di sua eccellenza dove venissero a caccia detti forastieri che debbano tor loro li cani, ucelli, balestre et altri instrumenti che avessero mandandoli vian e quelli presentare in termine di tre giorni al prefato capocaccia, e contrafacendo 67r s'intendono incorsi de facto nella medesima pena come di sopra, e se saranno persone dello stato di sua eccellenza, quelli del luogo dove cacciassero gli debbano publicare nel detto termine, senza torli altrimenti cani et altri instrumenti che avessero, sotto la medesima pena come di sopra.

Cicconus p. p.; Paulus Antonius C...ius de San Marino notarius et potestas

Illustrissimo et eccellentissimo signor duca
Il conte Piero da Carpegna, fedelissimo servitore di vostra eccellenza, supplicando l'espone qualmente molti suoi uomeni possedono nella provincia di Monte Feltro nelle corte di più e più castelli possessioni di terre lavorative e prative di donde raccolgono frutti di più sorte e li vogliono con licenza de suoi ordinari 67v ogni anno condurre alle case loro; ma da poco tempo in qua essi suoi ordinari li niegano dette licenze e li proibiscono che non cavino i frutti, con allegare che ci sono bandi e proibizioni di vostra eccellenza; per il che il suddetto

conte oratore ricorre per detti suoi uomini, supplicando quella umilmente si degni concedere a detti suoi uomini libera licenza di poter sempre ogni anno liberamente e senza pena e contraddizione cavare detti suoi frutti e condurli alle case loro, pagate le solite colte e gravezze, e questi frutti s'intendono come de grani e biade e feni, attento che così anticamente sia stato solito; e tanto più che il prefato oratore, sì adesso come per il passato, sempre dà queste simili licenzie alli sudditi e vasalli di vostra eccellenza che possedono nel suo contado; offerendo per detti suoi uomini che da loro sarà pagato alli suoi ufficiali il solito che se li deve per sua mercede de tale licenzie. Et in oltre si degni ancora concedere al sudetto oratore di poter passare liberamente per detta sua provincia con venti stara o circa alla misura feretrana di grano, orzo e fava che raccoglie da una sua possessione che ha nel territorio di San Marino. Che il tutto riporterà per singular grazia di vostra eccellenza, alla quale Iddio conceda ogni desiderata felicità. E questo non ostante 68r bandi, publicazioni over altro che facesse incontrario.

Concedimus ut petitur dumodo per comitem tenerentur idem hominibus nostris possidentibus in suo. G. U. dux. Vincentius mandato illustrissimi

Senogalliæ 6 octobris 1560. Horatius &

**Che si osservino li privilegi alli eredi di messer
Girolamo Genga
Il duca d'Urbino**

Podestà. Gli eredi di messer Girolamo Genga si dolgano che, contro il solito e la concessione fattali della donazione della montagna di Casteldelci dalla felice memoria dell'illustrissimo signor duca nostro padre, venghino gravati da voi nella loro giurisdizione d'essa per la concordia he fecero de danni dati che ricevono in quel luogo. Però vi diciamo che avertiate di non li fare pregiudizio alcuno contro la giustizia e detto solito, ma gmlì osservarete li loro privilegi, capitoli et altre nostre lettere scritte altre volte intorno a questo, che così è mente nostra che si facci per l'avenire da voi e gli altri sucessori vostri, e così registrato che averete questa nelli libri soliti gli la restituirete per cautela e sicurezza loro. D'Urbino il dì 25 di settembre del 1562. Vincentius Stefanus. Loco † sigilli.

A tergo: Al nostro podestà di Casteldelci.

Horfeus Ra.. pinnensis pot.

68v

**Copia supplicationis silvæ Bigottæ
et pena forensium damnatum dantibus personaliter
contentis in ea**

Illustrissimo et eccellentissimo signor duca

La fedel serva di vostra eccellenza illustrissima la comunità di Casteldelci con debita riverenza gli espone qualmente non possede altro che una selva che sta fuori della differenza, la quale è in luogo detto la Bigotta et Alticchie, et è fuori della differenza doi miglia, la qual è il governo delle legne della povera oratrice; ma se l'eccellenza vostra non li dà qualche opportuno rimedio di qualche grave pene, la viene dessolata

dalli forastieri a tal che in breve tempo la suddetta povera oratrice resterà senza la suddetta selva. Per tanto si getta alli piedi di vostra eccellenza illustrissima supplicandola per l'amor di Dio che gli faccia grazia d'imporre pena alli forastieri che daranno danno personalmente alla detta selva scudi quattro d'oro d'applicarsi un quarto alla camera di vostra eccellenza, un quarto al podestà, un quarto alla comunità e l'altro quarto al gualdaro che sarà per tempo o a chi accusarà che sia tenuto secreto e sia creso con un testimonio degno di fede. Che il tutto riceverà da quella per grazia singolare e pregarà il nostro Signore Iddio che le dia ogni suo desiderio. Attentis narratis concedimus quo ad exteros tantum sub pena unius scuti pro qualibet vice et qualibet arbore, applicanda ut supra, et fidem mandamus adhiberi accusatori cum uno teste idoneo. G. U. dux. R. Monaldus. Alexander Mar. Pisauri die 7 Martii 1570. Loco † sigilli. ..

*

Magnifico come fratello. Farete publicare per tutti i luoghi del vostro officio solito e registrare gl'infrascritti animali che si cavaranno fuori dello stato di sua eccellenza illustrissima e paghi per gabella come qui di sotto da qualunque persona fossero condotte.

Per un mulo di qual sorte si sia grossi quindici

Per un cavallo o cavalla fatta un fiorino di moneta

vecchia bolognini

40

Per poledro cavalino di doi anni a basto "

20

Per vacca fatta grossi sei e doi terzi grossi " 6 ²/₃

Per una vitella o monta grossi sei "

6 "

Per bove da lavorare grossi quindici "

15

Per bove da macello grossi sei e doi terzi " 6

²/₃ "

Per un asino da soma grossi quattro "

4 "

Per poledro asinino grossi doi "

2 ["

Per capra o pecora mezzo grosso l'una

¹/₂ Per castrato bolognini tre l'uno bolognini

3 "

Per agnelli e cordeschi bolognini uno l'uno

1 "

Per porci d'amazzare grossi quattro l'uno

grossi 4 "

Per altre sorte di bestie porcine grossi doi l'una

2 "

Sotto pena, a chi cavarà o farà cavare overo sarà in via per cavare animali grossi, scudi dieci per ciascuno e la perdita di essi, e di altri piccoli la perdita d'essi e di scudi doi per 69v ciascuno, d'applicarsi per la metà alla camera, un quarto al gabeliero e l'altro quarto all'essecutore. E me vi racomando. Di San Leo li 13 d'ottobre 1572. Come fratello il commissario

Foris: Al magnifico come fratello il podestà di Casteldelci.
Bastianus p. p.&

Littere magnifici domini commissarii Feretrani
Magnifico come fratello. Farete pubblicare per publico bando che da qui in poi [farete] osservare inviolabilmente che qualunque persona cavarà fuori dello stato di sua eccellenza illustrissima porci che saranno nati o ingrassati in esso, siano tenuti a pagare per dazio o gabella d'essi, non ostante altri capitoli prima, tre giuli per ciascun porco, che tanto è ordine di sua eccellenza illustrissima; e quelli che condurranno per passo per il medesimo stato porci forastieri e passeranno con essi, siano obligati pagare un giulio similmente per ciascun porco in mano de ministri di vostra eccellenza e cavarli con licenza loro e non altrimenti, sotto pena della perdita degli animali e di scudi dieci per ciascuno e per ciascuna volta, della quale la metà sarà della comunità e l'altro dell'essecutore et accusatore.

70r Bastianus p. p.; Gaspar Mastinus de Pinna Billorum pot. substitutus

Omnia et singula superius descripta statuta confirmamus et approbamus ut petitur, dumodo non sint in aliquo ecclesiastice libertati, sacro Tridentino concilio et nostris constitutionibus edic[t]is proclamationibus et decretis contraria vel diversa, et donec nobis placuerit. F. M. dux.
Alexander Marsilius, Gaspar Loctus, Monaldus. Loco † sigilli.
Urbini die 3 augusti 1575

Il duca d'Urbino

Podestà. A publico beneficio di cotesto nostro luogo e per compiacerli in tutto quello che noi potiamo, ci contentiamo che cotesti uomini possino liberamente condurre i bestiami et animali loro a qualunque luogo dello stato nostro e venderli dove et a chi tornerà lor meglio purché non li conduchino fuori dello stato nostro ma in esso li vendino et a persone suddite, e quando li voranno condurre fuori di cotesto castello e suo territorio 70v ne diano a voi o sucessori vostri nota della qualità e numero d'essi, et in quel termine che pigliaranno e che pare conveniente di dargli s'oblighino a riportar fede dell'ordinario di quel luogo dove li condurranno e venderanno che a quello gl'abbiano veramente condotti et ivi a persone suddite vendute, la qual fede se non reportaranno nel termine assegnatoli o non reportaranno vera e fede vogliamo che caschino nella pena de nostri decreti come se gl'avessero condotti fuori dello stato nostro o venduti a forastieri. Farete mo voi che sappino tutto questo e, volendo la presente nostra appresso di loro, registrata che l'avrete a vostri libri secondo il solito [...] la potrete restituire. State sano. Di Pesaro li 17 di ottobre MDLXXVI. G. Lottus, Monaldus.
A tergo: al nostro podestà di Casteldelci.

Illustrissimo et eccellentissimo signor duca
Sicome sopra i confini della Montagna di Casteldelci, oggi dogana del Genga, non possono pascolare più di un certo numero di bestiami grossi e minuti del medesimo distretto senza

pagare come dicono l'erbatico a detto Genga, così anco per il statuto di detto luogo, si proibisce che alcuno non possa tenere, condurre a pascere con maggior numero di 40 bestie minute e 10 grosse fuori de 71r confini verso il castello, avendosi riservati quei luoghi e pascoli per il bestiame che tengono quelle povere famiglie et altri. E perché a i detti passati si è contravenuto da certi pecorari con disprezzo di detti statuti confirmati da vostra eccellenza illustrissima, et anco doppo i consigli fatti d'un uomo per casa per levare ogni rimedio che detti pecorari potessero avere di contravenire per il tempo d'avenire, si ricorre a quella per parte della comunità sudetta supplicandola che si degni in quanto fosse di bisogno confirmarli e comandare che siano inviolabilmente osservati sotto le pene che in esso si contengono, il che & Attentis narratis et relatione iam nobis facta a nostro commissario feretrano, allegatum statutum confirmamus et observari mandamus donec nobis placuerit, non obstantibus obiectis in contrarium. F. M. dux. Monaldus, G. Lottus. Urbini die 21 iulii 1579. Ubaldus.

Il duca d'Urbino

Vicario. E' stato ricorso a noi in nome degl'uomini di cotesto luogo, dicendoci che q... l'anno conduchino bestiami nelle maremme sono necessitati per questa cagione fare molti debiti, e per pagarli poi li bisogna vendere parte delle bestie. Et ancor che altre volte vi abbiamo scritto quanto ci ocorreva sopra di questo, vi diciamo nondimeno che tutta volta che nelle medesime maremme eglino venderanno qualche parte delle dette bestie solo per pagare 71v li debiti che nell'istesso luogo averanno fatto per questo effetto, dunque, e per quanto importaranno li detti debiti, non gli sia data molestia alcuna, ma che essi le possino vendere non ostante il decreto, riportando però fede autentiche delli debiti che avranno e di quella quantità delle bestie che averanno venduto, e così si permetterà usando diligenza che non si facciano fraudi. Di Pesaro il dì 24 d'aprile 1581. Octavianus Vulpellus, Monaldus, G. Lottus. Foris: al nostro podestà di Casteldelci.

Il duca d'Urbino

Commissario. La comunità di Casteldelci, come vedrete per l'inclusa supplica, si duole che, non avendo gl'uomini comodità di dare sigurtà costi per pagamento delle pene graziate fra quel tempo assignato da nostri ministri, le danno in Casteldelci; per tal conto sono astretti a pagare 4 bolognini al notaio che se ne roga d'esse et altrettanto al vostro cancelliere, se bene non ci fa fatica alcuna; e parendoci detti pagamenti esorbitanti vogliamo che per l'avenire, quando occorreranno simili casi, quello che doverà dare detta sigurtà, dandola a Casteldelci, debbia pagare solamente in tutto bolognini quattro per sigurtà, cioè la metà al notaio che se ne roga e l'altra metà al vostro cancelliere, comprendendoci quanto egli li potesse pretendere per la produzione dell'instrumento. E tanto farete osservare per l'avvenire, facendo registrare questa nostra secondo il solito. Di Pesaro alli 12 di marzo 1583. 72r G. Lottus, Octavianus Vulpellus, Monaldus.

Die 17 martii 1583. Fuit registrata supradicta littera in libro novo decretorum per me Cesarem Battilanam de Maiolo notarium publicum feretranum et nunc vice cancellarium magnifici domini commissarii feretranum in civitate Sancti Leonis. Cesar Battilana manu propria.
Foris: al nostro commissario di Montefeltro.

Serenissimo signor duca

La fedel serva e vasalla di vostra altezza serenissima la comunità di Casteldelci con ogni umiltà gl'espone qualmente alla giornata e ben spesso occorre alli particolari d'essa oratrice di pagare le pene statutarie e decretali graziate al camerlengo di Montefeltro, et al più delle volte ottengono tempo a pagare secondo il solito; e perché li poveri uomini non conoscono nessuno a San Leo per poter dare li depositi, gli conviene dare qui al banco di Casteldelci e pagare 4 bolognini secondo il solito per non avere a menar gente a San Leo che è lontano da Casteldelci dodici miglia; e quando vogliono cassare le loro condannazioni, il cancelliere del commissario vuole ancor esso quattro bolognini per li depositi, quali sono già dati a Casteldelci, non ostante che non facci cos'alcuna, allegando che detto deposito si deve dare a San Leo; e questo ha meso in uso da poco tempo in qua et il tutto risulta danno e pregiudizio alla povertà. E però ricorre alli piedi di vostra altezza serenissima supplicandola per l'amor di Dio che voglia far grazia all'oratrice per l'avenire che li suddetti depositi s'abbiano a dare a Casteldelci e che non 72v s'abbiano più a pagare al cancelliere; che quantunque le paia giusto lo riceveranno da quella per grazia singolare e pregaranno sempre nostro signore Iddio che la conservi felicissima.

Decretum super fontem Castri Illicis

Magnificus et excellentissimus dominus Attilius Rugerius a Pergula i.u.d. ad presens honorandus commissarius feretranus in visitatione huius vicariatus cum audivisset fontem publicam Castri Illicis prope ipsum castellum deturpari ac sepius eius aquas corumpi vel fedari eo quia sepius mulieres ac viri in vase seu aquarum receptaculo deputato ad potum animalium pannos sordidos aliasque immunditias immittunt, statuit ac decrevit ne postea aliquis cuiuscumque conditionis audeat in dicto vase aliquid lavare vel immittere pena quatuor aureorum pro dimidia fisco ducali, pro quarta accusatori latenti, et alia quarta executori, et publicari et banni mandavit sub die 9 iulii 1588.

[73r] *Pubblicata da Marco pubblico banditore ante ecclesiam Divi Nicolai intus castrum, per ordine del podestà Piergentile Paolini.*

Il duca d'Urbino

Podestà. Per risoluzione di quanto si domanda nell'inchiusa supplica delli uomini del comune di cotesto luogo, vogliamo che per l'avenire il libro de nostri decreti e quello dell'estimo siano ben conservati nell'archivio da serarsi con doi chiave, una delle quali dobbiate tener voi et altri che succederanno per tempo in cotesto uffizio, e l'altra da quel uomo che sarà deputato dalla comunità; e che nel libro dell'estimo non si possi notare cos'alcuna se non da quello che sarà deputato da

essa comunità e con l'intervento vostro e di quello al quale sarà comessa la custodia della chiave e scritture dell'archivio. E tanto farete osservare da tutti inviolabilmente facendo registrar questa, e registrata che sarà restituirete a quelli che trattano le cose del comune acciò che questo nostro ordine 73v sia tuttavia osservato per l'avenire. Di Pesaro li 18 febraro 1583. Monaldus, G. Lottus, Octavianus Vulpellus.
A tergo: al nostro podestà di Casteldelci.

In Dei nomine amen. Anno Domini 1623 inditione 6 die 12 ianuarii.

Hec est copia sive exemplum quarundam litterarum per me notarium et cancellarium infrascriptum repertarum in filo litterarum illustrissimi et excellentissimi domini Cesaris Nutii forosempromniensis commissarii feretrani tenoris ut infra, videlicet:

Il duca d'Urbino

Commissario. Con avere a voi chi si deve, ordinarete che si facci quanto prima ricopiare il statuto del quale si tratta nell'allegato memoriale della comunità di Casteldelci e Sonatello, e quanto all'interesse e tassa delle mercede in quei luoghi, vogliamo che s'osservi l'istesso statuto dove dispone di esse et è chiaro, e dove in ciò fosse manchevole si debba osservare la tassa di questa città che così comandiamo. D'Urbino a' 28 luglio 1621.

Æmilius Æmilius, Franciscus Font[.], Simon Nutius.

A tergo: al nostro commissario di Monte Feltro.

Autentica di copia del notaio Ioannes Baptista Picnus maceratensis, cancelliere della provincia.

74r Et quia ego Æneas Baptista de Urciano publicus utraque auctoritate notarius et pro serenissimo domino nostro Urbini duce Castri Illicis et Sonatelli [potestas] supradicta statuta ex suo libro originali statutorum huius loci in membranis scripta de ordine hominum communis et consilii dicti castri fideliter copiavi et extraxi nil addendo vel minuendo quod sensum mutet, nisi forsan per errorem litterarum aut sillabam seu aliquod verbum vel dictionem propter vetustatem caracterum dictorum statutorum originalium que dictis de causis in aliquibus locis minime aut maxima cum difficultate legi et intelligi possunt. Ideo salvo semper & me subscripsi et publicavi signumque meum solitum apposui in fide premissorum. Anno a nativitate domini nostrilesu Christi millesimo sexcentesimo vigesimo quarto inditione 7 tempore pontificatus sanctissimi domini in Christo patris domini nostri domini Urbani divina providentia pape octavi. Loco † signi.

74v In Dei nomine amen. Anno domini 1626 inditione 9 die vero prima martii. Hec est copia sive transumptum precum cum ducali rescripto obtento & a serenissimo pro conficiendis mercatis in villa Mercati Castri Illicis quarum tenor talis est.

Serenissimo signore

La comunità et uomini di Casteldelci sudditi fedelissimi di vostra altezza serenissima le narrano come molti anni adietro facevano un mercato in giorno di martedì nella giurisdizione di detto castello nella villa del Mercato, quale fu tralasciato. Ora gl'oratori supplicano vostra altezza serenissima a concederli licenza che possano fare liberamente detto mercato, con

concedere autorità e licenza al sudetto podestà di detto luogo che possa dare licenza senza premio alcuno che si possa cavare la robba forastiera fuori dello stato di vostra altezza e ch'anco alli forastieri che li avanzaranno le loro mercanzie, le possono riportare alle loro patrie con licenza del detto podestà, e che perciò non abbiano andare a San Leo con molto scommodo, giudicando essi oratori che detto mercato possa tornare di molto utile a detto luogo. Il che ottenendo come sperano lo riceveranno da quella per grazia singolare. *Quam Deus &*

Ordinarius vocatis vocandis narratorum veritatem diligenter inquirat et nobis referat. F. M. dux. Pisauri 20 octobris 1625. Ioannes Baptista Mincellus.

75r Assentis narratis et relatione concedimus ut petitur preterquam in diebus festivis. F. M. dux. Pisauri 7 februarii 1626. Ioannes Baptista Mincellus.

Registrato da Lucas Burestus de Insula Urbini notaio e podestà.

*

Illustrissimo e reverendissimo signore

Nicolò Mastini da Casteldelci umilissimo servitore di vostra signoria illustrissima e reverendissima con ogni debita riverenza le narra come possede un suo prato detto Sambucheto vicino al detto castello; e perché giornalmente viene danneggiato dalle bestie porcine con rumarlo et essendovi quasi niente di pena nel statuto: per tanto ricorre alla benignità di vostra signoria illustrissima supplicandola a crescerli la pena di quel tanto che piacerà alla benignità di quella, altrimenti vien necessitato abbandonarlo se non vien soccorso dalla benignità di quella in acrescere la pena, che lo riceverà per grazie da quella. *Quale &*

Molto magnifico mio amatissimo. Per li molti danni che Nicolò Mastini accluso supplicante asserisce con l'allegato memoriale ricevere in un suo prato in fondo detto Sambucheto, mi contento che s'acresca la pena d'un giulio per bestia a chi darà *75v* danno ad esso prato con quelle per ciascun e ciascuna volta, oltre la concordia che dovrà tenere dalla parte. Tanto voi per bando farete dedurre a notizia di tutti acciò non si possi da alcuno allegare ignoranza, et me vi offero. Casteldelci 9 luglio 1640. Al piacer vostro Girolamo Grimaldi vice legato.

Di fuora: al molto magnifico mio amatissimo il podestà di Casteldelci.

Die 15 iulii 1640. Relata di pubblicazione: Ioannes Sanctes piazzaro, Bald..s Marsilius podestà, presenti Angelus Hipoliti, Nicolaus q. Bartolomei alias il Veneziano.

Copia

Adì 16 marzo 1647

Commissario. Doppo essersi veduto, ben considerato quanto cotesta provincia addimanda con il suo qui accluso memoriale circa lo smettere il parlamento che si fa tre volte l'anno in cotesta città dalli deputatti et uomini de luoghi di essa, et anco la rellazione sopra ciò fatta dal commissario Azzio vostro antecessore, si è risoluto per oviare alle spese che per tall'occa-

sione si fanno ben grosse inutili che in avvenire non si facciano più tali parlamenti ordinari, ma perché le cose pubbliche per questo non 76r patiscino quando si presenterà a voi e vostri successori occasione di preporre negozio al quale ci abbiano interesse tutte le comunità della provincia, ne scriverete qua che ve si darà licenza di convocare chi rappresenterà le meddesime comunità secondo le occasioni che occorrerà, e senza licenza non darete in ciò altra spesa alle meddesime comunità. E per esecuzione di questa mia risoluzione farete dedurre questa a notizia di tutti e registrare a libri soliti. Il cardinale Cibo per l'esecuzione.
Pesaro alli 29 febbraio 1647. Antonio Battaglini.

Decretum visitat[ionis]

Illustrissimus et reverendissimus dominus cardinalis Cibus legatus.

Omnes detenti in quibuscumque carceribus civitatum et aliorum locorum huius legationis pro debito mere civili a scutis decem infra, facta obligatione per ipsos de sese constituendo in eisdem carceribus in quibus ad presens reperiuntur et inquisit. post factum ..pifaniæ proximo vent. sub pena debiti pro quo detinentur & et a scutis decem supra data cautione de sese constituendo ut supra in honorem festivitatis domini nostri Iesu Christi relaxat. gratis, et interim ad suos iudices qui eos expediant.

Nullus imposterum intra dictum tempus realiter nec personaliter molestari nec carcerari possit pro debito mere civili nisi pro mandato suspicionis fugæ summa. scut. viginti quinque ascendentibus nisi per eundem eminentissimum et reverendissimum dominum cardinalem, et

Omnes habentes mandatum seu decreta de relaxando in civibus 76v gratis rellaxentur.

Et quatenus uxores vel alie mulieres reperiantur in fideiussores visit. ... omnes defect. mulier.. Cardinalis Cibus legatus.
Datum Pisauri die 15 decembris 1646. G. Floridus cancellarius.

Illustrissimo e reverendissimo signore

Fra Raimondo d'Essi domenicano vicario della Madonna di Casteldelci, umilissimo servo di vostra eccellenza, espone come vien daneggiato nelle terre possessioni della Madonna delle Grazie di detto castello sogetto all'eminenza vostra et altre volte fatto proibizione da suoi antecessori, ma ora, posto in oblivione il bando e pena che v'era, le stesse terre e possessioni vengono ad essere assai daneggiate, supplica l'oratore di nuovo ordine al podestà o altro che sia di detto luogo che si ponghi rimedio acciò la chiesa possi godere il suo libero, riconoscendo il tutto dalla benignità di vostra eminenza. Quam Deus &

Il cardinale Cibo legato

Podestà. Acciò in avvenire li beni della chiesa della Madonna delle Grazie di cotesto territorio siano riguardate e non danneggiate come s'asserisce nell'accluso memoriale di fra Raimondo d'Essi domenicano vicario nel convento di detta chiesa, farete per publico bando notificare a tutti che oltre la pena che vi è imposta dallo statuto 77r incorrerà anco, chi

daneggerà quelli con bestie minute, in pena di un paolo per ciascuna e ciascuna volta che sarà trovato dar danno, et in pena di paoli doi per bestia grossa, da duplicarsi tal pena se il danno sarà comesso in tempo di notte; alle quali pene proverete voi con i dovuti rigori di giustizia con chi sarà trovato che con dette bestie nel modo sudetto darà danno, d'applicarsi per la metà alla reverenda camera, un quarto all'accusatore e l'altro all'esecutore. Così eseguirete. Pesaro 22 maggio 1647.

Il cardinale Cibo legato.

Foris: al podestà di Casteldelci.

9 iunii 1647. *Pubblicato da Ioannes Sanctum piazzaro, Antonius Men.. podestà.*

Il cardinale Cibo legato

Commissario. Avendo io presentito che gl'attuari et altri notari nelle cause che si fanno a tribunali di questa legazione si concedono boletini esecutivi in virtù delle sentenze de giudici senza sottoscrizione de medesimi giudici, e volendo io provvedere ad ogni inconveniente che ne possi succedere in avvenire, con la presente v'incarico che proibiate a tutti li attuari e cancellieri delle cause che non diano boletini alle parti che non siano sottoscritti di propria mano del giudice della causa che gratis doverà sottoscrivere. Così eseguirete 77v voi e farete sapere agl'ufficiali della provincia che eseguischino anco loro e registrano la presente a perpetua memoria. Pesaro li 13 giugno 1647. Il cardinal Cibo.

Il cardinal Cibo &

Commissario. Essendomi stato rappresentato i disordini che giornalmente nascono in pregiudizio del publico e privato dal non darsi da vicari, capitani, malefizi e bargelli delle città e luoghi di questa legazione, nell'ingresso de loro offizi, sigurtà di stare a sindacato in forma, perché molte volte, non ritrovando nel fine chi gli la faccia, se ne partono senza stare al sindacato; e volendo io provvedere a quest'inconvenienti, risolvo che in avvenire non s'ametta alcuno di detti ufficiali all'offizio se prima non averanno dato sigurtà sudetta di stare al sindacato sotto pena a i magistrati, sindici delle comunità, massari o altri ufficiali a quali aspetta d'ametterli d'esser tenuti del proprio a quel che fossero condannati da i sindacatori. Doverete voi dunque per bando far publicare questa risoluzione a fin che non possa pretendersi ignoranza da chi si sia, et a perpetua memoria registrar la presente e il bando e riporto della pubblicazione d'esso a libri soliti, e l'istesso farete intendere agl'ufficiali di cotesta provincia, dandomi avviso di così 78r aver eseguito. Pesaro li 28 maggio 1647. Il cardinal Cibo legato.

Pubblicato da Ioannes Petrus piazzaro d'ordine del podestà notaio Antonius N...

Il cardinale Cibo legato

Commissario. Intendo io che i debitori carcerati, ben che amessi al miserabile beneficio della cessione de beni, sono nondimeno tratennuti nelle carceri col pretesto di pagamenti di pretese mercedi de giudici, notari, sbirri et altri, né pa-

rendo ciò ragionevole, ho risoluto di provvedere all'indennità di questi poverelli col presente ordine, col quale comando che quando li suddetti sono amessi a tal beneficio, adempito che averanno la forma del rescritto e costituzione, non possono essere in modo alcuno ritenuti nelle carceri coi pretesti delle mercedi suddette et anche di pagamento de capi soldi, ma debbano essere rilasciati gratis quo ad omnia & senza gravarli di spesa alcuna ben che piccola. In questa conformità dunque voi osserverete in avvenire e così dovranno fare i vostri successori e l'istesso farete intendere agl'officiali di questa provincia, facendo intanto registrar la presente a libri soliti a perpetua memoria, dandomi avviso di così aver eseguito. Pesaro li 13 giugno 1647. Il cardinale Cibo legato &.

78v **Il cardinale Costaguti legato**

Podestà. L'istanza che vien fatta dagl'uomini di codesto luogo con l'incluso memoriale pare assai ragionevole, e però farete sapere a Nicolò Mastini che faccia fare la serratura al prato menzionato, e quando non la faccia fare voi non astringerete li danni danti in quello alle pene espresse nella grazia che li fece l'eminentissimo signor cardinale Grimaldo allora qua vice legato, ma alla pena solamente che viene imposta dallo statuto del luogo, che così è di mia mente. Pesaro 26 aprile 1652. Cardinale Costaguti.
A tergo: al podestà di Casteldelci.

Eminentissimo e reverendissimo signore
Antonio d'Ascanio da Casteldelce umilissimo servo di vostra eccellenza reverentemente narra che del mese di ottobre dell'anno passato come vergaro condusse una quantità di pecore, capre e cavalle dal detto luogo, come con alcune che le furono consegnate sotto la sua vergaria da Felice di Danielle da Monte Boaggine e da Andrea di Cristoforo per farle pascolare in quello di Ca Barbio stato del serenissimo di Toscana, non essendo possibile per l'oridenza dell'inverno che potessero svernarsi nell'estremità di 79r quei monti, et avendo quelle ricondotte nel suo luogo a maggio prossimo ecetto che alcuni agnelli nati in detto luogo di Casteldelci, Monte Boaggine e Caparbio, venduti per pagare gl'erbaggi e vitto de pastori conforme al solito per essere bestie affidati dalle dogane, e che è sempre stato permesso a vergari et agl'affidati condurre tali bestiami per svernarli dove gl'è parso, ancor che sia stato alieno come del signor duca di Parma et altri principi. Ora l'oratore vien molestato dal commissario di Montefeltro e da dazieri di detto luogo sotto pretesto che egli abbia estratto da detto luogo le suddette bestie senza licenza, che perciò anco ha inteso esser multato, il che non è mai stato solito da detti vergari addimandar tal licenza, ma solamente conforme alli bandi dare in nota gl'agnelli che riconducano alle loro case per vendere alli macellari, sicome è stato fatto dalli detti Felice et Antonio suddetti e dall'oratore. Per tanto ricorre umilmente all'eminenza vostra acciò si degni restar servita d'ordinare che tanto l'oratore e suoi compagni non siano per tal causa molestati et ancor farli grazia della multa quando vi fosse, non avendo punto trasgredito et avendo

pagato l'affida alli luoghi dove sono stati et abitano. Il che &
Quam Deus &
Commissarius Montis Feretri vocatis vocandis presertim su-
bappaltatori narratorum veritatem diligenter inquirat et no-
bis referat. C. cardinalis Vidman. Urbini 19 augusti 1652. F.
Floridus.

79v Attentis narratis et relatione mandamus non molestari. C.
cardinalis Vidmannus. Urbini 27 septembris 1652. Aeneas ...

In Dei nomine amen. Hec est copia sive transumptum quarundam litte-
rarum olim obtentorum ad favorem serenissimi ultimi ducis Urbini a
Sacra congregatione eminentissimorum et reverendissimorum domi-
norum cardinalium registrarum in volumine decretorum existentium in
civitate Sancti Leonis et ad car. d. libri 297 exemplatarum per me no-
tarium infrascriptum ad instantiam magnifice universitatis Castri
Illicis mediante persona Ioannis Philippi Fracassæ de eodem Castri
Illicis & quarum tenor est qui sequitur.

Exemplum litterarum obtentorum ad favorem serenissimi domini no-
stri Urbini ducis a sacra congregazione illustrissimorum et R. R. D. D.
cardinalium Concilii (Tridentini) directarum perillustri et reveren-
dissimo domino archiepiscopo Sarsinatensi, illique presentatarum per
me Tiberium Rainaldum durantinum vicarium Montis Gelli pro sere-
nissimo predicto die 26 mensis iulii 1612 sub rogitu domini Ioannis
Bactistæ Guidi notarii publici Rontagnani in arce (Ceuli) presentibus
domino Marino Cionino et Laurentio sanctis Gatti de Monte Gello testi-
bus & est infrascripti tenoris videlicet.

Reverendissime domine uti frater presbiteri et aliæ personæ
ecclesiasticæ creditores ubi ... creditores laicos action. insti-
tuant conveniri eos adhibere in foro laicali ... iuris est. Quare
80r ne in loco Montis Gelli istius diocesis secus observetur
amplitudinis sue partes erunt curare nulloque pacto permit-
tere ut laici in alio quam proprio foro ubi rei fuerint conve-
niantur sicut ... iurisdictionem tamen episcopos decet ita il-
lius pretextu secularium iudicum iurisdictionem turbare aut
inventare inniquum esset et a sacrorum canonum modera-
tione alienissimum. Hec amplitudine tue pro tuo munere si-
gnificari mand. sacra congregatio cardinalium Concilii
Tridentini interpretum ut quid unquam transgrediatur et il-
lustrissimorum patrum ... (proici) ac debet firmiter ... Deus
amplitudinem tuam incolumem servet. Rome die 25 iulii anno
MDDCXII. Amplitudini tue reverendissime uti frater episcopo
Sarsinatensi.

Sequuntur in dicto libro et eadem pagina ut infra videlicet.
Il signor Emilio ottenne in Roma la copia della lettera della
congregazione del concilio scritta al vescovo di Sarsina per-
ché lasci andare i preti al foro de i laici quando sono conve-
nuti da loro e per essere assai favorevole alla giurisdizione di
sua altezza hanno risoluto questi miei (signori) che io conse-
gni qui la copia venuta da Roma et a vostra signoria ne mandi
un'altra perché mediate la facci registrare alli libri di cotesti
tribunali e si conservi anco costì ad perpetuam rei
memoriam. Però facci che il tutto sia eseguito e dia avviso
della ricevuta, baciandoli perfine le mani. D'Urbino li 24
agosto 1652. Di vostra signoria illustre signor Tarquinio
Urbani.

A tergo: al molto magnifico signor mio il signor vicario di Monte Gello.

Et quia sopradicta omnia ego Petrus Antonius 80v Angelinus a S. Costantio inveni scripta et registrata in libro in cancelleria Montis Gelli esistenti ad c. 200 et 201 et de suo originali per alium mihi fuit exemplatum et colationatum salvo tamen & ideo hic me subscripsi solitoque meo signo signavi requisitus. In fidem &

Et ego Ioannes Baptista Diduccius cancellarius & Et quia ego Ioannes Baptista Rengus a civitate S. Leonis notarius publicus feretranus utraque auctoritate predicta omnia exemplavi prout iacebant et iacent in suo originali predicto nihil addendo vel minuendo quod sensum mutet vel variet intellectum nisi forsitan sillabam aut punctum errore facti et lapsu pinnæ et non vitio & et facta colatione concordare inveni, ideo & hac die 4 februarii 1652.

81r Al nome di Dio amen. Nell'anno del Signore 1653

**Tassa delle mercedi per gl'officiali
nella podestaria di Casteldelci e anessi**

Stima per prodotta di qualsivoglia scrittura publica o privata, libello, escezzioni, capitoli et interrogatori, bolognini doi dico	bol.	2
Per qualsivoglia atto, protesta o istanza che si scriva alli atti bol. doi	bol.	2
Per ciascuna replica o risposta bol. uno	bol.	1
Per contumacia accusata un bol.	bol.	1
Per pronuntia di rivocazione de precetti o sequestri	bol.	4
Per termine inconfesso senza sigurtà bol. doi	bol.	2
Per termine inconfesso con sigurtà bol. quattro	bol.	4
Per qualsivoglia precetto, sequestro non registrato alli atti bol. doi	bol.	2
Ma registrato nelli atti con la relazione dell'esecuzione del balivo bol. quattro	bol.	4
Per intimazione di qualsivoglia atto oltre la copia	bol.	2
Per disdetta di compagnia d'offizio o censo, intimazione, atto e riporto in tutto	bol.	14
Per ciascun testimonio esaminato sopra capitoli et interrogatori anche per lettere sussidiali bol. tre	bol.	3
Per qualsivoglia lettera sussidiale bol. quattro	bol.	4
Per risposte alle posizioni e preparatori quatrini quattro per posta da pagarsi tanto da chi risponde quanto da chi fa rispondere	bol.	0.4
81v Per sentenza diffinitiva grossi doi	bol.	7
Per ciascun mandato esecutivo bol. quattro	bol.	4
Per qualsivoglia riporto di tenute de stabili grossi cinque con obligo di dare alla parte copia in publica forma se la vorà senza altra mercede	bol.	17.3
Per qualsivoglia altro riporto di esecuzione consumata sopra mobili bol. doi	bol.	2
Per atto, pronunza e mandato de subastando	bol.	16
Per qualsivoglia citatoria ad valvas e per addizione d'eredità bol. quindecim	bol.	15
Per riporto di stime bol. doi, per l'estratto in publica forma secondo quello si dirà per gl'altri instrumenti	bol.	2
Per riporto di ciascheduna subastazione bol. doi	bol.	2
Per qualsivoglia agiudicazione de mobili al più		

offerente, con la copia in publica forma secondo si dirà degl'instrumenti	
Per rogito de mandati di procura che si scrivono nelli atti bol. doi	bol. 2
Per l'estratto in publica forma bol. quindecim	bol. 15
Per rogito di sigurtà negl'atti bol. quattro	bol. 4
E per l'estratto in publica forma a chi lo vorà secondo quello si dirà per gl'instrumenti	
Per rogito di qualsivoglia deposito bol. sei, e per l'estratto in publica forma come per gl'instrumenti	bol. 6
Per cassatura di sigurtà e de termini inconfessi bol. trebol.	3
Per qualsivoglia relazione da farsi all'eminetissimo legato 82r padrone o sua eminentissima udienza si civile come criminale per la comunità e per altri che fossero più persone con la lettera in tutto grossi quattro	bol. 14
Per qualsivoglia instrumento di tutela, cura et attoria con sigurtà o senza e con il rogito grossi quattro	bol. 14
Per copia di qualsivoglia scrittura et atto bol. doi per carta	bol. 2
Per copia de processi si civili come criminali, offensivi, repetitivi e deffensivi per una sol persona o due bol. doi per carta	bol. 2
Ma per tre e più persone bol. quattro per carta, qual copia non si faccia in forma d'originali e facendosi non si abbia a pagare se non per copia e senza il consenso della parte che addimandarà tal copie	bol. 4
Per qualsivoglia interposizione di decreto agl'instrumenti nel palazzo grossi doi	bol. 7
E fuori di palazzo grossi quattro	bol. 14
Per qualsivoglia acceso alle differenze nel castello	bol. 17
Per il contado bol. trentacinque	bol. 35
Per gl'inventari nel castello grossi dieci	bol. 35
E per il contado grossi venti	bol. 70
Per acceso a posessi dentro il castello grossi cinque	bol. 17.[3]
Per il contado grossi dieci	bol. 35
Per l'estratto in publica forma quello si dirà per gl'instrumenti	
La rata de capisoldi si diano conforme al solito et uso antico per non essere provisionato il podestà se non di lire cinque al mese di sua mercede come cancelliere della comunità	
Per suspecto di fuga col giuramento e suo mandato 82v bol. sei	bol. 6
Per sottoscrizione de mandati della comunità con debitori d'essa di colette, dazi e sali ancor che fossero più persone in una c.edolabol. doi	bol. 2
Per compromesso fatto alli atti grossi doi in tutto	bol. 7
Per interposizione d'appellazione con risposte d'apostoli con copia grossi doi	bol. 7
Per tassare le spese fatte in giudizio con formazione del tassatore con l'autentico bol. quattordici	bol. 14
Per rilascio di ciaschedun carcerato bol. doi	bol. 2
Per rogito di relazione di cittazione in udienza alla corte romana o d'inibizione di qualsiasi sorte ancor	

che comprendessero più persone bol. sette bol. 7
Per giuramento decisivo o supletorio bol. doi bol. 2

Danno dato

Per casatura di ciascuna acusa di danno dato con la
concordia bol. uno bol. 1
E senza concordia bol. dieci bol. 10
Per ricondotta de bestiami all'offizio sì per il danno
dato come per altra causa un bol. al giorno per bestia
minuta bol. 1
Per bestia grossa e ciascuna d'esse un grosso al
giorno, e restando la notte duplichì la mercede anco
delle minute conforme al solito bol. 3.3

Instrumenti

Per rogito di qualsivoglia instrumento di compagnia
d'officio bol. quattordici bol. 14
83r Per rogito di qualsivoglia altro instrumento bol. 7
Per estrazione in publica forma d'instrumenti
da dieci lire in giù bol. sette bol. 7
Da diece sino a venticinque bol. dieci bol. 10
Da 25 sino a 50 bol. dodeci bol. 12
Da 50 sino a 75 bol. quindecim bol. 15
Da 75 sino a 100 bol. venti bol. 20
Da 100 sino a 200 bol. trenta bol. 30
Da 200 sino a 500 bol. quaranta bol. 40
Da 500 sino a mille bol. cinquanta bol. 50
Da mille sino a qualsivoglia somma grossi venti bol. 70
Per estrazione in publica forma di testamento,
codicillo o altra ultima volontà, instrumento di dote,
di donazione, inventario, di sentenze di stima e
divisione fatta dagl'uomini eletti dal giudice o dalle
parti la metà più delle sopra tassate.

Per cassatura d'instrumento

Sino a scudi 25 bol. tre bol. 3
da 25 a 50 bol. quattro bol. 4
da 50 a 100 bol. sei bol. 6
da 100 a 150 bol. otto bol. 8
da 150 a 200 bol. dodeci bol. 12
da 200 in su bol. quindecim bol. 15

Tassa per li piazzari

Per ciascuna cittazione nel castello quatrini quattro bol. 0.4
Per mezzo miglio un bol. bol. 1
Per un miglio e più bol. doi bol. 2
Per ciascuna cittazione in udienza bol. tre bol. 3
83v Per ciascuna subastazione bol. uno bol. 1
Per esecuzione di qualsivoglia mandato esecutivo bol. 2
Per esecuzione di colte, sali, dazi, esecuzione di
monte di pietà bol. 1
Per acceso a possessi col giudice grossi uno bol. 3.3
Per esecuzione de precetti, sequestri et intimazioni
dentro il castello bol. 1
fuori del castello bol. doi bol. 2
Per prigionia civile come criminale sino a giorni 20
un bol. al giorno e da quattro in su non possi
pretender altro bol. 1
Per scarcerazione di ciaschedun carcerato bol. tre bol. 3

Dove si tratta di scudo s'intenda di grossi venti per scudo e non di paoli dieci
Dove si tratta di bolognini s'intenda di quatrini sette per bolognino, con levare l'abuso delle crazie in luogo di bolognini.

Eminentissimo e reverendissimo signore

La comunità et uomini di Castedelce devotissimi oratori di vostra eminenza gl'espongono come da poco tempo in qua sono state alterate di maniera le tasse del suo foro e podestaria dalli passati uffiziali che non solo eccedono ogni consuetudine antica e disposizione statutaria, ma ne riconosce buona parte della sua rovina dall'asserzioni fatte dalli medesimi. Però si è risoluto ricorrere alla benignità di vostra eminenza con presentarle l'acclusa tassa cavata dalle costituzioni e statuti antichi et osservazioni de vicini non corotti e pregarla con ogni umiltà genuflessa farli **84r** grazia di confermarla e concordare sotto quelle pene che più le piacerà la sua osservanza, e che non solo sia registrata a libri delli statuti, ma che li uffiziali per tempo la devano tenere esposta a publica vista in una tavoletta da farsi dalla comunità acciò la povera oratrice sia dalla prudenza di vostra eccellenza sollevata da tante estorsioni che giornalmente le vengono fatte. Che il tutto & Quam Deus &

Attentis narratis et relatione taxam suprascriptam approbamus et omnino observari mandamus. C. cardinalis Vidman. Pisauri 23 ianuarii 1654. Pompeus Maffeus. Loco † eminentissimi sigilli.

Per copia conforme: notaio Iacobus Paulus gradariensis, praetor

84v Copia

Eminentissimo e reverendissimo signore

Possedendo Francesco Fazzini et i Genghi d'Urbino umilissimi servi di vostra eminenza i pascoli e Montagna di Castedelce descritto nella donazione fatta di esse dal già signor duca d'Urbino Francesco Maria della Rovore p... a Girolamo Genga e noi sucessori con dogana e facoltà di disporre come in detta donazione appare. Affittorono gl'esponenti detti pascoli ad un tal caporale Santino Ercolani dal medesimo luogo di Castedelce, il quale affidò le bestie di Lazzaro dalle Balze, et esso Lazzaro usando dett'affida le mandò alli pascoli e non sapendosi forse che fossero state affidate furono dette bestie ricondotte come è solito farsi le ritrovate a dar danno. Ma il podestà di quel tempo, veduti li privilegi de Genghi, fece restituire le medesime bestie senza pagamento di sorte alcuna, ma perché non cassò la nota della ricondotta, ritrovata questa essere acesa dal dottor Brotani che essercita la pretura presentemente, senza voler sentire le ragioni e privilegi datoli, ha sforzato detto Lazzaro affidato a pagare trentacinque paoli. E perché tutto ciò risulta in pregiudizio de i sopradetti, che vengono pregiudicati ne i privilegi e facoltà loro sopra dette montagne e pascoli, fanno umilissimo ricorso alla somma benignità et incorrotta giustizia dell'eminenza vostra supplicandola a degnarsi ordinare al medesimo dottore Brotani che secondo il solito restitu85risca al suddetto Lazzaro affidato li

paoli 35 fatteli indebitamente pagare. Che il tutto & Quam Deus
&
Attentis narratis indebite ablata restitui et solitum omnino
servari mandamus. A. cardinalis Homodeus legatus. Urbini 23
augusti 1656. F. Fabrus.

Editto

Taglia contro Santino Ercolani da Casteldelce

Il cardinale Homodei legato

E' stato così enorme e detestabile il delitto dell'omicidio comesso da Santino Ercolani da Casteldelce con aiuto e complicità di Giovanni Fracassa di lui nipote e con archibugiate e pugnalate in strada pubblica e crassazione in persona di Pier Francesco Maria Cenmi da Mondavio, podestà del medesimo luogo di Casteldelce, per causa d'offizio e mentre l'istesso podestà veniva da noi a dar parte d'alcuni altri misfatti comessi dal medesimo Ercolani e per tutte l'altre qualità che sommanente l'aggravano, che abbiamo stimato debito di buon governo di farne ogni dimostrazione per far conoscere al suddetto Santino il suo temmerario **85v** errore e per esempio d'altri acciò che abbiano ad astenersi da simili eccessi. Onde col presente nostro editto prima ordiniamo e decretiamo che il suddetto Santino, come quello è stato principale nell'omicidio suddetto e come tale già bandito e capitalmente condannato, non possa né debba in modo alcuno godere del beneficio de bandi pubblicati a favore di quelli che dessero vivo o morto in poter della corte alcun bandito capitale ancor che egli desse in uno di detti modi o facesse capitare nelle forze della corte altri banditi e specialmente il Fracassa che è stato in sua compagnia a commettere l'istesso omicidio per il quale esso Fracassa ancora si trova con lui capitalmente condannato; e per di più imponiamo taglia al suddetto Santino Ercolani e promettiamo ducento scudi a quello che nel termine di due mesi dal giorno della pubblicazione del presente lo darà vivo in potere della nostra corte e di più la remissione di se medesimo se sarà bandito per simile et anche per qualsivoglia altro delitto e di un altro bandito dell'istessa qualità a sua elezione e non essendo bandito di due altri banditi come sopra parimente a sua elezione, e se lo darà morto almeno con la testa di esso Santino scudi cento e la remissione di se medesimo se sarà bandito e di un altro come sopra si è detto e se non sarà bandito di due altri come sopra banditi per qualsivoglia delitto a sua elezione, quali denari se li **86r** faranno da noi con effetto sborsare adempito rispettivamente quanto di sopra.

Et acciò che questa nostra deliberazione, decreto e dichiarazione passi a notizia di tutti, vogliamo e comandiamo che il presente editto sia pubblicato per bando et affisso a i luoghi soliti di tutte le città, terre e luoghi di questa nostra legazione e registrato alli libri delle cancellerie de tribunali a perpetua memoria. Pesaro il primo gennaio 1657. Il cardinale Homodei legato. In Pesaro appresso Gio. Paolo Gotti stampator camerale 1657.

Masino Faberi podestà

Die 28 januari 1657. Publicato dal piazzaro Gio. Francesco d'ordine del notaio Masino Faberi, podestà

Il cardinale Delci legato

Commissario. Avendo l'eminentissimo signor cardinale Homodei mio antecessore per le cause espresse nella lettera del primo gennaio 1657 unito all'ufficio e podestaria della Penna quello di Casteldelce e suoi anessi, con levare da questo il podestà e concedere tutta la giurisdizione che essercitava all'altro sodetto della Penna, et essendosi con l'esperienza conosciuto esser di gran pregiudizio 86v alla giustizia che in quel castello non vi dimori qualche ufficiale che possa oviare a contrabandi per essere situato ne confini d'altri prencipi e che nell'accidenti che succedono sia pronto a rimuovere de nuovi, e perché anche scorrendo tra la Penna e Casteldelce il fiume Sonatello che ingrossandosi tall'ora e massime ne tempi d'inverno impedisce il transito et in conseguenza al podestà della Penna il trasferirsi a Casteldelce, come fu determinato ch'egli dovesse un giorno della settimana. Onde per questi et altri motivi e per istanze replicate che mi sono state fatte dall'istesso publico et uomini di Casteldelce ho stabilito che in esso debba nell'avvenire dimorarvi un notaro col tittolo di vicario e con la giurisdizione di conoscere tutte le cause del suddetto castello e suoi anessi, nella maniera appunto che facevano prima della smembrazione e suppressione dell'ufficio i podestà in quel luogo, ecettuando però le cause capitali e nelle quali per legge, statuto, decreti, bandi generali e costituzione apostolica s'impone la pena della vita, nelle quali non voglio che il sudetto vicario possi ingerirsene, ma che spettino alli podestà della Penna a quei doveranno subito darne parte i vicari di Casteldelce che dovranno, quando tardasse per qualche accidente a mandarvi il podestà della Penna a riconoscere i cadaveri, fratture et altri corpi di delitti, verificarli e fare 87r anche i precetti di non offendere. Determino inoltre che dal podestà della Penna si debba pagare degl'emolumenti e provisioni del suo ufficio al suddetto vicario paoli sette al mese ogni doi mesi maturatamente e che altro non possi pretendere da quello che riceve il podestà sudetto, tanto da Casteldelce quanto da ogni altro luogo sogetto a lui o all'istesso vicario, rimanendo nel resto nella sua forma in tutte le sue parti la sudetta lettera del primo gennaio del signor cardinale Homodei. Et ad effetto che questa mia risoluzione venga a notizia d'ogni uno e sia perpetuamente in ogni puntualità osservata la farete registrare a libri soliti, dandomene poi avviso. Pesaro 17 aprile 1659. Il cardinale Delci legato.

Il cardinale Cybo legato

Commisario. Col bando che da me fu iniatovi e che di mio ordine avete fatto pubblicare sopra l'estrazione di bestie da macello da questa legazione non intesi di proibire agl'abitatori d'essa che non potessero condurle ne luoghi del marchesato di Sant'Agata. Onde rispetto a questi permetterete che le possino estrarre nel modo come s'è osservato per l'adietro prima della pubblicazione di detto bando, e farete partecipe di questa mia dichiarazione tutti gl'altri ufficiali della provincia acciò

questi ancora si conformino con essa, che così è di mia volontà. Urbino li 4 luglio 1648. Il cardinal Cybo legato.

87v

Il cardinale Delci legato

Commissario. Sono così frequenti l'occasioni che si danno di acc... nelle sentenze le nullità che si comettano nel servarsi con li rei li termini contumaciali, che per togliere ogni giusta ragione di ritardare contro di loro l'essecuzioni delle sentenze medesime quando cadono in potere della corte si è stimato ispediente d'ordinare a ciascun giudice della legazione che sia tenuto di trasmettere qua in udienza le copie degl'atti contumaciali in publica forma di tutte le sentenze ch'alla giornata darà nel suo tribunale colle pene di vita e galera. E perché non sia mai per l'avvenire trascurata l'osservanza di questa regula et ordine, si dichiara che contravenendosi s'incorra da medesimi giudici nella privazione dell'offizio et altre pene a mio arbitrio e de miei successori. E però si vuole che si tenga affissa copia di questa lettera in luogo opportuno della cancelleria e registri ancora a libri soliti, perché i successori non possano allegare ignoranza i quali doveranno eseguire le loro parti nella conformità sudetta come farete ancor voi, partecipando questa mia a tutti gl'uffiziali di codesta provincia per il medesimo effetto dandomi poi aviso della ricevuta della presente. Pesaro 17 giugno 1660, e manadarete copia di questa lettera anche al podestà 88r di Sant'Agata per il medesimo effetto. Il cardinale Delci legato.
Foris: Al commissario di Monte Feltro, San Leo.

Il cardinale Delci legato

Commissario. Fatta la dovuta reflissione sopra l'istanza che fanno la comunità et uomini di Casteldelci con l'anesso memoriale rispetto alle bolette che devono farsi per l'estrazione de bestiami et animali o da voi o dal vicario di quel luogo, per non incomodare i popoli né gravarli di maggior disaggi e spese, et in osservanza ancora de privilegi già concesseli da signori duchi, si andrebbe pensando di risolvere che voi faceste quelle dell'estrazioni delle fiere a forastieri alli quali voi o il vostro cancelliere sarete assistenti, e l'altre agl'uomini suddetti si spediscono dal vicario in conformità de suddetti privilegi. Prima di stabilire si è risoluto darvene questa parte perché se averete cosa rilevante incontrario me ne darete aviso come dovrà fare ancora il medesimo vicario, al quale per tal'effetto partecchiate questa mia lettera e gl'inviarete il memoriale con la copia de privilegi anessi che lui mi dovrà rimettere. Pesaro il primo giugno 1660. Il cardinale Delci legato.
Foris: al commissario di Monte Feltro, San Leo.

88v

Il cardinale Delci legato

Commissario. Concorro che trasmettendo di nuovo copia alli podestà, vicari et altri uffiziali di cotesta provincia l'ordine mio dato li 7 novembre 1658 sopra la notificazione da farsi a commissari per tempo de delitti che si comettano, in conformità del decreto fatto al tempo de già signori duchi fin dalli 13 settembre 1569, approvato dal prencipe li 13 gennaio 1622 e

stato poi confermato dai signori cardinali Caffarelli li 26 luglio 1641 e Pio li 21 giugno 1655, facciate loro sapere che non manchino d'osservarlo puntualmente in tutte le sue parti, che tale è il mio sentimento. Urbino li 14 luglio 1660. Il cardinale Delci legato.

Foris: al commissario di Monte Feltrò.

Il cardinale Delci legato

Commissario. Afinché gl'uffiziali di questa legazione possano inviare in udienza li som[m]ari de processi criminali con i dovuti requisiti e senza mancamenti e scusa d'essi, vi si mandano gl'anessi fogli d'avvertimenti fatti per tall'effetto stampare, quali da voi e da codesto potestà, sucessori e dell'uno e dell'altro si dovranno puntualmente osservare sotto pena della privazione dell'uffizio e d'altre pene a mio arbitrio e de miei sucessori. Che però farete registrare questa mia lettera assieme con i suddetti avvertimenti a libri soliti della cancelleria a perpetua memoria, 89r distribuendo tali fogli e copia di detta lettera a tutti gl'uffiziali di codesta provincia perché in conformità eseguischino ancor loro, dandoci avviso di così aver eseguito ancor voi. Pesaro 29 gennaio 1661. Il cardinale Delci legato.

Commissario di Monte Feltrò. Gio. Domenico Simonelli commissario.

Avvertimenti per mandare i sommari in udienza

Primo siano composti con le precise parole sostanziali del querelante, de testimoni e de rei secondo che essi medesimi le proferiscono e non altre parole secondo il sentimento di chi fa i sommari.

2° Non si faccia relazione da un testimonio all'altro quando sono più testimoni che depongono l'istesso con dire Petrus Antonii deponit idem, ma si sommari la deposizione di ciaschedun testimonio acciò si veda se siano veramente contesti.

3° Né si tralasci di sommariare la deposizione d'alcun testimonio o correo ancor che al sommarista non paresse necessario.

4° Se alcuno de correi suddetto o testimoni fosse stato relassato con sigurtà o assoluto o condannato se ne faccia esplicita menzione e si ponga nel sommario come sopra la sostanza de suoi essamini o costituiti.

5° Si mandi con l'istesso sommario copia delle fedì prodotte dal fisco et anche dalle parti nel processo deffensivo e dell'informazioni offensive o deffensive prodotte o date al giudice.

6° Si noti nel sommario il giorno dell'essamine del reo e di ciascun testimonio acciò le deposizioni che talvolta contengono il giorno del delitto per relazione, cioè oggi otto giorni ovvero 89v domenica fecero fecero quindici di e simili, possono riferirsi al giorno preciso e certo, aggiungendo anche l'età de testimoni acciò si possa fare quella considerazione che si deve sopra il detto di essi.

7° Doverà il giudice prima di mandare il sommario collazionarlo col processo originale perché fra essi non sia alcuna diversità e sottoscrivere poi il medesimo sommario col espressione d'averlo collazionato.

8° In foglio separato si mandi il voto per la risoluzione della causa con le ragioni.

Io Baptista Felicius vicarius

Il cardinale Delci legato

Commissario. Monsignor Tani, secretario della sacra congregazione De bono regimine, con sua lettera delli 23 caduto mi avisa che è mente della santità di nostro signore di costituire un agente generale per i negozi delle comunità di questo stato in conformità di quel tanto che altre volte è stato motivato, parendo che possi esserli di molto solievo un simile ministro, e perché non se li acresca spesa ha ordinato che se li assegna per sua provisione scudi 150 delli che il medesimo stato paga per utensili della soldatesca di Ferrara. Volendo in oltre l'eminrentissimo signor cardinale Ghigi 90r mio che da me di tutto ciò se ne faccia partecipe chi rapresenta i publici de i luoghi del medesimo stato, con proibizione espressa di non pagare in corte a Roma stipendio per agenti e procuratori ad alcuno già che l'agente da eleggersi suplirà a tutto, voi dunque al ricever di questa mia farete sapere quanto sopra alli magistrati et altri rapresentanti le comunità di cotesta provincia, acciò che si dia in tal proposito la puntuale essecuzione alli comandamenti della santità sua e si registri la presente a libri soliti a perpetua memoria, e di così aver esseguito mi darete aviso. Pesaro 30 marzo 1661. Il cardinale Delci legato.

Giovanni Battista Felici vicario copiai.

Il cardinale Delci legato

Commissario. Essendosi conosciuto di quanto pregiudizio riesca tal volta alla giustizia il principiare le cause e processi civili la denuncia di secreto accusatore, ho risoluto che in avvenire non si proceda per qualsivoglia delitto con tale denunzie et acuse di secreta persona, ma sempre nel principio de processi suddetti vi sia l'accusatore certo o la relazione del bargello o d'altri accusatori, overo la denuncia del procuratore fiscale o altri ufiziali. Così dunque doverete voi et il podestà a cui parteciperete questa mia eseguire, come doveranno anco fare 90v i malefizi dove sono in cotesta provincia e suoi e vostri sucessori sotto la pena della privazione dell'offizio et anche anco corporali a mio arbitrio e de miei sucessori, facendo però registrare la presente a libri soliti a perpetua memoria e partecipare a tutti gl'uffiziali della provincia perché così esseguischino ancor loro e darne a me poi di così aver esseguito aviso. Urbino 8 ottobre 1662. Il cardinal Delci legato.

Il cardinale Delci legato

Ordina e commanda che in avvenire tutti li giudici e cancellieri criminali, dato che averanno il giuramento a testimoni quando gl'essaminano, devono scrivere tutto quello vien detto da essi testimoni tanto per il fisco quanto a favore de rei, sotto pena della privazione dell'offizio e d'altre ad arbitrio di sua eminenza, per essere il detto del testimonio indivisibile e come meglio e più amplamente appare nella lettera di sua eminenza

esistente nel filo de bandi et editti di questo tribunale, alla quale & Pesaro li 28 dicembre 1662. Masino Faberi vicario.

91r

Il duca d'Urbino

Commissario. Intendiamo che contro gl'ordini e decreti nostri altre volte publicati si comprano e cavano da forastieri legnami d'ogni sorte del stato nostro e si portano via di fuori senza chiedere licenza alcuna, e che ciò particolarmente si fa nel vicariato di Frontino; però farete venire a voi quel vicario, ve ne informarete, e trovando che sia vero li ordinarate che preveda che per l'avenire detti nostri decreti si osservino e che non se ne lasci cavare alcuna quantità o poco o assai che sia, sì tagliate come da tagliarsi, e preveda con quelli che avessero contravenuto sì del venderli come del comprarli, et il medesimo farete ancora in tutto il resto di cotesta provincia, intendiamo tanto di legne da fuoco come da opera anco venduti a quest'ora, e ci darete poi aviso dell'esecuzione di questa. Di Pesaro il dì 5 gennaio 1561. Ruberto Monal[d]i, Iacobus. Al nostro commissario di Monte Feltro.

Il cardinale Bichi legato

Vicario. Sentendo che dalle comunità di cotesta vostra giurisdizione si tengono i consigli intorno agl'affari publici con gran confusione mentre si fa lecito d'intervenirvi ogni sorte di persona non descritta nel numero de consiglieri, dal che ne risulti non poco pregiudizio agl'interessi che si propongano e trattano ne medesimi consigli, dovrete voi e vostri successori rimuovere 91v in avvenire all'inconveniente con ogni modo e forma migliore, permettendo che v'intervenghino solamente quelli che sono agregati nel numero de consiglieri con far osservar puntualmente il statuto concernente tal particolare acciò i negozi communitativi caminino bene ordinati, conforme si richiede per utile e beneficio publico. Sant'Agata 6 settembre 1664. A. cardinale Bichi legato.
Foris: al vicario di Castedelce.

Il cardinale Bichi legato

Vicario. Qualsisia interesse che da communisti della vostra giurisdizione si proporà in avvenire in consiglio, ordino che si risolvì per voti secreti e non a viva voce come si è praticato sin ora. In questa conformità farete voi et i vostri successori da qui avanti osservare, et ad effetto passi tutto ciò alla debita notizia et abbia il suo adempimento registrarete la presente ne libri publici. Sant'Agata li 6 settembre 1664. Il cardinale Bichi legato.
Foris: al vicario di Castedelci.

92r Molto illustre signore padrone osservantissimo

L'eminentissimo signor cardinale legato padrone m'impone che io l'invii nota distinta della quantità del sale spacciato per tutta questa provincia dal dì che s'è cominciato a spacciare con l'augumento delli baiocchi 41 papali per ogni sacco di libbre 360, in virtù della lettera di sua eminenza spedita li 31 luglio 1664; che però si compiaccia vostra signoria farmi grazia della nota del spacciato in tal conformità sin al presente

giorno nella sua giurisdizione. M'impone parimente sua eminenza che le faccia sapere che li nuovi privilegi concessi a soldati non alterano gl'ordini dati per il pagamento delle gabelle o colette che saranno imposte per debiti pubblici contratti avanti la devoluzione dello stato alla Santa sede o che hanno origine da medesimi, che così dice sua eminenza esser mente della sacra congregazione del Buon governo, e così lei potrà astringere i suoi giurisdizionari qualvolta accaderà; e perché tal ordine resti osservato anco nell'avenire, farà registrare la presente al libro solito, e perfine li bacio affettuosamente le mani. San Leo li 18 settembre 1665. Obligatissimo servitore Andrea Pierpauli commissario.

92v Molto illustre signor mio osservantissimo
Commanda l'eminentissimo signor cardinale legato padrone con lettera delli 16 che mi capita oggi si faccia godere a carcerati per civile il beneficio del decreto della sacra visita comandato da mosignor AC con dare alli medesimi quanto ad altri ritenuti per qualsivoglia causa comodità per queste santissime feste di confessarsi e comunicarsi con le debite circonspezioni e cautele.

In oltre vedrà dall'ingiunta copia di lettera quanto ordina sua eminenza intorno alla caccia; ne procurerà di quella la puntuale osservanza con darmi aviso subito della ricevuta, e resto. San Leo 20 dicembre 1670.

Devotissimo et obligatissimo servo Tomasso Mazza commissario.

Il cardinale Cerri legato

Commissario. Volendo io che si mantenghino le caccie di questa legazione e rimuovere ogni occasione che potesse deteriorarle, inerendo a decreti et ordini già dati in tal proposito dal signor cardinale Homodei mio antecessore, sono venuto in risoluzione che al ricever di questa mia facciate con publico editto proibire che in avenire nesuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione ardisca sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore cacciare o ucellare con cani, ucelli, reti, archibugi o qualsivoglia **93r** altro instrumento, né prendere né amazzare lepri, starne o cottornici in luogo alcuno di cotesta giurisdizione fin che la neve che caderà starà in terra e tante volte deleguandosi tornerà di nuovo e nemeno dalli X di marzo sino a tutto li 15 agosto di ciascun anno, non ostante qualsivoglia licenzia che da me o miei antecessori fosse concessa, che rispetto a detti animali e tempo dichiaro resti sospesa, invalida e di niun valore, sotto pena alli trasgressori in ciascheduno dei suddetti casi e per ciascheduna volta di scudi 25 e tre tratti di corda da darseli in publico, d'applicarsi la pecuniaria un terzo alla reverenda camera apostolica, un terzo all'inventore o accusatore che sarà anco tenuto secreto e creduto con un sol testimonio degno di fede, e l'altro all'essecutore, e d'altre pene ancora ad arbitrio mio e de miei sucessori, secondo la qualità de casi e delle persone; volendo in oltre che si possi provvedere per inquisizione, ex officio et in ogni altro modo migliore alla corte; et acciò che questa mia dichiarazione o decreto abbia il suo pieno effetto, lo farete registrare col bando

alli libri soliti e ne procurarete la puntuale osservanza col castigo de contraventori, mandando copia della presente a ciascun ufficiale di detta provincia acciò che le adempischino puntualmente e ne diano a voi l'avviso della ricevuta di questa e sua esecuzione. Pesaro 16 dicembre 1670. C. cardinale Cerri legato.

Foris: al commissario di Monte Feltrò.

A tergo: al molto illustre signor mio osservantissimo il signor podestà di Casteldelci.

93v

[Bando sulla caccia]

D'ordine dell'eminantissimo e reverendissimo signor cardinale Cerri legato padrone, sì come appare per lettere dirette al signor commissario di Monte Feltrò in data di Pesaro li 16 dicembre 1670, alla quale & Si proibisce a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado o condizione in avvenire l'andare sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore a caccia o ucellare con cani, ucelli, reti, archibugi o con qualsivoglia altro instrumento né prendere né amazzare lepri, starne o cottornici in luogo alcuno del vicariato di Casteldelci finché la neve caderà e starà in terra e tante volte dileguandosi tornerà di nuovo e nemeno dalli dieci del mese di marzo sino a tutto li 15 del mese d'agosto di ciaschedun anno, non ostante qualsivoglia licenza che da sua eminenza o dalli suoi eminentissimi antecessori fosse concessa, e rispetto a detti animali e tempo si dichiara sua eminenza che resti sospesa detta licenza e di niun valore, sotto pena alli trasgressori in ciascheduno delli suddetti casi e ciascheduna volta di scudi 25 e tre tratti di corda da darseli in publico, d'applicarsi la pecuniaria un terzo alla reverenda camera apostolica un terzo all'inventore o accusatore che sarà anco tenuto secreto e creduto con un testimonio degno di fede e l'altro terzo all'essecutore, e d'altre pene ancora ad arbitrio di sua eminenza e delli suoi eminentissimi sucessori, secondo la qualità de casi e delle persone, 94r volendo sua eminenza che si possa provvedere per inquisizione ex officio et in ogni altro modo migliore alla corte. Si esorta pertanto ciascheduno ad obedire perché con li trasgressori si provvederà con ogni rigore, volendo che il presente publicato che sarà alli luoghi soliti legghi ciascheduno come se li fosse personalmente intimato. Dato in Casteldelce questo dì 23 dicembre 1670. P. Bencivenni vicario.

Die 26 decembris 1670. Publicato dal piazzaro Gio. Pietro q. Marco d'ordine del vicario, il notaio Paolo Bencivenni

Molto illustre signor mio osservantissimo

Vedrà vostra signoria dall'ingiunta copia di lettera quello commanda l'eminantissimo signor cardinale legato padrone in ordine alle confiscazioni et inventari da farsi a rei ne i casi compresi in essa. Per tanto all'occasione si governerà a tenore della medesima, mentre resto. San Leo 14 marzo 1671. Di vostra signoria molto illustre, devotissimo et obligatissimo servitore Tomasso Mazza commissario feretrano.

A tergo: al molto illustre signor mio osservantissimo il signor vicario di Casteldelce.

94r Commissario. Essendosi conosciuto per esperienza e da quello si è anco stato rapresentato da ministri cammerali li

pregiudizi grandi che resulta alla reverenda camera per non eseguirsi le confiscazioni in ciascun delitto per il quale venga nelle sentenze condannatovi tal pena esposta e che anche i delinquenti si rendono perciò più arditi a commettere delitti e turbare la pubblica e privata quiete, e volendo noi provvedere a tali inconvenienti, abbiamo risoluto che in detti casi per li quali in vigore delle leggi, costituzioni e bandi generali viene imposta la pena della confiscazione de beni, fuorchè per la semplice dilazione dell'armi nel qual caso solamente se ne abbia ad attendere di qua ordine speciale, debba in avvenire in ogni luogo della legazione farsi non solo alli rei l'inventario de mobili e semoventi subito accaduto il delitto, ma anco immediatamente proferita la condanna in pena di confiscazione prendere il possesso di tutti e singoli beni del condannato, farsi i debiti bandi e stime e di tutti questi atti trasmettere al giudice questoriale copia autentica, sotto la pena tanto a giudici e cancellieri civili che alli procuratori fiscali i quali fossero negligenti e contravenissero al presente decreto, 95r della privazione dell'offizio et altre pene pecuniarie, et anco delle corporali a nostro arbitrio e de nostri successori, non ostante qualsivoglia ordine o decreto incontrario a quali in virtù della presente deroghiamo. E perchè questa nostra dichiarazione si osservi puntualmente farete registrarla ai libri soliti, ne trasmetterete copia a ciascun luogo di quella provincia acciò si registri e tenga affisso nelle cancellerie civili per memoria e notizia non meno de presenti ufficiali sudetti che de loro successori, et avisarete il seguito. Pesaro li 4 marzo 1671. C. cardinale Cerri legato.
Foris: al commissario di Monte Feltro.
Et ego Paulus Bencivennus vicarius Castri Illicis registravi.

Al molto illustre signor mio osservantissimo
Vole sua eminenza che quelli ufficiali della legazione che hanno l'obbligo di mandar qua la nota delle cause pendenti in avvenire congiuntamente con essa un foglio a parte che contenga la nota di tutti i carcerati e del stato nel quale la causa medesima si trova e del tempo della carcerazione, e che nell'istesso foglio si pongono anche i nomi di quei carcerati che vengono ritenuti ad istanza d'altro giudice nelle carceri dell'uffiziale che lo manda, il quale dovrà esprimere inquanto a 95v questi tali carcerati il tempo della carcerazione, il giudice a nome di cui si ritiene, avvertendo che per questo il giudice sudetto che ritiene li carcerati in altre carceri che nelle sue proprie non ha da tralasciare di darli in nota nel suo foglio, volendo sua eminenza averlo dall'uno e dall'altro. Io notifico a vostra signoria questa volontà di sua eminenza per eseguire l'ordine che ne ho avuto et acciò che vostra signoria a questa s'uniformi nelle trasmissioni delle note suddette, con fare anche registrare la presente ne i libri di codesta cancelleria in memoria per i suoi successori e con parteciparla anco ad ogni altro ufficiale subordinato a vostra signoria a cui bacio affettuosamente le mani. Di vostra signoria molto illustre et eccellentissima. Pesaro 4 ottobre 1677. Devotissimo servitore
A. Micheloni avvocato fiscale.

Foris: al molto illustre et eccellentissimo signor mio osservantissimo il signor commissario di Monte Feltro.
Carolus Barberinus vicarius registravi.

Il cardinale Carlo Barberini legato

Commissario. Avendo la santità di nostro signore per solievo della Reverenda camera e comunità insieme supresso le cariche de sargenti maggiori et ordinato che per l'avenire le compagnie de soldati si visitano dalli governatori dell'armi e che se li paghino solamente la metà degl'utensili, come meglio vedrete dalla qui congiunta copia di lettera scrittami sopra questo particolare da monsignor 96r Sachetti commissario generale, voi la comunicarete a cotesti rappresentanti pubblici et altri della provincia col mezzo degli ordinari e farete anco registrare ne libri pubblici perché a suo tempo puntualmente s'esseguisca l'ordine di sua beatitudine, e di cossi aver voi eseguito mi darete parte. Pesaro 27 marzo 1678. Il cardinal Barberini legato.

Eminentissimo e reverendissimo signor padrone colendissimo La santità di nostro signore, con aver supresso le cariche de sargenti maggiori, è stata di mente non solo di dar qualche solievo alla Reverenda camera ma di procurare in qualche parte anco quello delle comunità, dovendosi perciò visitare in avenire le compagnie de soldati ogni anno da signori governatori dell'armi dove che prima della supressione godevano a ... il beneficio della visita i medesimi governatori con i sargenti maggiori. Vole perciò la santità sua che si paghino in avenire alli medesimi governatori dell'armi solamente la metà degl'utensili che se li devano per ragione di visita, in modo tale che se per lo passato le comunità pagavano scudi tre per compagnia d'ora avanti non paghino che giuli quindici. Ho stimato di riferire a vostra eminenza il sentimento di sua beatitudine sì per l'obbligo che mi corre, sì che anco perché ella così stimando si degni di farlo comunicare a signori rappresentanti delle comunità di codesta provincia a fin che queste possano a suo tempo godere il frutto della grazia fatta dalla santità sua, et all'eminenza vostra faccio profondissimo inchino. Roma li 19 marzo 1678. Umilissimo devotissimo et obligatissimo servitore Urbano Sachetti commissario generale.

96v

Che gl'ufficiali non prendino casciotte per la visita

Dalla copia della qui unita particola di lettera vedrà vostra signoria quanto commanda sua eminenza padrona intorno alla visita delle strade che gle le invio acciò l'eminenza sua sia puntualmente obedita. Omissis aliis &

Ordinarete nell'avenire che gl'ufficiali in ordine alla visita delle strade non prendino casciotte da nesuno benché spontaneamente volessero dargleli sotto pena a mio arbitrio e de miei sucessori, facendo registrar la presente a libri soliti, e così d'aver eseguito mi darete del successo aviso. Urbino 26 agosto 1678. Il cardinale Carlo Barberini legato.

Foris: al commissario di Monte Feltro, Rimini per San Leo.

Il cardinale Carlo Barberini legato

Commissario. L'intendere che alcuni uffitiali e malefizi di questa legazione trascurino l'adempimento de nostri ordini ingionti sopra il fare inventario e consegna a loro sucessori de libri, processi, filze e scritture di qualsisia sorte spettante alla cancelleria criminale et uffizi che essercitano, ci ha dato motivo d'apportarvi opportuno rimedio e però inerendo alle medesime provisioni ordiniamo che ricevuta la presente commettiate a codesto potestà et a ciascheduno uffiziale della provincia il fare diligentemente detto inventario alla presenza loro, del procuratore fiscale e di due testimoni quali debbano sottoscriverlo 97r col mandarsene poi immediatamente da detti uffiziali copia autentica nella nostra Audienza, e che nell'avenire niun malefizio o altro uffiziale notaro possa essere amesso all'esercizio della carica, né l'antecessore la possa lasciare se prima non sarà seguito detto inventario e confronto con la real consegna de i processi, scritture, tanto vecchie quanto fatte in tempo suo, al sucessore, e seguitare così perpetuamente. E se vi fosse qualche processo che per degni rispetti non paresse bene di publicare basterà dire processo segnato lettera A o B, fatto l'anno tale, di carte tante e che dalli uffiziali e loro sucessori per tempo si mandi qua copia autentica di tal'inventario e consegna qual volta seguirà, per notizia dell'esecuzione di questo nostro ordine, e che a tal effetto non solo si registri la presente a libri soliti ma se ne tenga continuamente afissa copia nella cancelleria sotto pena in ciascheduno de suddetti casi che si contravenisse della perdita dell'uffizio et altre pene a nostro arbitrio e de nostri sucessori, volendo in oltre presumersi che li processi e scritture, le quali si trovassero mancare, siino state levati da chi non averà fatta detta consegna per procedere alle pene imposte da bandi contro quelli che levano dette scritture dalle cancellerie. Tra tanto attenderemo l'aviso del seguito con la medesima copia da ciaschedun uffiziale, a quali voi trasmetterete la copia di questa, e di così aver eseguito mi darete parte. Urbino 8 agosto 97v 1680. Leon Massimi Iacoacci vice legato.

Foris: al commissario di Monte Feltrò.

Il cardinale Spada legato

Commissario. All'ordine dato dal signor cardinale Barberini mio antecessore con lettera circolare delli 30 novembre 1680, di non amettere le negative coartate nelle diffese che si volessero fare da rei se prima non sarà dato avviso qua e riavutasi risposta, aggiungendo il peso a ciascun uffiziale e sucessori suoi, per notizia di quelli di cotesta provincia li trasmetterete copia della presente con obbligo di farla registrare a libri soliti col avviso di trasmettere in udienza copia delle materie che si esibiscono per provare le medesime negative coartate. Tanto eseguirete et acusarete la ricevuta di questa. Urbino 28 giugno 1681. Il cardinale Spada legato.

Eminentissimo e reverendissimo signore

La comunità di Casteldelci, umilissima suddita di vostra eminenza, con ogni più riverente ossequio gl'espone che avendo

sentito la pubblicazione del bando in materia di strade, si stima impossibile il poter in tutto dare effetto al medesimo, stante che il territorio consiste tutto in montagne 98r rupine e scogli perché questo è situato appunto ne monti Apenini, e dell'anno 1610 sotto li 13 agosto sopra tal particolare l'oratrice ottenne rescritto da sua altezza che s'oservasse il statuto del luogo in materia del decreto sopra le strade; e perché detto statuto è mancante d'alcune carte e lacerato, non s'è potuto vedere quello dispone. Per tanto supplica vostra eminenza ordinare che venghi moderato detto bando col ordinare al vicario o altri che li sarà in piacere che nel fatto istesso veda e consideri quanto dalla medesima si dovrà praticare per ben servire vostra eminenza, dalla di cui bontà si spera essere compatita, e sarà sempre tenuta pregarli dal cielo ogni maggiore meritata essaltazione.

Assentis narratis mandamus servari latitudinem viarum antiquam, bannimento publicato non obstante.

O. cardinalis Pallavicinus legatus. Pisauri 21 maii 1689. Marcus Antonius Crucimontes. Loco † sigilli.

Per copia conforme: Montinus de Montinis civis Calliensis ac Forosempronensis, notaio, vicario.

98v In Dei nomine amen. Die 23 septembris 1691.

Vigore rescripti eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Rubini legati sub datum Urbini 27 iulii 1691 fuit publicatum bannimentum quod nemo audeat damnum dare cum belluis in unum petium terre prative fundo il Chiuso spectans et pertinens Iulio Pazzalie de Schineio sub pena ultra contenta in statuto unius iulii monetæ romanæ pro qualibet bellua et vice & In quorum & Io. Baptista Figolus vicarius.

In Dei nomine amen &. Copia litterarum eminentissimorum dominorum cardinalium Homodei et Delcis legatorum statuum Urbini repertarum in eminentissimo auditorio, et brevis obtenti a sanctissimo domino nostro domino papa Alexandro septimo vigore illarum a communitate Pinnæ pro confirmatione pretoris tenoris prout infra, videlicet.

In nomine Domini amen &. Tenor quarundam litterarum scriptarum tempore legationis eminentissimi et reverendissimi cardinalis Homodei comissario provinciæ Feretrane registrarum in libro ex officio legationis Urbini conservato in auditorio eiusdem legationis, per me notarium infrascriptum extractarum de verbo ad verbum vigore licentiæ sub datum 31 octobris 1668 obtentæ per comunitatem Castri Illicis ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Raspono legato.

99r

Die 2 ianuaris 1657

Al commissario di Monte Feltro. Avendo dimostrato l'esperienza quanto male sia caminato il governo ne tempi passati nelli uffizi della Penna e Casteldelci e loro anessi per la poca abilità de giudici che non essendo dottori non hanno quella notizia che si richiede nella professione legale, et essendo i suddetti luoghi assai lontani dalla nostra residenza e circondati da confini d'altre giurisdizioni, si rendono tanto più bisognosi quei popoli di sogetto di valore acciò aministrino con ogni rettitudine la giustizia e levi l'occasioni di ricorsi che per la lontananza suddetta riescono dispendiosi e perché con

la stima tenghi a freno i più arditi e castighi i delinquenti, de quali suole essere sempre maggior numero ne luoghi de confini con la speranza del vicino rifugio delle giurisdizioni straniere, come è succeduto ultimamente che da Santino Ercolani e da Giovanni Fracassa suo nepote da Castedelci è stato empivamente occiso Francesco Maria Cenni da Mondavio podestà di quel luogo per causa dell'offizio e mentre veniva a dar parte a noi d'alcun altri eccessi comessi dall'istesso Ercolani, perlochè è stato assieme col Fracassa condannato nella pena della forca et altre pene infame come nella sentenza data contra di loro. Inde per li suddetti rispetti e per altri a noi noti abbiamo stabilito di privare, come con la presente dichiariamo privato, il detto luogo di Castedelci di poter più avere nell'avenire il podestà o altro ufficiale proprio di quel luogo, e sucessivamente d'erigere e formare un officio di pretura da essercitarsi da un dottor di legge col titolo di podestà della Penna, come ora lo creo, dichiarando che sotto la di lui giurisdizione debba essere, non solo l'istesso luogo della Penna, ma anche Castedelci con li suoi anessi dell'uno e dell'altro, con tutta l'autorità ... fin ad ora 99v dalli uffiziali de medesimi luoghi. Il qual podestà dovrà resiedere e tenere ragione alla Penna con un notaro che li serva di malefizio, stipendiato da lui ma deputato da noi, con questo però che debba transferirsi l'istesso podestà un giorno della settimana a Castedelci et un altro a Maciano a tener ragione, fuori de quali giorni tutte le cause de suddetti luoghi et anche incominciate ne suddetti due giorni della settimana, come prima e doppo, possino proseguirsi e terminarsi alla Penna; e perché è conveniente che alla qualità del giudice acresciuta corrispondino gl'emolumenti risolviamo che all'istesso podestà oltre agl'incerti si somministrino ogni mese cinquanta cinque pauli da essigersi per coletta sopra stabili, de quali si paghino venti sette dalla Penna e dieciotto da Castedelci e dieci da Maciano, nella qual somma intendiamo sia compreso ciò che da suddetti è stato solito pagarsi al vicario e podestà loro rispettivamente; si dovrà parimente al suddetto podestà la metà de capisoldi che si pagano nelle cause civili restando l'altra metà alla comunità. E perché questi sono eccessivi in modo che ritengono quelli che hanno interessi a non proporrre in giudizio le sue ragioni sbigottiti dalla somma notabile che dovrebbe pagare per li capisoldi, vogliamo nell'avvenire che venghino pagati secondo l'infrascritta tassa et esatti dal giudice sotto pena della privazione dell'uffizio e d'altre a nostro arbitrio.

Sino a cinquanta scudi de pauli due baiocchi simili per scudo, 100r sino a scudi cento un baiocco e mezzo per scudo, e da cento scudi in su sino a qualsivoglia somma un baiocco per scudo, fin che i capisoldi arivino alla quantità di cinque scudi de paoli, non volendo che si possi eccedere questa somma per qualsivoglia valore; e nelle cause incerte dichiariamo che il caposoldo non possi eccedere dodeci paoli, e quanto al tempo o da chi debbano pagarsi i capisoldi ordiniamo si osservino i statuti de suddetti luoghi. Considerando finalmente noi che l'essecuzioni nelli interessi civili e per tenere a freno i malviventi è necessario che ne suddetti luoghi vi dimorino sbirri

de quali sin ora sono stati privi, ordiniamo che da suddetti luoghi debbino pagarsi ogni mese trenta paoli ad un bargello da deputarsi da noi, il quale sarà obligato oltre il piazzaro del luogo che vi è di presente tenere un sbirro a proprie spese, e li suddetti trenta paoli si pagaranno per la rata di venti paoli dalla Penna compresi in questi i dieci paoli che è solito dare al gualdaro e cinque paoli da Casteldelci e cinque paoli da Maciano; e perciò, ad effetto che questa mia risoluzione venga a notizia di tutti e puntualmente osservato da chi si deve perpetuamente, la farete voi registrare ai libri soliti, dandone poi avviso. Pesaro il primo gennaio 1657. Il cardinale Homodei legato.

Item quod altero libro intitolato ad instantiam anni 1659 tempore legationis excellentissimi et reverendissimi domini cardinalis Delci.

Die 24 ianuarii 1659

Al podestà della Penna. Per le continue istanze fattemi et 100v ora reiterate col aggiunto memoriale della comunità et uomini di Casteldelci a voler reintegrare quel luogo della residenza del giudice, conforme si costumava prima che venisse privato, sono andato pensando di concederli un notaro con limitata giurisdizione e con provisione di paoli otto al mese darseli da quel publico in diminuzione di quella che il medesimo contribuisce a voi di presente, si che per voi e vostri successori restino paoli dieci al mese e la cognizione delle cause capitali; ma prima di dare il dovuto stabilimento a ciò ho voluto darvene parte a fin che mentre aveste cosa repugnante possiate adurmela con quel più che stimarete degno della mia notizia in tal particolare, dandomi a credere che il non esser tenuto andare colà possi essere solievo di maggior utile che li detti otto paoli.

Et ego Ioannes Maria Benvenutus notarius publicus de Scheggia et unus ex cancellariis audientiae legationis quia predicta omnia vigore precitate licentiae transumptavi in testimonium su me subscripsi et publicavi requisitus.

Copia brevis pontificii
Alexander p. p. VII

Ad futuram rei memoriam. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii universitatis et homines terrae nostre Pinne Feretranæ diocesis quod alias dilectus filius noster Aloisius sanctæ 101r romanæ ecclesie presbiter cardinalis Homodeus nuncupatus, tunc temporis in Urbinatem. Eugubiniem. Pisaurum. et reliquis civitatibus et oppidis apostolico incorporationis decreto comprehensus et ad sedem apostolicam devotus noster et eiusdem sedis de latere legatus, certis ex causis tunc expressis adductus locum Casteldelci nuncupatum potestate seu potestate alioque proprio officiali ipsius loci privasset ac unum officium prætorum per unum doctorem iuris exercend. sub titulo prætoris seu potestatis d. terræ Pinnæ erexit, declarans sub illius iurisdictione non solum pred. terram pinnæ sed etiam dictum locum Casteldelci cum utriusque anexis esse debere cum omni auctoritate quam officialis eorundem locorum actenus exerquerunt. Qui prætor seu potestas debere residere et ius reddere in pred; terra Pinnæ cum uno notario sibi in

causis maleficiorum intr.. qui stipendium ab illo acciperet et a predicto Aloisio cardinali legato deputaretur; hac tamen lege ut idem prætor seu potestas singulis hebdomadis uno quidem die ad dictum locum Casteldelci et alterum ad locum Maciani iurisdicendi seu redendi gratia se conferret, extra dies vero huiusmodi omnes causæ dd. locorum, etiam dd. diebus inceptæ hac tam ante quam postea in eadem terra Pinnæ prosequi et terminari possent. Preterea eidem prætorem seu potestati ultra emolumenta incerta quinquaginta numus paulinos menstruatim per colectam super bonis stabilibus exigendos subministrari voluit, ex quibus viginti septem a terra Pinnæ et octo decem a loco Casteldelci ac decem a loco Maciani huiusmodi prestari deberent ita tamen ut in hac sum comprehensus censeretur illud quod eadem loca vicario et potestati solvere respective consueverant, et alias in eiusdem Aloisii cardinalis legati 101v litteris die prima ianuarii 1657 desuper expeditis uberius dicitur contineri. cum autem sicut eadem expositio subiungebat postmodum dilectus etiam filius noster Scipio eiusdem S.R. Ecclesiæ presbiter cardinalis Delcius nuncupatus, tunc noster et d. sedis in eiusdem partibus de latere legatus, assiduis dilectorum filiorum universitatis et hominum d. loci Casteldelci residentiam iudicis sicut ante privationem supradictam servabatur eidem loco restitui flagitantium præcibus sibi factis et reiteratis aductus d. loco Casteldelci unum notarium cum limitata iurisdictione ac cum provisione menstrua octo numerum paulunorum illi ab eodem loco Casteldelci in diminutionem eius quod predicto prætori seu potestati terræ Pinnæ contributebat prestanda concesserit, ita ut pro eodem prætore sive potestate terræ Pinnæ eiusque successoribus remaneant menstruatim nummi paulini decem ex sopradictis octo decem, nec non cognitio causarum criminalium et alias prout in ipsius Scipionis cardinalis legati litteris die 24 ianuarii 1659 desuper emanatis ... continu. dicitur. nobis propterea dd. exponentes humil. supplicati fuerunt ut in premissis opportuna providere et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur eosdem exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et eorum singulas personas a quibusvis ex communicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censoris et penis ... vel ab homine quavis 102r occasione vel causa litis siquibus quomodolibet innodari ex.. ad effectum ... dumtaxat consequendi harum sive absolventes et absolutos fore censentes nec non pred. litterarum Aloisii et Scipionis cardinalium legatorum tenores et datas etiam veriores presentibus pro plene et sufficienter expressit habentes huiusmodi supplicationibus inclinati preturam seu potestariam memoratæ terræ Pinnæ in eo statu et terminis iurisdictionis et prerogativarum in quibus a predicto Scipione cardinali legato novissime stabilita fuit ut pred. auctoritate apostolica tenore presentium confirmamus et approbamus, ob nesque et simulos iuris et factii defectus siqui desuper quomodolibet intevenerint suplimus. Decernentes easdem presentes litteras semper firmas vallidas et efficacis existere et fore suosque plenarios et integros effectus surutiri et optinere ac ab illis ad quos spectat et pro

tempore spectabit inviolabiliter observari sicque in premissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et deffiniri debere ac irritum et innane si secus super his a quoquam quavis auctoritate sci. vel igno. contigerit attentari. Non obstantibus premissis a constitutionibus apostolicis et ordinationibus nec non quod opus sic predd. locorum etiam iuramento confirmatione apostolica vel qua vis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium premissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenore presentibus pro plene et sufficienter expressis habentes illis alias in suo robore permansuris ad premissorum effectum hac vice dum taxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque 102v contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die 9 augusti 1663 pontificatus nostri anno octavo. S. Ugolinus. Loco † sigilli anuli.

103r Se pregiavasi il castello della Fagiola di esser fondato alle falde di quell'Appennino che comparte al Tebro famoso il principio et altri di avere conferito a nobile e bellicosa famiglia il cognome e la cuna, poté non meno gloriarsi Casteldelci l'antico di aver sortito fin che visse il castello e per lungo spazio sottoposto alla giurisdizione e gl'eroi dalla Fagiola per suoi signori e padroni, e se li spirti guerrieri delli Uguccioni, Neri, Lodovichi e Pavolazzi dalla Fagiola per l'imperio romano non perdonarono già mai il spargimento del sangue, non fu meraviglia che Ludovico VI imperatore sforzato dalle gloriose voci del sangue sparso riconcedesse a Neri et a Pavolazzi Casteldelci, Fagiola, Sonatello, con altri et in Monte Feltro e provincie adiecenti descritti castelli e terre nell'instrumento dato in Pisa 15 febraro 1316 e del suo imperio l'anno II.

Denuo concedimus cum mero et mixto imperio atque damus quas terras, loca et castra antecessores vestri tenuerunt et possiderunt et vos tenetis et possidetis vobis et heredibus vestris in feudum honorificum et perpetuum imperiali auctoritate et ex certa scientia concedimus atque damus.

E privilegiasse questa nobilissima casa di altre altre singulare prerogative e speciali favori espressi nel precittato instrumento oltre la concessione di numero 36 e terre e castella con li concessi imparticolare a Nereo di Uguccione il nobile e generoso per solenne diploma dato in Pisa detto anno 1316 et in dì 25 del citato febraro.

Stimarono tanto li signori dalla Faggiola Casteldelci che, per singularizarlo, alla giurisdizione di questo e la Faggiola lor patria et altri luoghi e castelli circumvicini vollero fossero soggetti, et il pretore 103v residente in Casteldelci avesse la cognizione di tutte le cause per instrumento rogato ser Bison figlio di Bison Figliotto di Casteldelci 16 marzo 1252.

Per tutto il dominio de nobilissimi dalla Faggiola, ben che in oggi oh come sono ombra l'umane grandezze, et cum pregiata

famiglia perseverò la carica pretoria in Casteldelci nella conformità acennata.

Et altri tali la conservarono li signori Della Rovore, conti di Monte Feltro e di per l'altezza di merito serenissimi duchi di Urbino, a quali per lunga serie degl'anni ha reso Casteldelci fedelissimo vasallaggio e fin tanto che per la difficienza di questa serenissima prosapia si è devoluto Casteldelci alla chiesa.

Giova il persuadersi sia stato ragione di stato e prudente politica il creare in Casteldelci un ordinario con la cognizione delle cause civili e criminali e tale sempre continuando, sì per non aggravare la detta università a contribuirli stipendio, sì per l'adiacenti giurisdizioni aliene, sì per l'impedimento de fiumi violenti e rapaci Sonatello e Marecchia, sì per le quattro fiere quivi solito farsi da che non è memoria incontrario et oltre queste per alcuni mercati, acciò con l'assistenza del barigello di San Leo possa esso ordinario con l'autorità sua dar congruo et opportuno rimedio alli disordini dalle fiere e mercati ben spesso emergenti.

Dall'anno 1252 all'anno 1657 Casteldelci ha sempre goduto del beneficio dell'ordinario senza contribuzione alcuna di emolumento dal publico e con la cognizione delle cause criminali e civili, e queste solo per appellazione devolutive al signor commissario di San Leo antica metropoli 104r del Monte Feltro.

E se il podestà di Casteldelci dall'anno 1653 riporta dalla comunità per ogni mese lire cinque di bolognini, ciò accade perché l'eminetissimo Vidman, considerata la povertà di Casteldelci et anessi, per sgravarla dal peso di tenervi stipendiato un cancelliero a beneficio del publico unire con la carica di cancelleria al podestà con la provisione acennata, come per sue lettere date in Pesaro 23 gennaio 1653. Il vicariodunque come tale non [ha] mai conseguito alcun stipendio dal publico come anco per le annue tabelle, né Casteldelci è già mai stato subordinato alla Penna in ordine alla giurisdizione e cognizione di cause.

Finché l'eminetissimo Homodei detto anno 1657 per l'omicidio in persona di Francesco Maria Cenni podestà di Casteldelci comesso da Santino Ercolani, non stimò sufficiente il capital castigo dato a detto Ercolani et a Giovanni Fracassa, giudicò doversi privare del podestà e vicario Casteldelci loro patria e con il trasporto di questa carica nella Penna e con la contribuzione di paoli dieci dotto al mese al podestà nella Penna residente et al barigello parimente di pauli cinque con il presuposto, ma non esistente, che tanti si pagassero da Casteldelci al loro vicario per sue lettere date in Pesaro primo gennaio 1657 enunciative « nella qual somma intendiamo sia compreso ciò che da suddetti è stato solito pagarsi al loro vicario ». Fu stimata prudenza da Casteldelci l'astenersi da fare ricorso a sua eminenza e rapresentare li agravi, gl'incomodi e danni che dalla suddetta sua deliberazione esso pativa e specialmente per non poter resistere a tante nuove contribuzioni, dalla privazione del solito sempre quivi tenersi maestro di scuola, per non irritarsi d'avantaggio l'ira del medesimo consuepita contro il luogo e per il delitto del medesimo Ercolani e

per le 104v sinistre relazioni, se bene non vere, da sua eccellenza sentite.

Non si rinvoca in dubbio che quando avesse Casteldelci auto tale ardimento che un tanto prencipe di santa chiesa dalla verità appagato, dalli nuovi agravi disuaso, e persuaso dall'utile e beneficio della scuola, non avesse rinvocato li ordini suoi, mentre in sua eminenza si deve presupporre la cognizione di quanto disse l'orator latino n. 3 *De divinatione*: « nullum munus maior, aut melius reipublicæ afferre possumus quam si doceamus atque erudiamus iuventutem ». E quando sua eminenza ebbe per scopo, secondo che sono le di lui espressive, apportar beneficio con li suoi decreti e togliere l'occasione de vizi e delitti, resulta evidenza che se per non altro almeno per non dare ordine di levare da Casteldelci la disciplina e la scuola avesse permesso caminassero le cose per il pristino corso, già che sa benignissimo sua eminenza che « disciplina a pravis cupiditatibus coercet, vitia eradicat et inserit virtutes » e secondo Plutarco *De educatione* « honestatis frus et radix est legitimam consequi disciplinam cum ceca res sit sine disciplina natura » e secondo Columella lib. 7 « sola disciplina adolescentibus mores facit » et Ovidio 2 *De pont.*

« Adde quod ingenuas fideliter artes

Emollit mores nec sinit esse ... »

E quanto al prencipe de peripatetici Aristotile lib. 5 apud Diog. che per portarsi con onorati azzioni alla suindicata disciplina « est optimum viaticum ad senectutem » e rende 105r la ragione ... 2 « cum turpe sit nescire que ad bene honesteque vivendum necessaria sunt, et ignorare que omnibus scire convenit » e quando secondo s... lib. 2 apud Diog. « unitum est bonum scientia unitum malum inscientia » ne segue data l'ignoranza non diasi tramesse a i vizi per Senec. epist. 173 scrisse « imperitis ac rudibus nullus precipitationis finis ». Estimò San Bernardo ne luoghi di tanta conseguenza la scuola che nel sermone 16 sopra la Cantica disse « non minus pium ac necessarium est per ludi magistrum et disciplinam animam scientias docere quam escam per genitores corpori prebere ».

E non è meraviglia se già Casteldelci abondava de sacerdoti, ha sortito dottori, notari et altre persone qualificate e per questi siasi conservato sempre in florido stato fino a che, levata la disciplina e la scuola dall'anno 1657, si vede ridotto in grave miseria, già che secondo Sant'Agostino *De beat. vit.* « et que scientiis miserima videtur equatas », e sono le lettere che conservano i luoghi con le facultadi e ricchezze secondo Livio *de cad.* 1 lib. 5 « littere sunt una custodia rerum » e queste secondo il senso di Pio II di felicissima ricordanza registrato dal Platina già che sono « plebeis argenti nobilibus auri principibus loco gemmarum ».

Onde per lo spazio quasi d'anni dodeci da che per li agravi soverchi e novamente imposti per non esser creduti novi e soverchi da che fu necessitato Casteldelci privarsi di maestro di scuola, si vede per le tali incalzata l'ignoranza nelli uomini di esso e di altri luoghi circonvicini che per non darsi ne pure chi sappia leggere e scrivere non vi è alcuno atto alle cariche pubbliche né chi possa oltre queste essercitare la carica circa l'esiggere le colette.

105v L'eminentissimo Delci quando stimò necessario la restituzione del vicario a Casteldelce, con la limitazione enunciata nelle sue date in Pesaro 24 gennaio 1659 di lasciare al podestà della Penna per le cause capitali pauli dieci e pauli otto dare al vicario di Casteldelci, si vede avere avuto il medesimo presupposto che l'eminentissimo suo antecessore si dessero questi già del publico di Casteldelci al detto podestà e vicario. E per le cause acenate averia rimesso le cose al pristino segno, quando a ciò non gli avesse dato ritardo la civil politica dall'abrogare immediatamente gl'ordini decretarsi dall'eminentissimo suo predecessore o per dir meglio gli fussero con esatta espressione all'ora rapresentati gl'insoliti agravi, gl'incomodi e danni considerabili resultanti dalle nuove provisioni e massime dalla privazione di scola.

L'università della Penna ambiziosa di conservarsi per fatto più tosto che utile per l'esempio aperto dall'eminentissimo Delci, e per la necessità che indi... richiede, temendo venisse in breve restituito a Casteldelci il vicario nella pristina et antichissima com.. per l'accenati dimostrazioni sua giurisdizione, porse l'anno 1663 preci alla santità sua con esporre contro la verità del fatto fossero veri i presupposti che sopra dalli eminentissimi suoi legati e senza danno e nuovo peso di Casteldelci, onde riportò da sua beatitudine la grazia per breve dato in Roma 9 agosto 1663 e secondo si crede relativo alle lettere citate di detti (eminentissimi) e perciò ancor questo con il presupposto non segua alcun danno et agravio e dispendio al publico et università di Casteldelce.

106r Et essendo patentemente incontrario, non è dubio o che sia stato da sua santità concesso per preces importunas « nam aliquando princeps ad huiusmodi cogitur concedere non concedenda » cap. detestanda de preten. in 6, o non espressa la verità del fatto « quod papa fuerit circumventus, cum papæ inconcussa semper intentio, se numquam velle ex gratia tertio aliquod preiudicium inferre » Rot. part. 8 sec.. decis. 4 n. 1, e ciò siegue ancor che corroborasse il breve grazioso con le clausole del medesimo corroborative « ex motu proprio et certa scientia » Ioann. And. in cap. motu proprio de prebendis in 6, che quando queste fossero nel breve conseguito ma incontrario non per ciò privarebono Casteldelci di provare, secondo le comprovate evidenze, la grazia essere suretizia, Parit. cons. 74 n. 32 et siquilibet 4 rot. decis. 33 n. 6, et sup. d. preb. in antiq. Cassad. decis. 3 n. 4 de concess. preben. Boer. dec. 286 circa finem ubi dicitur « quando in gratia adest clausula "ex motu proprio" licet non possit alligari defectus subreptionis potest nihilominus defectus papæ intentionis », et ita etiam Simon. de reser. quest. 14 n. 5, Gonzal. ad regul. 8, Cancelli glos. 32 n. 5, Secat. decis. 398 n. 1, Merlin. decis. 318 n. 6, ubi « quando est subreptio in gratia facta ad preces partis est defectus in gratia facta intentionis in mente concedentis », et decis. 827 n. 3 « eo quia in brevi seu gratia papæ int... includitur ista conditio ne ex huiusmodi actu tertius ledatur » ut late Lorneri in regul. de non tollendo retor. quesito quest. 18 n. 2.

Sendo oltre modo lesa la comunità di Casteldelci dall'aver, oltre li ordinari di colette di pagare al barigello di San Leo, di pa-

gare al cancelliere di esso publico quanto che dall'eminentissimo Vidman il peso insolito et straordinario di pagare al postestà della Penna al barigello della Penna 106v al vicario come sopra, si deduce a necessaria conseguenza si devino le cose restituire nell'antichissimo e pristino stato, acciò gl'insopportabili oblighi di pagare non sia necessitato Casteldelci con suoi anesi rivederli ad insopportabili calamità e miserie. E con l'abrogazione che sperasi si possa in Casteldelci secondo l'antica consuetudine rimettere l'utilissimo essercizio di scuola secondo Hugon. d. instit. novit. «scolæ disciplina ibi diligentius conservanda est ubi vel neglecta pluribus generat scandalum vel custodita bonæ imitationis exemplum. Io. Battista Batellus de terra Sax Corbari vicarius registravit et coplavit.

107r

Capitoli che li signori Genghi d'Urbino
hanno con gl'uomini di Casteldelce
sopra la montagna di detto luogo
donata dal signor duca al signor Genga

In Dei nomine amen. Anno ab eiusdem nativitate 1529 indictione 2^a tempore pontificatus domini in Christo patris domini nostri Clementis divina providentia pape septimi die vero 14 augusti. Cum dominus noster illustrissimus Franciscus Maria, dux Urbini ac strenuissimi veneti domini capitaneus generalis, donaverit nobili viro et excellenti architectori domino Hieronimo Genga de Urbino montaneas seu montes et pascua existentia in curte Castri Illicis prout constare dicitur privilegio ipsi domino Ieronimo concesso; et ... inter ipsum et universitatem et communitatem dicti castri fuerit et sit quedam differentia et discordia super proprietate et possessione non nullorum bonorum existentium infra confinia in dicto privilegio descripta et super usu pasculandi et lignandi per dictos homines et alios ... ex eis et dependentibus ab eisdem: cupientes dd. partes in sumptibus et expensis parcere et d. differentia et controversia ut inter bonos amicos decet componere, visis inspectis et cognitis verbis dicti privilegii ac consuetudine et usu hactenus per dictos homines observatis, non vi dolo & metu sed sponte clare et ex certa eorum scientia, moti etiam suasionibus amicorum et precipue eccellentissimi doctoris utr. iu. domini ... Antonii de Monaldis, reservata semper et in omni causa licentia illustrissimi domini nostri ducis Urbini ac illustrissimæ ducissæ eius consortis, devenerunt ad infrascriptam transactionem capitula conventiones et pacta perpetuo 107v valitura videlicet. Quod dictus dominus Hieronimus per se et eius heredes obligando ex una; et Augustinus Betti et Baptista Ioannis, syndici et procuratores d. communitatis et universitatis d. Castri Illicis, asserentes habere mandatum ad omnia infrascripta manu ser Alexandri Fallæ de Maiolo notarii publici inde rogati cum presentia consensu et auctoritate Betti Nardi magistri Nicolai, magistri Bartolomei fabbri, magistri Blasi Io. Andreæ et Arcangeli Andreæ hominum et massariorum d. Castri ac consiliariorum eiusdem super dicta causa deputatorum per dictam comunitatem, parte ex altera; pro quaque quidem universitas dd. omnibus et pro particularibus

rationibus eiusdem communitatis de rato et rati habitione promisserunt infrascripta et se facturos et curaturos talia facere et cum effectu curare, qualia predicta universitas et communitas Castri Illici in omnibus et per omnia habebit ratum gratum et firmum infrascriptum pactum foedus et transactionem aliter de eorum perpetuo ipsi et quilibet ipsorum insolidum observabunt et adimplebunt atque indemnem et illesum supradictum insignem virum dominum Hieronimum in omnibus capitulis et pactis infrascriptis ab omni danno preiudicio ac interesse; et cuius quidem transactionis et capitulorum tenor talis est videlicet.

Capitoli e convenzioni

infra il nobile messer Hieronimo Genga cittadino d'Urbino e li uomini et università di Casteldelce

In prima che li uomini di Casteldelci non possino né debbiano rancare né pigliare terreni dentro delli confini de la montagna o dogana o guardata bandita di Casteldelci, già dell'illustrissimo signor duca et ora di detto messer Girolamo, in luoco alcuno per l'avenire.

2. Che detto messer Girolamo et alienationi fatte a Gabrielle et a Guido di Marco factæ dum.. le riconoscano da lui.

3. Che li detti uomini et università non possino pascolare in detta montagna 109r o dogana più che bestie quaranta minute e dieci grosse per ciascheduna famiglia, franche e delle loro proprie, ovvero di quelle avessero a soccio per spazio ad minus d'un anno e senza pagamento alcuno; e, volendo pascolar più bestie oltre il detto numero in detto luogo, pagando quatrini tre per bestia minuta e quatrini sei per bestia grossa, ovvero quatrini dodici secondo deporà o testificarà ser Fabiano da Cagli già fattore et ora castellano di San Leo, quale si abbia ad esaminare per il prefato commissario absente le persone.

4. Che tutti quelli teranno bestie di qualunque sorte in detta montagna, siano tenuti et obligati assegnar tutto il numero di dette bestie menate in detta montagna in tempo di otto dì ad esso messer Hieronimo o suo agente, sotto pena di perdere dette bestie, d'applicarsi per la metà alla camera, per un quarto ad esso messer Hieronimo e l'altro quarto all'accusatore o denunziatore o essecutore.

5. Che detti uomini possino impune legnare in li terreni per loro fine, al presente detenuti posseduti e lavorati et alibrati, o laborativi o prativi che siano.

6. Che li affidati del detto messer Hieronimo in detta montagna, dando danno alli predetti uomini in detti loro terreni come di sopra posseduti, siano obligati pagarli et emendarli li danni et ulterius possino essere accusati e gravati a pagar la pena consueta e secondo la forma delli statuti.

Item che alcuno di detti uomini non possa pascolar in alcun modo nella guardata del monte Pulito quale sia riservato come per il passato cioè da calende d'aprile indietro.

7. Item che le possessioni prese fino al presente di siano di chi le hanno prese e non di detta comunità e recadendo per linea finita e debito o per altro delitto o ab intestato siano e ritornino a messer Hieronimo o suoi eredi.

109v [8]. Che le accusazioni de danni dati fino ad ora fatte siano cancellate senza pagamento alcuno.

9. Che li predetti uomini di Castedelce possino impune legnare per suo uso in detta montagna, dogana, bandita o guardata a suo libito escetto che non possino tagliar peri, meli et arbori ne luoghi riservati e deputati per amiriggio per il bestiame.

10. Che qualunque persona di detta università contrafarà a detti capitoli, per ciascheduna volta contrafarà caschi in pena di bolognini quaranta d'applicarsi come di sopra per la metà alla camera, un quarto a detto messer Hieronimo e l'altro quarto all'essecutore.

Segue il dispositivo legale di convenzione.

109r bis

Actum in mercatali Castri Illicis in domo mei Bernardi Lombardi iuxta forum et bona Betti Nardi, bona Hieronimi Menchi et alia latera, presentibus ser Alexandro, Io. Francisco de Maiolo et ser Benedicto Guidotti habitatore nostri Castri Illicis testibus &

Die decima quinta dicti mensis supradictus Petrus Antonius Monaldus commissarius feretranus pro observantia supradictorum capitulorum et maxime terii capituli in ordine accessit ad arcem Sancti Leonis et retulit mihi notario infrascripto se medio iuramento prefatum dominum Fabianum de Callio castellanum de quo in dicto tertio capitulo fit mentio examinasse diligenter super continentia dicti capituli, et rettulit prefatum dominum Fabianum testificatum fuisse homines Castri Illicis fuisse et esse consuetos solvere pro qualibet bestia grossa ultra nummerum predictarum decem bestiarum quatenos duodecim et pro qualibet bestia grossa reputabatur et reputari consueverat per quatuor bestiis minutis et loco quatuor bestie minutarum quelibet bestia reputabatur. Et propterea prefatus dominus commissarius declaravit mandavit et ordinavit qualiter prefati homines dicti Castri illicis tenerentur et obligati essent solvere quatenos duodecim pro qualibet earum bestia grossa quam teneri vellent in dicta Montanea ultra nummerum decem bestiarum grossarum de quibus fit in supradicto capitulo omni meliori modo.

Presentibus ... Matteo Monaldo et Ludovico pariter de Monaldis de Monte Taxorum testibus & die quarta iulii supradictus dominus commissarius acceptis infrascriptis litteris ... de quarum tenore inferius apparebit pro earum observantia pronunciavit declaravit et mandavit vigore dictarum litterarum qualiter si contigerit affidatos dicti domini Hieronimi et eius successorum in dicta Montanea damnum dare cum bestiis tunc et eo casu dicti affidati non teneantur nisi et dumtaxat ad satisfactionem damni dati et non ad aliquam aliam penam si non contigerit huiusmodi affidatos dare damnum personaliter; tunc et eo casu teneantur et extrinigi debeant tam ad emendationem damni quam ad penam secundum formam statutorum. Quo vero ad gabellas declaravit et mandavit dictos affidatos non teneri nec obligati esse ad solutionem alicuius gabellæ preter solitum et consuetum, et nisi apparuerit eos teneri et obligatos esse per longam consuetudinem observatam ante

concessionem de dictis montaneis factam dicto domino Hieronimo, et predicta mandavit omni meliori modo.

Actum in arce Montis Taxorum solita habitatione dicti domini commissarii iuxta menia oppidi et plateam et alia latera, presentibus Ruberto Ludovici de Urbino et Angelo Honofrii de Monte Boagine testibus ad hec &

Tenor litterarum ducalium talis est.

Commissario. Hieronimo Genga ne fa intendere che gl'uomini 110r di Casteldelce voglion, per rigore d'un capitolo fatto con lui, quelli che sono per il tempo affidati nelli pascoli di esso Hieronimo, siano per danni dati obligati pagar le pene. Per il che dice che, servendosi di tal capitolo, nesuno o pochi veriano a pascere in tal luogo, essendo che nel stato et altrove sempre sia costumato che gl'affidati siano solamente tenuti al danno per danni con bestie et al danno et alla pena per danni personali; e che in detti capitoli riservò la licenza ma in ogni caso. Si querela ancora che detti affidati sono astretti a pagar la gabella come il solito et il consueto. Per il che ricercati vi dicemo che circa la gabella fate servare quello è stato solito e consueto per li tempi passati avanti la concessione facessimo al detto Hieronimo; e circa le dette pene volemo che non permettasi che detti affidati siano astretti a pena, satisfacendo al danno, escetto che non facessero danni personali, per li quali volemo siano abligati all'emendazione del danno et alla pena. Così come si costuma nelle affide nostre e secondo è stato servato per il tempo passato in quel luogo innanzi la detta nostra concessione. Pisauri 11 iulii MDXXX. Franciscus Maria dux Urbini.

Foris: Commisario nostro Montis Ferretri.

Et ego Aloisius Tusinus de Monte Cerignone Feretrane diocesis publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictis omnibus et singulis dum ... agerentur interfui et ea rogatus scribere scripsi publicavi signum nomenque meum consuetum apposui infidem premisorum & MDLI inditione 9 tempore pape Iulii III die 30 decembris. Rogatum fuit dictum instrumentum registro presentato per dominum Raffaellem Gengam de Urbino in libro particolare ad car. 256 per me Gabriellem de Benis notarium publicum Urbini et ad presens dicti registri communitatis Urbini notarius

110v

Adi 31 marzo 1662

Confini della dogana di quanto devono pascolare gl'affidati del Genga, oltre alla guardata, cavati dall'originale in Urbino il di 2 agosto 1594.

† Li sottoscritti confini furono rinovati nel 1773 e fattone istrumento formale per rogito del vicario Tintori sotto il giorno di detto anno che si conserva in questo archivio onde nella differenza si ricorra al medesimo istrumento. Memoria. I confini della Bigotta colla Montagna furono stabiliti e fissati sotto li 22 giugno 1760 alla presenza del vicario Beni che fece anche la formale descrizione quale si conserva in filo del medesimo vicario e che contiene dal Passo del Oppio per linea retta al prato della Casa, e da questo sito va parimenti per linea retta alla Fonte del Faggio come da detta descrizione. Così é. C. Beni vicario. Ora sono nella cassa forte. †

Il Prato da Ca Battargio, il Monte di Schigno, Scandoli, il Pezzuolo, li Prati della Madonica, Campo de Fabbri, Lago delli

Baldoni, la Capraia, la Greta, Poggio di Sitoli, A capo la Chivola e Fagiola Vecchia.

Tereni confinanti al Pascolo della Montagna, alla Fonte del Monte Giagno di Paolo da Rofelle, ovvero la Fonte delli Albii come nell'estimo a c. 111 e 215, Benedetto di Bindella da detto luogo alla Costa del Monte a c. 215, Biagio di Donato da detto luogo alla Fonte dell'Albii a c. 215, Bald'Antonio Fracassa da Castedelce a detta fonte a c. 112 e 203, eredi di Stefano di Luca da Sonatello al Legnolo a c. 62 e 90, eredi di Fiore al Monte delle Faggite c. 72 e 85, Francesco di Marco da Sonatello al detto Monte delle Faggite a c. 7 e 12, Matteo dal Poggio al Monte delle Faggite a c. 204.

Io Masino Faberi da Sant'Agata vicario di Castedelci scrissi quanto sopra cavato da una nota datami dal signor don Antonio Maria d'Alberico da Sonatello in fede.

111r Il cardinale Rubini legato

Commissario. Sentendosi che alcuni malefizi, cancellari e notari di questa legazione trascurando il loro debito non curano di fare, come è stato ordinato da decreti, l'inventario de libri, processi e scritture che nell'ingresso del loro officio se gli consegnano dagli antecessori, onde avvengono poi disordini e pregiudizi agl'interessati et alla giustizia medesima per non ritrovarsi scritture e processi de rei, e volendo noi rimediare a così grande inconveniente, vi ordiniamo in avvenire tanto voi quanto i vostri successori et altri a quali spetta provvedino che da notari, cancellari criminali e civili et archivisti nell'ingresso de loro offizi e rassegna d'essi a i suoi successori prima d'essercitarli facciano diligente inventario d'ogni libro, processo e scritture che riceveranno o rassegnaranno, e lascino d'esso inventario copia autentica in cancellaria per potersi vedere ad ogni bisogno, e tanto dovrà fare il presente malefizio et altri notari sopradetti, sotto pena, tanto ad essi che a chi gl'ametterà senza tale inventario e contraverà a questo nostro ordine, di cento scudi, della privazione dell'offizio et altre a nostro arbitrio e de nostri successori, oltre ad altre imposte da bandi e decreti le quali s'intendono riservate e le presenti accresciute. Et acciò questa nostra deliberazione sia puntualmente osservata farete registrarla a libri soliti e tenere copia afissa in ciascuna cancellaria per notizia di tutti. E col darne copia a cotesto podestà e mandarla a ciascun ufficiale della provincia acciò che ciascuno eseguisca quanto sopra, ne avisarete il seguito. Pesaro 27 febraro 1693. G. B. cardinale Rubini legato.

111v A piede: commissario di Monte Feltro.

Foris: al commissario di Monte Feltro San Leo † sigilli.

Registrata dal vicario Gio. Maria Campana maceratese

Il cardinale Rubini legato

Avendo la santa memoria di Clemente decimo, come per lettera della Sacra consulta delli 3 settembre 1672, prefiniti i giorni feriatì da osservarsi in tutto lo stato ecclesiastico inviolabilmente negl'atti contumaciali e sentenze da promulgarsi contro rei secondo la tabella infrascritta, abbiamo stimato espediente di farla pubblicare et affiggere ne luoghi soliti per tutta la nostra legazione, ordinando che si tenga questo pu-

blico editto assieme con detta tabella esposto nelle cancellarie criminali a fin che serva per regola universale in avvenire ne i giudizi delle cause contumaciali della medesima. Pesaro 4 marzo 1693.

Omnes dies dominicæ

Dies sanctissimi Pascatis Resurrectionis cum duobus diebus sequentibus

Dies sanctissimæ Ascensionis Domini

Dies sanctissimi Pentecostes cum duobus diebus sequentibus

Dies sanctissimi Corporis Christi

112r mense ianuari

1 Dies Circumcisionis Domini

6 Ephifania Domini

mense februari

2 Purificationis beatæ Mariæ virginis

.. Sancti Mathiæ apostoli

mense martii

19 Sancti Ioseph sponsi beatæ Mariæ virginis

25 Anunciationis beatæ Mariæ virginis

mense aprilis

25 Sancti Marci evangelistæ

mense maii

1 Sancti Philippi et Iacobi apostolorum

[3] Inventionis sanctæ Crucis

mense iunii

24 Nativitatis sancti Ioannis Baptistæ

29 Sanctorum Petri et Pauli apostolorum

mense iulii

25 Sancti Iacobi apostoli

.. Sancte Annæ matris beatæ Mariæ virginis

mense augusti

10 Sancti Laurentii martiris

15 Assumptionis beatæ Mariæ virginis

25 Sancti Bartolomei apostoli

mense septembris

8 Nativitatis beatæ Mariæ virginis

21 Sancti Mattei apostoli et evangelistæ

mense octobris

28 Sanctorum Simonis et Iudæ apostolorum

112v mense novembris

1 Omnium sanctorum

30 Sancti Andreae apostoli

mense decembris

21 Sancti Thomæ apostoli

25 Nativitatis domini nostri Iesu Christi

26 Sancti Stephani protomartiris

27 Sancti Ioannis apostoli et evangelistæ

28 Sanctorum Innocentium martyrum

31 Sancti Silvestri papæ et confessoris

Et in qualibet civitate, terra et oppido festum sancti protectoris principalis.

G. B. cardinale Rubini legato.

In Pesaro nella stamparia della Reverenda camera apostolica

MDCXCIII loco † armæ.

per qualsivoglia causa et occasione s'intendino ancora obligati li consiglieri absenti come se in persona vi fossaro intervenuti, quando non siano legittimamente impediti il che dovranno dedurre et immediatamente giustificarlo e non in altra forma, che così dichiariamo col presente, quale farete leggere in consiglio e registrarla a libri della cancella, partecipandola a ciaschedun ufficiale della provincia per il medesimo effetto con darmene aviso. Pesaro 25 maggio 1682
Fabrizio cardinale Spada legato. Loco † sigilli. Commissario di Monte Feltro, San Leo. Signor vicario di Casteldelce.

Foris: al molto illustre signore mio osservantissimo il signor vicario di Casteldelce.

Ita est. Ego Gregorius Guerra vicarius registravi & manu propria.

Decreto sopra l'obligazioni da farsi dalle donne maritate

et oblihi in ciò delli giudici

Il cardinale Pio legato

Commissario. Essendosi venuto in cognizione che gl'oblihi delle donne maritate per lo più si fanno da esse ad instigazione e per timore de mariti, e che l'espressione de debiti e bisogno loro siano mendicati pretesti per estorcere da noi la licenza, e che non ostante la condizione solita che si pone ne rescritti della necessità, molti giudici, trascurando il debito del loro officio e della propria coscienza, non curano informarsi, contenti solo dell'asserzione fatta nelle preci e tal volta de mariti medesimi. Volendo per tanto noi rimediare ad inconveniente sì grande abbiamo risoluto che nell'avenire da voi e vostri successori, sotto le pene ad arbitrio nostro e de nostri successori, si debba cognoscere con ogni esattezza della necessità del marito per la quale viene la donna maritata indotta ad obligarsi, e, se per debito, vedendo extraiudicialmente gl'instrumenti, polize o altra cosa che li giustifichi, e per bisogni di casa e della famiglia facciano che l'assicurazione che oltre al scrivere le donne medesime a loro proventi fuori dell'atto della celebrazione dell'instrumento in qualche forma benché extraiudiciale del memoriale. Venendo in notizia che si dia caminato con trascuraggine nell'osservare quanto sopra si verà al castigo delli disobedienti, et acciò che di questa provisione apparisca perpetua memoria la farete registrare a libri de decreti, e così parteciparete a tutti gl'ufficiali della provincia per il medesimo effetto, e di aver così esseguito [n]e darete aviso. Urbino li 15 luglio 1655.

Carlo cardinale Pio legato.

Commissario di Monte Feltro.

Idem Gregorius Guerra registravit.

114v Il cardinale Astalli legato

Comisario. Considerando noi li eccessivi dispendi a quali giornalmente sogiace la Reverenda camera apostolica per le continue emergenze che acadano al fisco, e particolarmente nel prevalersi del opera de medici e chierurghi in servizio della giustizia, e volendo a questi in parte remediare, comandiamo espresamente con il presente nostro ordine.

Primo. Che i medici e chierurghi salariati dalle comunità di questi stati in ogni occorenza debbano dare gratis e riportare per bisogno del fisco quel tanto occorrerà per inspicione di ferite o altri simili casi nelli atti della causa, e tante volte quante apoterà il bisogno.

2. Che occorendo d'ordine del fisco aprire cadaveri per darsi da chierurghi la loro operizia la mercede dentro la città e suoi borghi e ville in distanza di un milio dalla città o terre sia di pavoli dieci chirurgo et occorendo trasportarsi e in maggiore ontanza debba avere il vito e cavalcatura secondo serà a loro tasata tal spesa da giudici ordinari e procuratori fiscali de luoghi.

3. Che occorendo fori delle città, terre e castelli e loro borghi come sopra trasferirsi semplicemente per riconoscere cadaveri o altre loro cause o ferite atenenti al loro arti o per perizia si li debano pavoli cinque per ciascheduno di loro prohibitioni oltre il vito e cavalcatura come sopra.

4. Che per corare li carcerati in ogni occorenza di ferite o altre loro infermità la mercede a chierurghi sia come qui sotto. Per la missione del sangue un pavolo, e per altre operazioni e cure che di continuo per più giorni settimane e mesi occorese a ragione di un grosio al giorno purché la cura non fosse più longa di tre mesi, et essendo di più longo tempo sia la mercede da destinarsi da noi e nostri socesori per quel di più, e tal mercede non possa duplicarsi se non quando li carcerati da curarsi in un medesimo tempo fosero più di tre.

5. Che sia in arbitrio de giudici ordinari dalle città, terre e castelli a forzare li medici e chierurghi de luoghi provisionati e non provisionati a darne la loro perizia o opera o cura come sopra.

6. Che li chierurghi per essere pagati come sopra diano in notte nelli atti delle cancelarie nel giorno medemo che principiano la cura, e sia peso del giudice e procuratori fiscali osservare e notare in calce di detta notte il tempo che ha il 115r chierurgo in villa continuato. Tanto voi osserverete e farete osservare come dovranno fare li vostri sucessori, al qual fine ordinarate che sia registrata la presente a libri soliti e parteciparne la presente a qualuni ufficiali a voi sobortinato. Pesaro 14 genaro 1696.

Fulvio cardinale Astalli legato. Logo † sigilli.

Foris: al commisario di Monte Feltro.

Giovanni Boffini vicario registrò.

Il cardinale Astalli legato

Comisario. Desiderando noi provvedere alli continui ricorsi che ci vengono fatti per abuso introdoto dalli giudici e comisari e loro notari di esigere somme ecessive per le cibarie e viatici e tolliere in avvenire ogni altra controversia che potesse sopra ciò accadere, dichiariamo con il presente nostro ordine che li medemi comisari possano conseguire per loro cibarie di sé medesime e loro servitori pauli sette al giorno e per viatici un scudo parimente al giorno di moneta corente compresasi il giorno accesso e recesso e rispetto al notario si contentiamo che il medemo conseguisca solamente quattro pavoli al giorno per le cibarie e mezo scudo moneta simile per li viatici com-

presovi il giorno del acceso e receso come sopra dichiarando ancora che tal mercede si debano conseguire solamente quando vi sono i beni et effetti de 115v rei. Ma non essendovi e dovendo pagare la camera non possano avere che le sole cibarie alla ragione sodetta. E perché non restino i medemi rei aggravati nella spesa delle cavalcature ordiniamo ancora che per tal conto in avvenire non si paghi più di quatro pavoli al giorno per ciascheduno cavallo e farete comune la presente a ciascheduno ufficiale della provincia. Pesaro li 28 settembre 1695.

Fulvio cardinale Astalli legato. Loco † sigili. V. P.
Foris: commisario di Monte Feltro, San Leo.
Giovanni Boffini vicario registrò

Il cardinale Astalli legato

Comisario. Esendosi prevenuto a notizia che gli ufficiali di questa legazione il più delle volte si faciano pagare gli emulmenti di quelle grazie che da noi si spediscono a i rei con le clausole gratis e gratis ubique perché nascere qualche dubbio nel interpretazione di detti rescritti. Volendo perciò noi levare ogni abuso et agravio che in tal proposito potessero ricevere i medemi rei, abbiamo risoluto di fare la seguente dichiarazione. Che quando da noi e da nostri sucesori sarà fatta la grazia con la parola gratis solamente allora i detti ufficiali non possano conseguire per loro mercede che un giulio di questa moneta per l'esibita della medema grazia et un altro giulio per la casatura della quarella. Ma quando in detto rescritto grazioso vi sarà il gratis ubique in quel caso non debbano li detti ufficiali conseguire niuna mercede sotto pena della privazione del ufficio e refazione del pagato, e farete comune la presente a ciascheduno ufficiale della provincia.

Pesaro 24 Dicembre 1695. F. cardinale Astalli legato. V. P. 116r
Loco † sigili.

[A]l commisario di Monte Feltro, San Leo
Giovanni Boffini vicario registrò.

Il cardinale Astalli legato

Comisario. Quando a cotesta corte occorese di procurare cature di facinarosi e turbatori della publica quiete potrà inoltrarsi anche nella legazione di Romagna con permettere altrisi a quella del eminentissimo Barberino dentrare in simili occasioni nella nostra sendoci così intesi con l'eminenza sua a condizione che li carcerati debbano lasarsi assicurati nella giurisdizione dove le cature seguiranno acciò ciascuno giudice possa far retinere li sogetti che hanno pregiudizi nel proprio tribunale, che così la giustizia potrà ottenere il suo compimento e si levarà a delinquenti il ricovo e l'ardire di tenere inquieti i populi del una et altra legazione. Tanto farete sapere anco alli ufficiali di cotesta provincia che confinano con la sudeta legazione acciò in detta conformità eseguiscano e permetano, e ne darete dal seguito parte. Pesaro 14 genaro 1696.

Fulvio cardinale Astalli legato. Loco † sigili.
Foris: al commisario di Monte Feltro, San Leo.
Gio. Boffini vicario registrò.

Il cardinale Astalli legato

Comisario. Resaci la presente farete pubblicare et afigere a i luoghi soliti l'ingiunta proroga et estensione di taglia contro Angelo Pelegrino da Fosombrone bandito capitale e ne aviserete il seguito ne mandarete copia della presente con li editi a ciascuno ufficiale della provincia e per il medemo effetto. Pesaro 3 genaro 1696. Fulvio cardinale Astalli. Loco † sigili.
Foris: al comisario di Monte Feltro, San Leo.
Gio. Boffini vicario registrò.

116v Il cardinale d'Aste legato

Commissario. Avendo dichiarato la Santa congregazione del santo officio che in quei luoghi ove in virtù del breve della santa memoria di Pio IV sono soliti pugnare anche gl'ecclesiastici li pesi communitativi e la coletta imposta per gl'utensili delle soldatesche che guardano le spiagge della marina dall'incursioni delle fuste barbaresche alle quali in virtù di chirografo della santa memoria di Clemente X devono parimente soggiacere li medemi ecclesiastici siano tenuti concorrere al pagamento sudetto anche li .patentati privilegiati del Santo uffizio esistenti nel distretto di questa legazione a guisa degl'ecclesiastici, purché questi effettivamente paghino e non altrimenti. Ve ne diamo per tanto la notizia acciò siano puntualmente eseguiti gl'ordini e dichiarazione d'essa Sacra congregazione come per lettera a noi diretta in data delli 23 cadente, al quale effetto mandarete anco copia della presente a ciascun ufficiale di cotesta provincia. Pesaro 29 aprile 1701.
M. cardinale d'Aste legato. Loco † sigilli.
Foris: al commissario di Monte Feltro.
Et ego Carolus Barberinus vicarius registravi.

Il cardinale d'Aste legato

Commissario. Quando in avvenire in occasione di rissa o altro occorra d'astringere le parti a dare le sigurtà di non offendersi in forma, constandovi della povertà delle medesime o di tal'una di esse l'ametterete alla giuratoria con forzare poi li più prossimi a far l'obbligo solito, senz'astringerli a ricorrere da noi. Tanto eseguirete. Urbino 28 settembre 1701. Farete commune la presente a tutti gl'ufficiali della provincia acciò che ciascuno nella sua giurisdizione eseguisca quanto sopra.
Il cardinale d'Aste legato.
A piedi: commissario di Monte Feltro.
Foris: al commissario di Monte Feltro. Loco † sigilli
Et ego Carolus Barberinus vicarius.

117r Il cardinale Tanari legato

Vicario. Essendosi riconosciuto dal decreto del già signor cardinale Delci nostro predecessore, confermato con breve della santa memoria d'Alessandro settimo, che per i delitti succedano in cotesta giurisdizione spetti solamente al podestà della Penna la cognizione di quelli per i quali è imposta pena capitale, e non essendo di tal sorte la causa di Nicolò Magni contro Pietro e Nicola di Simone, si è considerato che a voi e non a detto podestà s'appartenga. E però procederete in essa per

giustizia, servato quanto si deve, e così vi regolerete in altri casi simili che non siano capitali, non ostante qualche connivenza da voi col detto podestà praticata a tenore del sopradetto decreto, qual dovrà puntualmente osservarsi. Al qual'effetto per la controversia fra l'uno e l'altro insorta farete registrare a libri soliti la presente nostra dichiarazione. Urbino 3 settembre 1703.

S. A. cardinale Tanari legato.

A piedi: vicario di Casteldelci.

Foris: al vicario di Casteldelci. Loco † sigilli.

Per copia conforme: Carlo Barberini vicario.

Il cardinale Tanari legato

Commissario. Esperimentandosi giornalmente che per la trascuraggine et omissioni usate da molti ufficiali della legazione nel prendere li corpi de delitti, massime nelle cause gravi, la giustizia non ha potuto avere il suo pieno col condigno castigo de rei; e volendo noi riparare per quanto sia possibile a simili inconvenienti, per tanto vi ordiniamo che in avvenire, subito che da cotesto tribunale sarrà stato assunto qualche corpo di delitto in genere sì de furti qualificati che di ferite gravi o d'omicidi ovvero in altre cause gravi nelle quali possa entrare la pena della galleria o di vita, immediatamente trasmettiate a noi una copia in pubblica forma de medesimi corpi de delitti, acciò che se li medesimi fossero in qualche parte mancanti vi si possa dal nostro signore avvocato fiscale ordinare in tempo quello stimaremo proprio per totale stabilimento degl'istessi corpi de delitti in genere. E ciò voi e li vostri successori e cancellieri puntualmente eseguirete sotto pena della perdita della carica. Volendo che la presente sia registrata a i libri soliti di cotesta cancelleria e che un'altra se ne tenghi affissa in luogo visibile nella medesima acciò che 117v resti a memoria anche dagl'altri ufficiali che succederanno in cotesto tribunale, e d'aver ciò eseguito ce ne darete raguaglio con partecipare la presente agl'ufficiali di cotesta provincia. Pesaro 26 dicembre 1710.

S. A. cardinale Tanari legato. In calce: commissario di Monte Felto San Leo.

Foris: al commissario di Monte Felto San Leo. Loco † sigilli.

Registrato da Benedetto Montini da Cagli vicario.

Il cardinale Tanari legato

Commissario. L'esperienza ci fa conoscere la poca osservanza che viene praticata da nostri ufficiali de decreti ducali e bandi publicati in materie d'abolire cause criminali, che da medesimi decreti e bandi viene espressamente proibito. Onde, per togliere via un tanto abuso, colla presente rinoviamo et espressamente comandiamo l'osservanza de suddetti decreti e bandi con avvertirvi di non fare in avvenire abolizione di veruna sorte, perché in altro evento procederemo contro di voi e vostro cancelliere criminale alle pene imposte in essi et ad altre a nostro arbitrio; raccordandovi in oltre di non permettere che siano ammesse le grazie che da noi si fanno alli ricorrenti se prima questi non averanno effettivamente sborsato il danaro delle multe o siano segnature espresse ne nostri graziosi rescritti a pro della Reverenda camera apostolica. E

parimente avrete tutta l'attenzione che siano dal vostro cancelliere o notaro attuario puntualmente consegnati li capi soldi dovuti nelle cause civili alla medesima overo alla comunità e loro ministri, conforme viene disposto da decreti o statuti locali, per non dover voi soggiacere a renderci conto in caso che si fosse trascurato l'adempimento di quanto sopra. Al quale effetto farete anco registrare la presente ne libri soliti acciò possino praticare lo stesso i vostri successori, e ci raguagliarete le vostre operazioni e farete partecipare la presente a tutti gl'ufficiali di cotesta provincia. Pesaro 22 febraro 1711.

S. A. cardinale Tanari legato. In calce: V. Simbeni.

A piedi: commissario di Monte Feltrò San Leo.

Foris: al commissario di Monte Feltrò, Rimini per San Leo. Loco † sigilli.

Io Benedetto Montini da Cagli, al presente vicario di Casteldelci per la 2^a volta, ho registrato la suddetta lettera a tenore degl'ordini stimatissimi di sua eminenza padrona mano propria.

118r Alamanno Salviati presidente

Commissario. Oltre quel tanto che chiaramente dispongono li decreti ducali 44 e 45 parte 3^a toccante la vostra persona e d'altri ufficiali, abbiamo risoluto d'ordinare con la presente che voi e tutti gl'ufficiali medesimi dobbiate in avvenire portarvi soleccitamente all'ufficio che vi verrà destinato nelle mutazioni pro tempore, di modo che per li 20 di marzo e settembre abbiate preso possesso del nuovo ufficio, di che ne dovrete dar subito avviso in udienza; ed in oltre non dobiate in alcun tempo lasciare l'ufficio od absentarvi da quello neppur per un giorno per qualunque tittolo o colore senza nostra particolare licenza e de nostri successori, sotto pena in caso di contravvenzione a quanto sopra della perdita dell'ufficio. E perché un tal ordine conseguisca il dovuto effetto vogliamo che i pubblici rappresentanti de luoghi siano tenuti sotto la stessa pena della privazione della loro carica, in caso che tal'uno degli ufficiali s'assentino senza licenza dall'ufficio o a quello non si portino nel tempo come sopra stabillito, a darne subito avviso a noi affinché si possa provvedere l'impiego d'altro soggetto. Voi dunque comunicarete questo nostro ordine a pubblici rappresentanti e a chi altro occorra, facendone registrare il tenore nei libri di cotesta vostra cancelleria ed in quella criminale, acciò in alcun tempo non se ne possa allegare ignoranza, ed in fine ci avvisarete di così aver esseguito come pure d'aver trasmesso copia integra della presente a cotesta podestaria e a tutti gl'altri ufficiali di codesta provincia secondo il solitto che così v'imponiamo con la maggior sollecitudine possibile. Pesaro li 3 novembre 1724.

A. Salviati presidente. Loco † sigilli.

Foris: al commissario di Monte Feltrò San Leo.

Registrato il 25 novembre da Benedetto Montini da Cagli vicario.

Copia di lettera di sua eminenza monsignor Stoppani presidente colla quale si vuole che la comunità di Casteldelci e Sonatello in pagare il bollo estinto osservino l'editto di Roma e

non la tassa subalterna fatta in San Leo assai più gravosa, e così pure rispetto al provisional riparto de 2 milioni. Foris: al vicario di Casteldelci. Loco † sigilli. Intus vero:

Gianfrancesco Stoppani presidente

Vicario. Benché dalla Sagra congregazione del buon governo fosse tempo fa approvato un certo riparto fatto dalla provincia di Monte Feltro sopra i fumi per pagare la quota assignata nella tassa quinquennale, successivamente però insorta lite fra alcune comunità della provincia medesima sopra il ripartimento della tassa del bollo estinto, dalla suddetta Sagra congregazione sotto li 18 luglio dell'anno scorso fu risoluto che lo stesso ripartimento si oservesse regolato secondo il numero dell'anime e non secondo i fumi come allora si pretendeva. Attesa dunque tal risoluzione, noi vogliamo che codesta comunità quanto l'altra di Sonatello si per la riferita tassa del bollo estinto che per quella ultimamente imposta di due milioni non siano gravate più di quello che porta il numero dell'anime loro a tenore della lettera scrittaci dall'eminantissimo prefetto in data degli 11 prossimo passato, e voi così farete che segua, partecipando questo nostro ordine al commissario di San Leo per regola di quei communisti. Pesaro 22 118v aprile 1749. G. F. arcivescovo di Corinto presidente. Vicario di Casteldelci.

Per copia conforme: vicario Giulio Lunadei di Sant'Agata.

Bollo estinto.

Il riparto poi da oservarsi vinuto da Roma e fatto secondo il numero dell'anime è di	sc.	8.45
compartito in questa forma		
Casteldelci e sue ville	"	6.25
Sonatello anesso	"	2.20

come si vede da foglio stampato venutomi da Roma posto in filo della comunità fra ricevuti, al quale & In fede Giulio Lunadei vicario notai questo dì 13 giugno 1749.

Il qual riparto subalterno fatto in San Leo secondo li fumi era per Casteldelci e suoi anessi in scudi 13.95, come in detta stampa da non più osservarsi.

23 giugno 1756. Il signor camerlengo Zucchi avisa con sua lettera il bollo da Roma augmentato all'anno in scudi 22.85 che in tutto saria all'anno in sc. 8.67.8, diviso per Casteldelci sc. 6.42 per Senatello sc. 2.25.8.

Provisione sopra le vigne

per che non venghino dannificate da cani

Copia. Gianfrancesco Stoppani presidente. Vicario. Si duole, e con ragione, il popolo di Schigno di codesto territorio che nel tempo d'autunno allor che cominciano a maturare le uve li pecorai si faccino leciti di condurre a pascere il loro gregge vicino alle vigne, dal che ne deriva che in quelle entrando i cani cagionino grandissimi danni, e ciò procede per che non vien osservata la disposizione statutaria circa il numero delle pecore che possono pascolare nel territoriodi Casteldelci, come riconoscerete dall'anesso memoriale. Vi ordiniamo per tanto di far publicare editto che ogni uno sia obligato osservare quanto dallo statuto si prescrive sotto pena del doppio di quello statutario. Et in quanto a i cani, che siano obligati

i padroni fargli portare il bastone al collo finché sarà vendemiato sotto pena di un scudo per ciascun cane e ciascheduna volta tanto se saranno trovati a danneggiare nelle vigne, quanto se si vedranno senza il bastone fuori di esse. Tanto eseguirete. S. Agata 2 luglio 1750. G. F. arcivescovo di Corinto presidente. V. Z. Travagli. Vicario di Casteldelci. ... Loco † sigilli. Al vicario di Casteldelci.

Io Giulio Lunadei da Sant'Agata vicario di Casteldelci ho registrato la presente col suo memoriale posta in filo corrente di ... et ho a tenore degl'ordini in essa fatto pubblicare det affigere a luoghi solliti il mio editto in cui è stato trascritto il memoriale e la sudetta lettera di sua eminenza padrona questo dì 19 luglio di domenica 1750, riferendo il piazzaro d'aver eseguito. In fede.

119r Coloni ecclesiastici obligati a pagar le colette

per la loro porzione de beni di qualsisia sorta anche patrimoniali e di primo manso

Gio. Francesco Stoppani presidente. Vicario. Per riparare al pregiudizio che potessero patire le comunità di codesta giurisdizione dal non esigere tutti i pesi camerale e communitari dalla porzione de coloni de beni degli ecclesiastici di qualunque sorta, vi facciamo sapere che la sagra congregazione del buon governo avendo altre volte dichiarato che i coloni predetti siano tenuti a tal pagamento vuole che i medesimi non siano astretti anche per li beni di prima erezione e patrimoni sacri dandocene anche le facultà con lettera de 20 del passato gennaio. V'incarichiamo per tanto di farne intesi i rappresentanti pubblici e chi occorre affinché trovandosi alcuno moroso al pagamento suddetto possano ricorrere a noi che ne spediremo il mandato nella forma sollita. E così eseguirete. Pesaro primo febraro 1753. Per sua eminenza reverendissima Giuseppe (Manchi) uditore. Casteldelci. Foris: al vicario di Casteldelci.

Per copia conforme: Giulio Lunadei vicario

Spiegazione sopra la bolla Romanæ curiæ XII kalendas ianuarii 1744 che non s'estende fuori de tribunali di Roma et in conseguenza che li giudici ne contratti delle maritate e minori prima d'interporre il decreto non abbiano da prender giuramento.

Gio. Francesco Stoppani presidente

Vicario. Il dubbio in cui fin ora sono stati involti diversi giudici e notai per la bolla emanata dalla santità di nostro signore felicemente regnante che incomincia Romanæ curiæ XII kalendas ianuarii 1744, concernente i contratti delle donne maritate e de minori ne quali si ordinava al giudice che prima d'interporci la sua autorità e decreto dovesse, conosciuta la causa, prendere il giuramento, è stato dichiarato dalla segreteria di stato con lettera de 17 del corrente a noi diretta spiegando chiaro che detta bolla non si estende fuori dei tribunali di Roma, onde voi dovrete partecipare questa spiegazione non solo a tutti i notari di codesto luogo e giurisdizione e a chiunque altro potesse occorrere ma anche far seguire il registro della presente ai libri solliti e ritenerne copia ... nella publica

cancelleria perché passi a notizia di ciascuno. Così eseguirete. Pesaro 22 marzo 1753. Per sua eminenza reverendissima Giovanni Battista Venturucci auditore. Vicario di Casteldelci.
Per copia conforme: Giulio Lunadei di Sant'Agata vicario.

119v Copia Il cardinale Stoppani legato
Vicario. Iregolare ed affatto irragionevole si è la pretensione suscitata da Ferante de conti Bernardini della Massetta di esigere per titolo di spatriatura dieci scudi da coloro che spatriare volessero da quella giurisdizione che [è] ritenuta da lui e da suoi fratelli. E perché può darsi la frequenza di casi tali ne luoghi già devoluti ed incorporati nel vostro officio ne modi e nelle forme espresse negl'atti del possesso, vogliamo che invigiliate acciòché niuno sia indebitamente gravato e che d'ogni caso che succedesse ne diate a noi riscontro per potervi dare gl'ordini opportuni. E perché di questa nostra dichiarazione resti sempre la memoria, registrate la presente ne libri pubblici di cotesto officio e nella cancelleria del pubblico di Casalecchio. E così eseguirete. Urbino 12 agosto 1755. Il cardinale Stoppani legato. V. Monaldi. Vicario di Castel d' Elce.

S. N. Tontini vicario copiai.

[Fiera de' stracci]

Copia. Eccellenza. Il pubblico di Casteldelci servo umilissimo di vostra eminenza riverentemente le narra nel sentire ogn'anno in occasione della fiera che dicesi de stracci o sia de panni usati si fa alla Abbazia di Tedalto stato di Toscana qualche e più sudditi di vostra eminenza e di questo vicariato angariati ingiustamente e con notabil danno aver risoluto nel consiglio avutosi 6 gennaio 1757 prorogare la fiera ed introdurla anche di detti panni usati che si fa nel Mercato di Casteldelci il giorno di san Matteo apostolo per tre giorni cioè il giorno avanti et il giorno dopo la festa; prostrati acciòché il popolo di vostra eminenza e massime la gente che va nelle Maremme possa provvedersi di tali panni con libertà e sicurezza e con maggior vantaggio implora da vostra eccellenza avvalorare risoluzione conciliare e dichiarar libera la detta fiera di san Matteo li 21 settembre in ... e sollita farsi da che non v'è memoria in contrario anche per li giorni uno avanti e l'altro dopo detta festa. et Per Pier Matteo Pazzaglia capo priore Pietro Burioni notaio di commissione. Loco † sigilli. Ordinarius vocatis vocandis narratorum ... diligenter inquirat et nobis referat cum transmissione resolutionis conciliaris. Pro illustrissimo et reverendissimo domino presidente I.B. Passeri auditor. A. de Felicibus. Loco † sigilli. Pisauri augusti 1757. Paulus Bassi secretarius. Attentis narratis et relatione, resolutionem concilii probamus, et vicarius mandet affigi edicta. Pro illustrissimo et reverendissimo domino presidente A. M. Z. Travalius auditor, I.B. Passerius auditor, F. Castellini auditor. Loco † sigilli. Pisauri 19 octobris 1757. I. Donati secretarius. C. 2 (libre) 6.

Copia: Giulio Lunadei vicario.

120r

Ludovico Merlini presidente

Vicario. Abbiamo osservato lo stato delle tabelle di codesta comunità e siamo venuti nel sentimento che de dodici scudi romani annui accresciuti alla vostra provisione, otto ne debba pagare codesta comunità di Casteldelci la quale risente principalmente il vantaggio della residenza vostra, due la comunità di Sonatello e due finalmente la comunità di Massa. Dichiariamo però che questa distribuzione proporzionale che per giusti motivi abbiamo fatta nel presente caso, non debba far stato in qualunque altro ripartimento che occorresse di fare in avvenire per qualsivoglia altro titolo. Farete registrare la presente nei libri soliti e farete porre in tabella d'ogni comunità la rispettiva somma accresciuta che è quanto sulla vostra de 5 occorre ordinarvi. Pesaro 13 aprile 1753. Ludovico arcivescovo d'Atene presidente. V. Passeri. Casteldelci.

Foris: al vicario di Rimino per Sant'Agata Casteldelci.

Ludovico Merlini presidente

Vicario. Essendosi codesto publico rimesso al nostro arbitrio circa il crescer l'emolumento al vostro officio, noi, avuto riguardo allo stato di codesta e dall'altre comunità anesse, abbiamo risoluto che oltre la consueta paga vi accrescano tra tutte e tre le comunità di Casteldelci, Senatello e Massa dodici altri scudi romani l'anno da cominciare il primo di marzo prossimo e da ripartirsi fra le tre comunità secondo la regola de ripartimenti. Comunicarete dunque a tale effetto la presente ai rispettivi rappresentanti e a chi occorre e la farete registrare ne libri pubblici. Pesaro 26 febbraio 1757. Ludovico arcivescovo d'Atene presidente. V. Passeri. Casteldelci.

Foris: al vicario di Rimino per Sant'Agata Casteldelci. Loco † sigilli.

Copia: notaio Giulio Lunadei vicario.

Eccellenza. Li posidenti della villa di Calanco territorio di Casteldelce oratori osequentissimi di vostra eccellenza riverentemente espongono che, pretendendosi da pastori pecorai avere generalmente il ius pascendi per le loro mandrie di centinaia di pecore che in tempo d'estate sogliono ricondurre dalle Maremme, ne vengono specialmente in detta villa li terreni dal'erbe che nulla restandovi per il pascolo necessario delle bestie bovine aratorie si rendono queste per lo più inabili alla coltura ... di detti terreni con notabile pregiudizio de poveri possidenti. Che però trattandosi d'un preteso ius che essendo contrario all'equità deve interpretarsi con ones.. m.. gli oratori ..dicono vostra eccellenza voglia benignamente ordinare al vicario di detto luogo che per remove un tanto abuso debba discretamente stabilire agl'oratori un proporzionato tenimento e sito di riserva per dette loro bestie aratorie non sia permesso a detti pastori far pascolare dette loro pecore. Che della grazia & quam deus & Attentis naratis vicarius mandet proponi in consilio et nobis referat resolutionem. A. archiepiscopus Thessalonicensis presidens. V. Z. Travagli. Loco † sigilli. Urbini 3 augusti 1760. Carolus Serra secr.

Il consiglio risolvette si osservasse il statuto de danni dati cap. IX e da sua eccellenza venne il seguente rescitto:
Attentis naratis et relatione resolutione consilii aprobamus et vicarius mandet servari statuta. A. archiepiscopus Thessalonicensis presidens. V. Sestili. Loco † sigilli. Urbini 9 septembris 1760. Paulus Bassi secretarius.
S. N. Tontini copiai.

Copia. Intus: illustrissimo signore signor mio padrone colendissimo. In risposta al suo gentilissimo foglio delli 23 del corrente posso assicurarla che per parte del signor principale mio e de suoi ministri non si è mai pensato d'infringere l'antiche immemorabili osservanze, convenzioni e reciproche corrispondenze colli confinanti, anzi si ha tutta la premura di conservarle; onde può cerziorare gl'uomini di codesto suo vicariato, che per lo dominio del signor principe possono transitare col loro bestiame con quella libertà che hanno sempre praticato per lo passato, purché non vi comettino impertinenze; e se mai per capriccio di qualche vassallo si usassero novità, si è per certo che dal signor principe né da suoi ministri saranno queste approvate, ma bensì corrette e non mancherò intanto di far rendere avvertito il gabelliere di Bascio, conforme ne ho già parlato ancora al signor ... che è quanto ho l'onore di poterle corrispondere sopratal particolare e desideroso di molti suoi comandi ... e vera stima mi rinnovo. Di vostra signoria illustrissima. Scavolino 27 maggio 176. ... devotissimo... servitore Giacomo arciprete Vitali. Foris: al illustrissimo signor mio colendissimo /120v/ il signor Bernardino Pacei vicario di Casteldelci. A mano. Loco sigilli.
Ego Pietrus Burioni notaio e p. vicario copiavi.

†Erectio annonæ†

Copia. Foris: al vicario di Casteldelci. Intus: Gio. Francesco Stoppani presidente.

Vicario. Approviamo che colli scudi cento romani si concedevano a titolo di prestanza al fornaro vi abbiate eretta l'annona frumentaria, ma non acconsentiamo alla proibizione fatta di non potersi dare pane a forestieri, né di comprarlo da paesani per essi comeché una simil provizione in altri casi non ha potuto riportare il suo intento; che però farete che il peso del pane sia ridotto a quello de luoghi circonvicini, del che può ben contentarsi codesto popolo con avvantaggiare in tal guisa l'annona stessa, invece che li vicini si approfittino di far provista di codesto pane in luogo del proprio e così farete che siegue. Pesaro 28 Ottobre 1752. F. G. archiepiscopus di Corinto presidente. Uditor Venturucci. Vicario di Casteldelci. Loco † sigilli.

Et ego P. Burioni pro vicarius et notaio fideliter copiavi.

†Notizia de privilegi che Casteldelci godeva nello stato di Toscana†

Casteldelci filza prima Rifor. n. 177 e n. 196 godeva del privilegio dell'esenzione delle gabelle e questo gli restò abolito a beneplacito di S. A. R. nell'anno 1580, come in filza 2 riformatori n. 232, filza prima di Lettere a c. 48, 49 e 50; vedasi tutto

ciò in Dogana di Firenze ne luoghi indicati e nel repertorio generale dove esiste ancora alla lettera C che Casteldelci ricorse per poter godere l'esenzione delle gabelle che per le robbe che levano dalla Pieve Santo Stefano ref. agl'ordini filza de memoriali 75 n. 239.

†Queste notizie sono nella cassaforte communitativa. La copia della controscritta lettera o sia il suo originale proprio esiste in questo archivio con le altre lettere d'udienza colle quali si ordinava pagarsi al podestà della Penna l'aumento perché i pennesi avevano falsamente rappresentato essere Casteldelci un anesso della Penna ed alla medesima soggetto quando ciò non susiste; giaché le sole cause capitali spettano al podestà sudetto e non verun altra nemmeno in grado d'appellazione e molto meno a che fare Casteldelci colla Penna †

Giovanni Francesco Stoppani presidente

Vicario. Attesi i documenti addotti da cotesto publico e le risposte date per parte di quello della Penna sopra l'aumento della provisione di quel podestà, noi abbiamo creduto che cotesta comunità non si debba a quello obligare non ostante quel che prima si era ordinato. Parteciparete dunque ai rappresentanti publici la mente nostra per loro regola, poiché l'abbiamo anche significata al prefato podestà onde si cessi da qualunque molestia contro cotesto publico. Urbino 5 agosto 1751. G. F. arcivescovo di Corinto presidente. V. Monaldi. Loco † sigilli. Foris: al vicario di Casteldelci Rimini per Sant'Agata. G. F. fideliter Christophorus Beni notaius et vicarius rogatus.

/121/ Copia. Pasquale Acquaviva d'Aragona presidente

Vicario. Sono stati in più e diversi tempi e da nostri predecessori e da noi avanzati tanto a voi quanto agli altri uffiziali di questa legazione ordini precisi e positivi non solo con replicate lettere ma ancora colle istruzioni trasmesse che nell'avanzarci le informazioni che da noi vengono richieste si dovesse in quelle esprimere non solo il nome de ricorrenti e la data de rescritti apposte alle suppliche, ma in oltre esprimere nella lettera o sia informazione tutta la serie del fatto con restringere le ragioni delle parti e dire il proprio parere. Alcuni però non ostante gli ordini sudetti si prendono la libertà di non adempirli dal che ne derivano non piccoli inconvenienti. Volendo noi dunque onninamente rimediare a questo disordine v'imponiamo sotto pena della privazione dell'uffizio di eseguire sì in questo come in tutto altro la nostra istruzione stampata, avvertendovi che se per impulso di nostra clemenza ve ne diamo ora questo avviso, che sarà certamente l'ultimo, non saremo in seguito per tollerare qualunque ulteriore disubbidienza, ed acciocché non possa allegarsi ignoranza di questo comando vogliamo che la presente non solo venga registrata, ma per anche affissa nella cancelleria criminale. Tanto eseguirete. Pesaro 24 aprile 1769. Per sua eccellenza reverendissima C. de Ambrosii uditore. Casteldelci.

Per copia conforme: Stefano Bertozzi vicario.

/121v/ Copia di lettera concernente la facoltà d'interporre li decreti ne contratti di donne e minori anche doppo la bolla Romanæ curiæ di Benedetto XIII quando il vicario sia qualificato colla laurea dottorale.

Foris: al dottor Bertozzi vicario di Casteldelci. Rimini per la Penna. Loco † sigilli. Intus: Pasquale Acquaviva d'Aragona presidente.

Vicario. Essendo voi dottore dell'una e l'altra legge, vi accordiamo la facoltà d'interporre i decreti ne contratti delle donne e de minori nella giurisdizione di cotesto vicariato, come ci hanno supplicato i pubblici rappresentanti; ma questa facoltà s'intenderà cessata ne vostri successori nell'uffizio quell'ora non fossero egualmente laureati, e tanto serva di regola. Pesaro 5 giugno 1769. P. Acquaviva presidente. V. de Ambrosiis. Casteldelci. Dottore Stefano Bertozzi.

**Lettera che ordina di mandare assieme
con li condannati alla galera
la fede del battesimo per l'età loro**

Copia. Pasquale Acquaviva d'Aragona presidente. Vicario. Succede benespesso che fra i condannati alle galee pontificie vi siano di quelli costituiti in minore età li quali debbono essere tratti in carcere o nella casa di correzione di Roma sin a tanto che giungono all'età abile a poter subire la pena. Siccome però non recano documento alcuno dell'età loro precisa, così colla stessa frequenza accade che più del dovere siano tratti o nelle carceri stesse o nella mentovata casa di correzione con dispendio della Reverenda camera apostolica, ovvero trasmessi alle galee prima dell'età prescritta. Per dare per tanto a questo disordine il conveniente riparo, vi ordiniamo che al bullettino che si dà a ciascun condannato vi facciate esprimere l'età precisa del medesimo ed unirvi, quando si possa, la fede del battesimo, la quale avvertenza dovrete avere in ogni spedizione di condannato e specialmente nella vicina mandata, se vi sono rei da trasmettersi alla galea in cotesto vostro tribunale. Tanto eseguirete con far seguire il registro della presente ai libri della cancelleria criminale e tenendo copia affissa nella medesima perché passi a notizia de vostri successori. Pesaro 2 ottobre 1769. Per sua eccellenza reverendissima. G. Raffaelli uditore. Vicario di Casteldelci.

Foris: al vicario di Casteldelci Rimino per la Penna. Loco † sigilli.

Et ego Stephanus Bertozzi vicarius registravi et collationavi.

Copia. Eccellenza reverendissima

Li pubblici rappresentanti della comunità di Casteldelci che ora sono della villa del Poggio Ancisa, servi suditi ed oratori umilissimi dell'eccellenza vostra, riverentemente le narrano qualmente sono i loro terreni dannificati dalle bestie di quelli di Senatello comunità confinante con quella di Casteldelci per la libertà che si prendono di farvele pascolare, a cui per rimediare proposero nel consiglio delli 27 maggio 1770 di suplicare l'eccellenza vostra per un editto proibitivo che non venghino dette bestie al pascolo di questo territorio di Casteldelci

sotto le pene arbitrarie di sua eccellenza reverendissima, e ne venne la risoluzione favorevole con sedici voti nel si e sei nel no. Onde umilmente supplicano per una tale proibizione. Che della grazia & quam deus &

Veris existentibus narratis, vicarius provideat per edictum. Pisauri 16 iunii 1770. P. Acquaviva presidente. Loco † sigilli. V. de Ambrosiis. Honorius de Honoris a secretis.

Editto

Il vicario di Casteldelci ed annessi. Essendo stato rappresentato a sua eccellenza padrona legato di Urbino per parte de pubblici rappresentanti della villa del Poggio Ancisa /122/ della comunità di Casteldelci che gl'uomini del comune di Senatello si prendano la libertà di far pascolare le loro bestie ne pascoli di codesto territorio di Casteldelci per essere questa finitima con quella di Senatello, e però la prefata eccellenza sua reverendissima ha benignamente ordinato con suo rescritto in data di Pesaro li 16 giugno del scorso anno 1770 che il vicario provveda con un editto ad un tale sconcerto. Quindi è che per dar solecita esecuzione alli sudetti supremi comandi della suddetta eccellenza sua espressamente ordiniamo e comandiamo a tutte e singole persone del comune di Senatello di qualsivoglia stato, grado e condizione a noi sogette che in appresso debbino tenere le loro bestie, di qualunque genere siansi, ne pascoli delle vicinanze della loro comunità, e queste attentamente guardare o far guardare che non vadino ne pascoli delle vicinanze della comunità di Casteldelci, perché contro gl'innobedienti si procederà rigorosamente e secondo le pene dei danni dati con bestie conforme dispone questo statuto locale, quali pene ora si rinnovano come fossero qui di parola in parola espresse et anco di altre ad arbitrio di sua eccellenza padrona. E questo, publicato et affisso che sarà a luoghi soliti di questa nostra giurisdizione, obbligherà ciascuno alla puntuale osservazione del medesimo come se gli fosse personalmente intimato. Dato dalla cancelleria vicariale di Casteldelci questo dì 18 maggio 1771. Francesco Antonio Ricchi vicario. Die 26 maii 1771.

Per registrazione e notifica: notaio F. A. Ricchi di Mercato Saraceno, vicario.

†Revocatum ut videri potest in fine presentis edicti tergo†

Il vicario di Casteldelci et annessi

Per dare esecuzione alli veneratissimi comandi di sua eccellenza reverendissima in sequela del rescritto posto in fine alle preci delli posidenti della villa del Poggio Ancisa delli 12 agosto prossimo passato 1771 esistente in filo mei & quindi è che con il presente publico editto ordiniamo ed espressamente comandiamo a tutte e singole le persone di questa nostra giurisdizione a noi sogette che in apresso debbano astenersi dal mandare a pascolare il loro bestiame d'ogni genere ne beni e pascoli della vicinanza delli posidenti della villa del Poggio Ancisa, ma questo lo debbano ritenere ne propri pascoli e beni delle loro rispettive vicinanze sotto pena in caso di contravvenzione al presente di pavoli dece per bestia grossa e mezzo pavo/122v/lo per bestia minuta ogni e qualunque volta le bestie maremane delli posidenti delle altre ville circconvicine saranno ritrovate a pascere ne beni e pascoli della

detta vicinanza dell'Ancisa. Averta pertanto ognuno di non contravenire al presente editto poiché, pubblicato ed affisso a luoghi soliti di questa giurisdizione, vogliamo obblighi ciascuno alla puntuale osservanza del medesimo come se li fosse stato personalmente intimato. Dato dalla cancelleria vicariale di Casteldelci questo di 28 settembre 1771. Francesco Ricchi vicario &

Die 30 dicti 1771. Supradictum edictum affixum et publicatum fuit sub die 29 dicti post missarum.solemnia ad loca solita huius curiæ per Ioannem Baptistam Santi publicum baiulum huius curiæ prout mihi retulit super quibus & Ita est Franciscus Antonius Ricchi notarius et vicarius rogatus &

Extra: al vicario di Casteldelci. Loco † sigilli. Intus:

Pasquale Acquaviva d'Aragona presidente

Vicario. Essendosi da noi riconosciuto che l'editto pubblicato dal vostro antecessore nell'anno scorso per una privativa de pascoli di Poggio Ancisa lede i diritti della dogana ossia franchigia di Casteldelci e la libertà che li uomini di tutto il suo territorio hanno sempre avuta di fare pascolare i loro bestiami ne terreni sodivi di detto Poggio Ancisa com'egualmente nel resto del territorio medesimo, vogliamo perciò che l'accennato editto non abbia in avvenire l'esecuzione ma restino li uomini predetti nella primiera libertà di far pascolare le loro bestie, e che per notizia e regola di tutti facciate voi registrare la presente lettera ne libri pubblici. Tanto dunque eseguirete. Pesaro 3 agosto 1772. V. Marini. P. Acquaviva presidente.

Registrato: Antoniu Tintori vicario.

[Convenzione Casteldelci-Monterotondo]

/123/ In Dei nomine amen. Anno domini 1767. Inditione XV. sedente s.s.simo d.no nostro d.no Clemente XIII divina provvidentia p. o. m., die vero 16 martii.

Essendo che infra gl'uomini abitanti nella comunità e distretto di Casteldelci ed annessi legazione d'Urbino e li uomini della contea di Monterotondo loro confinanti sia sempre passata da tempo immemorabile una quieta e reciproca tolleranza tanto per il commercio dell'una coll'altra giurisdizione che per il libero passaggio da luogo a luogo delle robbe, mercanzie e bestie de sopradetti uomini ed abitanti senza veruno impedimento o agravio di gabella o pedagio; e che, avendo li medesimi uomini ben considerato l'utile vantaggio che ad essi è provenuto fino a presente e che possono sentire in avvenire dalla continuazione di tale vicendevole corrispondenza, abbino risoluto di fermarla e stabilirla in perpetuo con un'atto publico solenne. Per il che precedenti le debite necessarie formalità abbino ambe le parti ottennuto da loro rispettivi signori e loro ministri, e precisamente dalla parte di Casteldelci dall'eminetissimo signor cardinale Colonna Branciforti presidente d'Urbino ogni neccessaria facoltà come consta dalla copia consiglio di detta comunità tenuto sotto li 9 novembre 1766 ed approvato dall'eminenza sua nel rescritto alla supplica presentata per parte di detta comunità che a me si consegna per registrarsi a piedi del presente; e per la parte dellijuomini di Monterotondo da sua eminenza il signor conte

Piet[ropao]lo Barbolani de conti di Monte Acuto loro signore come apparisce dall'approvazione della deliberazione sopra di ciò da loro fatta li 20 ottobre 1766 segnata dall'eccellenza sua e munita col di lui sigillo da inserirsi nell'istromento che ... dal signor Orazio Maggi notaio publico di Sestino vicario di detta contea in sollido con me notaio sottoscritto di fermare e sta/123v/bilire il presente atto di convenzione mediante l'infrascritti capitoli precedentemente veduti ed approvati da detto eminentissimo signor cardinale presidente d'Urbino per Casteldelci e dal mentovato signor conte di Monte Acuto come signore di Monterotondo. Quindi è che, presenti e personalmente costituiti avanti di me notaio e testi infrascritti li signori Pietro Burioni e Paolo Antonio Rossi, deputati per tale effetto ed eletti dal publico e generale consiglio della comunità di Casteldelci, come della deputazione loro dicesi costare nel consiglio delli 16 ottobre 1766 al quale & Giulio Guidi e Giampaolo Guerra, deputati della comunità di Monterotondo, eletti in virtù dell'atto del dì 20 ottobre 1766 sopracitato ed approvato dall'eccellenza sua, tutti unitamente e coll'assistenza dal signor Bernardino Pacei moderno vicario di Casteldelci e del molto reverendo signor don Bartolomeo Pritelli agente del signor conte di Monterotondo, come consta dalla lettera di detto signor conte consegnata al riferito signor notaio Maggi alla quale & e del signor Orazio Maggi notaio e vicario di detta contea sponte e non per forza ma in ogni & et in perpetuo & in virtù delle facultà loro concesse confermarono e confermono e questo di nuovo stabilirono e stabiliscono in fra di loro e successori per ambidue le prefate giurisdizioni il trattato di commercio libero e di buona vicinanza mediante i capitoli, patti e condizioni infrascritte cioè:

Primo. Tutti li uomini del commune di Casteldelci e suo territorio che passeranno per Sonatello e Monterotondo con carri, some, vetture ed altri carichi trasportanti altrove grascie, vettovaglie, merci e qualsivoglia altre robbe di loro pertinenza niuna eccettuata, sì nel andare che nel ritornare saranno affatto liberi ed esenti da ogni dazio, gabella, pedaggio ed imposizione, né si dovrà ad essi inferire molestia veruna sotto qualunque particolare titolo e pretesto, non essendo però in veruna maniera permesso ai medesimi il far passare sotto il di loro nome merci e robbe di qualsivoglia sorte ap124r appartenenti ad altri territori e comunità quali non sono compresi nella presente capitulazione; il che verificandosi s'intenderanno incorsi in fraude e saranno soggetti alle pene &

2. In corrispondenza di ciò gli uomini di Monterotondo godranno le medesime esenzioni in tutta l'estensione del territorio di Casteldelci e potranno dal medesimo estrarre tutti quei generi di grascie loro bisognevoli ed introdurre le loro proprie per farne esito, liberi ed esenti da ogni dazio e gabella. Dichiarandosi detta estrazione sempre delimitata e ristretta all'ordinario loro consumo e non mai per farne lucro e mercimonio, locché si dichiara intieramente escluso ed in caso di contravvenzione incorreranno nelle pene contenute nelle leggi, bandi ed editti che su tal particolare sono stati publicati.

3. Ed affinché restino le frodi impedito, niuno delli uomini di Monterotondo potrà da Casteldelci e suo territorio estrarre quantità alcuna di viveri se non sarà munito di un autentico stato del giudicante di Monterotondo in cui sia espressamente notato il nome e cognome della persona e contrasegni dell'età, statura, pellame, la quantità precisa de generi che vorrà estrarre: qual'attestato dovrà esser esibito al vicario di Casteldelci, altrimenti s'intenderanno caduti in fraude e saranno soggetti alle pene come sopra, non intendendosi tal legge per le minute cose che possono loro giornalmente occorrere.

4. Non sarà lecito in veruna guisa agli abitanti de Casteldelci in occasione di loro transito per Sonatello e Monterotondo di danneggiare le pasture e bandite 124v di ogni sorte come caccie, pesche, tagli[o di] legnami e simile, ed in caso di contravvenzione non solo saranno tenuti alla totale emenda del danno che sarà legalmente liquidato ma anche incorsi nelle altre pene comminate negli editti e bandi stati più volte pubblicati e confermati in tale proposito.

5. In segno di concordia e buona corrispondenza fra le comunità retrodette non sarà mai proibito da signori vicari e giudici di esse che li uomini de loro territori possino andare come per il tempo passato a loro piacere ai molini e gualchiere di Monterotondo e Sonatello.

6. Questa concordia dovrà essere approvata dal publico consiglio delle due rispettive comunità di Casteldelci e Monterotondo, e potranno le due rispettive comunità riportarne anche l'approvazione de loro rispettivi superiori.

7. Per l'esecuzione ed osservanza di questi capitoli si obligorono le due comunità e gl'uomini delle medesime uti singuli nella più ampla forma della Reverenda camera apostolica ed in ogni altra maniera la più solenne e legale che renda sempre più stabile e perpetua la concordia sudetta.

Qual convenzione e capitoli ne termini sopra espressi i sopradetti signori deputati Pietro Burioni e Paolo Antonio Rossi de Casteldelci e Giulio Guidi e Giampaolo Guerra di Monterotondo per loro e successori in perpetuo tanto presenti che futuri abitanti nelle suriferite giurisdizioni de Casteldelci e Monterotondo promisero in perpetuo attendere ed inviolabilmente osservare e mai ne.. se stessi alle cose convenute o alcune di esse contrafare o venire, e per tale effetto obligorono le loro rispettive comunità e abitanti, li loro beni presenti e futuri delli medesimi nella più ampla forma della Reverenda camera apostolica con tutte le sue clausole, e così i detti deputati giurorono toccato il petto rispetto detto signor don prete 125 e le scritture rispettivamente rispetto a detti uomini a mia dilazione, pregandome & dandomi & non solo & ma in ogni & superquibus &.

Il tenore delle preci e rescritto come sopra & e il presente cioè:

Eminenza reverendissima. La comunità di Casteldelci ed annessi, serva ed oratrice umilissima di vostra eminenza, con ogni venerazione le rappresenta esser stati posto a partito nel consiglio dei 9 del corrente novembre i capitoli fatti tra questa comunità e l'altra di Monterotondo per l'abolizione del

noto pedagio in questo fiume Sonatello, ed esser stati questi accettati a pieni voti, come l'eminenza vostra si degnarà riconoscere dalla compiegata copia della risoluzione consigliare, supplicandola voler quella approvare. Che della grazia & quam deus &

Attentis narratis et relatione resolutionem consilii approbamus. Pisauri 17 novembris 1766. A. cardinalis Columna Branciforti presidens. Loco † sigilli. Paulus Bassi secretarius. Registratum Pisauri 18 novembris 1766.

Tenor resolutionis consiliaris est qui sequitur, videlicet.

Al nome di Dio amen. Li 9 novembre 1766.

D'ordine del signor Pietro Burioni capo priore e Donino Magni compagno fu adunato e congregato il consiglio nel luogo solito col preventivo invito e suono di campana, al quale intervennero l'infrascritti consiglieri, cioè il medesimo signor Burioni capo priore e Magni compagno, Francesco Massini, Sante Rossi, Ubaldo Rossi, Giovanni Antonio Rossi, Francesco Antonio Novelli, Giampaolo Valenti, Gio. Marino Marinelli, Benedetto Fracassa, Gio. Antonio Trucchi, Paolo Antonio Rossi, Gio. Augustino d'Agostino, Gio. Pietro Bovicelli, Giuseppe Biancucci, Sante Trucchi, Giulio Gabrielli, Paolo Santini e Marco Valenti. 125v Nel qual consiglio come sopra congregato fu da me vicario infrascritto fatta ostensibile e letta una veneratissima di sua eminenza il signor cardinale Colonna Branciforti presidente di questa legazione con cui ordina che siano posti a partito i capitoli di concordia tra questa comunità e quella di Monterotondo per l'abolizione del noto pedagio del passo del fiume Sonatello imposto dal fu conte Lorenzo di Matacutto in pregiudizio gravissimo di questi popoli, i quali capitoli sono del tenore seguente. Sopra tale proposta da tutti benintesa, ed avutasi a mentoati capitoli tutta la maggiore rilesione, si è determinato, per evitare ulteriori dispute le quali non potrebbero essere a questo publico se non di molto danno e dispendio, di passare all'accettazione di quanto in essi capitoli si è tra le parti convenuto, riservata sempre la benigna approvazione di sua eminenza padrona. Dispensate pertanto nelle consuete forme le balle e raccolti poscia i voti furono ritrovati tutti favorevoli, e così letto approvato. Così è Bernardino Pacei vicario e segretario.

Per copia conforme: Bernardino Pacei.

Actum lectum et publicatum fuit hoc presens instrumentum in territorio Castri Illicis prope confinia communitatis Montis Rotundi super argine fovei nuncupati della Pieve agro de iuribus ecclesiae plebalis Castri Illicis fundo la Tagliata o Lagacci prope aquam dicti fovei siti iuxta sua notissima latera, presentibus ibidem admodum reverendo domino Antonio Bassi de Bascio et Augustino Maggio de Sestino, domino Iosepho sargente Mordini de Pinna et Francisco Berardi colono predii plebis Castri Illicis, mihi notario optime cognitis, testibus ad hec.

120 Sottoscrizione dei notai roganti: Giuseppe Antonio della Penna e Orazio Maggi di Sestino.

Ita est ego Ioseph Antonius Cirulli notarius ut supra.

Per copia conforme tratta dall'originale conservata dall'archivista notaio Burioni: notaio Antonio Tintori da Urbino, vicario.

Die trigesima decembris 1776. Ita est ego Antonius Tintori notaius ut supra.

120v Copia. **Marc'Antonio Marcolini presidente** Commissario. Ci è giunta lettera dell'eminantissimo prefetto del Buon governo in data dei 17 agosto colla quale ci fa sapere che, dovendo secolarizzarsi e restar sogetti ai pesi ordinari i patrimoni sacri di quei che sono provveduti di benefizi ecclesiastici, fu promosso nel 1774 il dubbio se il pagamento di detti pesi dovesse calcolarsi dal giorno del conseguito benefizio come credono le comunità della diocesi del Monte Feltro, ovvero dal giorno del decreto della secolarizzazione come sostengono quei parrochi e benefiziati, e coll'oracolo pontificio fu risoluto e dichiarato che il pagamento di detti pesi debba decorrere e computarsi dal giorno del decreto della secolarizzazione, prima del quale deve il patrimonio sacro godere sempre della sua immunità. Voi dunque alle sudette comunità, alcune delle quali persistino nella loro credenza, dovete notificare l'accennata dichiarazione coll'oracolo pontificio, ingiungendo però loro che per la secolarizzazione di tai patrimoni sacri o di parte di essi a misura del conseguito benefizio, avuta in vista la tassa sinodale, promovino le loro istanze avanti l'ordinario, al quale dalla Sacra congregazione predetta si scrive lettera contemporanea perché in seguito proceda con speditezza a decretarla; e ci ragguagliarete dell'adempimento. Pesaro X settembre 1774. M. A. arcivescovo di Tessalonica presidente. V. Marini. In calce: al commissario di Monte Feltro. *Per copia conforme: notaio Cristoforo Beni di Sant'Agata vicario.*

Bolla del danno dato

Benedictus episcopus servus servorum Dei ad perpetuam dei memoriam.

Inveterata rei publicæ incommoda quantum nobis ex alto conceditur &

Copia della schedula del motu proprio del danno dato
Benedictus papa XIV motu proprio. Altre volte Sisto papa V nostro predecesore, considerando che le comunità dello stato ecclesiastico e loro uffiziali per diversi umani riguardi trascuravano di esigere le pene dei danni dati benché providamente imposte dagli statuti e leggi municipali oppure stabilite per lunga ed inveterata consuetudine, dismenbrò da esse comunità le pene sudette ed ogni diritto di esigerle, ed avendole applicate alla camera apostolica eresse di nuovo un officio di commisario generale dei danni dati concedendo al medesimo non solo il diritto e facoltà di esigere le dette pene secondo la forma delli statuti e consuetudini di ciaschedun luogo contro qualunque persona di qualsivoglia stato grado o condizione tanto secolare quanto ecclesiastica, eccettuati solamente li eminentissimi cardinali della Romana chiesa, li affidati nella dogana del patrimonio ed altri privilegiati secondo la forma de loro rispettivi privilegi; ma ancora la cognizione e giurisdizione di tutte le cause attinenti alla [...] 121 come apparisce più largamente dalla di lui costituzione pubblicata li 9 aprile del 1588 che incomincia Romani pontificis, o dalle dichiarazioni ed ordini in essa inseriti. Lo sperimento che si fece nelli anni susseguenti di questo nuovo provvedimento

dimostrò che il medesimo riusciva alli popoli per diversi motivi di notevole aggravio. Perloché Clemente VIII altro nostro predecessore sotto li 10 maggio 1592 sopprese del tutto il riferito officio di commissario generale o per titolo veramente oneroso cioè per l'annua risposta di scudi ventisemila moneta, e di altri scudi quattrocentottanta d'oro appropriò nuovamente alle comunità dello stato tutte le pene delli danni dati insieme con gli emolumenti delli archivi sorrogando esse comunità in luogo della camera apostolica con tutti i privilegi conceduto da Sisto al suddetto commissario generale come risulta da detta sua costituzione che incomincia Ad summi apostolatus.

Ma perché in essa costituzione di Clemente tutto si espresse circa la cognizione e giurisdizione delle cause attinenti a detti danni, quindi è che in progresso di tempo ed ancor oggi sono insorte ed insorgono tuttodi questioni innumerabili, e specialmente se la causa appartenga al foro ecclesiastico oppur secolare, e nello stesso foro secolare se appartenga al governatore o giudicante oppure al magistrato del luogo, con gran ritardo della giustizia, pregiudizio delle comunità e disturbo de popoli. Loché avendo noi più volte considerato, e particolarmente in occasione di una causa della città d'Allatri, che fu proposta nella segnatura di grazia da noi tenuta li 12 maggio del caduto anno 1750, ci siamo finalmente determinati di dare anche per questa causa un certo fisso e stabile regolamento. Con ciò sia che sebbene esse per lo più siano di levissimo momento nondimeno per esser oltremodo frequenti turbano grandemente la quite e tranquillità pubblica, onde hanno giustamente meritata in ogni tempo ed in ogni luogo la cura e providenza de saggi legislatori.

Per tanto di nostro motu proprio, certa scienza e pienezza della nostra apostolica autorità, inerendo alle riferite costituzioni dei detti nostri predecessori ed alle risoluzioni altre volte prese ne casi occorrenti dalla nostra congregazione dell'Immunità o dell'altra de Sgravi e buon governo, in queste parti però che non sono contrarie o diformi dal presente nostro motu proprio confermiamo primieramente in favore delle comunità del nostro stato l'approvazione ed applicazione di tutte e singole pene tanto imposte che da imporsi per causa dei danni dati, dichiarando a quelle sottoposte tutte e singole persone di qualsivoglia stato grado e condizione tanto secolari come ecclesiastiche, eccettuati solamente i reverendissimi cardinali, gl'affidati nelle dogane del Patrimonio e gli altri pochi eccettuati nella detta costituzione di Sisto V secondo la forma dei loro rispettivi privilegi dichiarati e riformati più volte nelle riforme di Urbano VIII, Innocenzo XI, Innocenzo XII parimente nostri predecessori, ai quali non intendiamo in verun modo di derogare.

Affinché poi si sappia quando la causa appartenga al foro ecclesiastico e quando al foro secolare, vogliamo ed ordiniamo che quante volte verrà accusata, querelata o denunziata di danno dato alcuna persona ecclesiastica, oppure anche un laico quale sia un vero familiare o ministro del vescovo diocesano e non semplice patentato, oppure sia colono parziario che viva la maggior parte dell'anno nei beni e rendite della

mensa vescovile, o che per altro titolo o ragione sia e debba esser esente secondo la disposizione de sacri canoni o delle costituzioni apostoliche dalla giurisdizione de foro laicale, la cognizione di tal causa tanto in prima che in ogni altr'istanza privatamente spetti al foro ecclesiastico, ancorché li animali co quali è stato dato danno siano di persona laica ed i beni danneggiati appartenghino parimenti ai laici.

121v All'incontro essendo accusata, querelata o danneggiata di aver dato danno alcuna persona laica o anche un chierico di ordini minori quale secondo il concilio di Trento non goda il privilegio del foro ecclesiastico, se il danno sarà stato danno su beni de laici e colli animali parimenti de laici la cognizione della causa dovrà appartenere privatamente tanto in prima che in ogni altr'istanza al foro e giudice laicale, ancorché la persona come sopra querelata o denunciata sia ministro oppur colono di alcuna chiesa, luogo pio o persona ecclesiastica, purché non sia colono del vescovo e sua mensa come si è detto di sopra.

Ma se la persona laica colli propri animali o di altri laici avrà dato danno nei beni di alcuna chiesa, luogo pio o persona ecclesiastica, la causa sarà di misto foro e dovrà in essa procedere quel giudice o ecclesiastico o laico che avrà prevenuto. Volendo e dichiarando che per tal'effetto si attenda primieramente com'è di ragione la cattura della persona, in secondo luogo quella delli animali o del pegno, in terzo luogo la querela ed accusa del daneggiato ed in ultimo la denuncia del publico ufficiale.

Quall'ora poi il danno sarà stato dato da persona laica e ne beni de laici ma però colli animali di qualche chiesa, luogo pio o persona ecclesiastica, in tal caso, conciliando con opportuna distinzione le tante opinioni dei dottori e fors' anche de tribunali, se sarà querelato, arestato o pignorato il solo custode o pastore laico vogliamo che la causa appartenga privatamente al foro laicale. Se saranno arrestati, ricondotti o pignorati li soli animali vogliamo che la causa privatamente spetti al foro ecclesiastico; ma se saranno unitamente arrestati e pignorati il custode laico insieme cogli animali o parte di essi, vogliamo che sia in arbitrio ed elezione di colui che sarà stato danneggiato lo sperimentare le sue ragioni o nel foro ecclesiastico o nel foro secolare. Con che però, comparando avanti il giudice laico, debbano da questo immediatamente dimettersi e rilasciarsi gli animali delli ecclesiastici senza pagamento alcuno né per il decreto né per il mandato di rilascio, così che resti solamente la causa contro il pastore laico nel foro laicale. Ed all'incontro comparando il daneggiato avanti il giudice ecclesiastico debbano a disposizione di questo ritenersi bensì gli animali ovunque siano stati ricondotti da principio ma però rilasciarsi immediatamente ... (*sic*) e che la causa resti nel foro ecclesiastico sopra i soli animali. Volendo ed ordinando che la prima comparsa del daneggiato avanti l'uno o l'altro giudice debba servire e si abbia per sufficiente e legittima dichiarazione della sua volontà senza che possa più variare da un foro all'altro.

E perché in avvenire non si abbia più a dubitare quando i beni daneggiati o gli animali che hanno dato danno siano o

non siano di chiese, luoghi pii o persone ecclesiastiche per lo effetto del quale si parla, vogliamo perciò e dichiariamo che per beni ecclesiastici debbano intendersi solamente quelli che si possiedono dalle chiese, luoghi pii o persone ecclesiastiche non solo quanto al diretto ma ancora quanto all'utile dominio e che in oltre si coltivano a spese loro oppure dai loro coloni parziari, e non già quelli che ad essi spettano per solo titolo di proprietà e dominio diretto, o che eziandio appartenendo loro quanto all'utile dominio si [...]no o si coltivano dai laici a proprie spese per contratto di locazione e a lungo tempo con pagarne alla chiesa, luogo pio e persona ecclesiastica o l'affitto in denaro 122 o anche in specie qualunque altra risposta in... .., giaché i danni ancorché studiosi e manuali non cadano né possono cadere se non sopra coloro a quali spettano i frutti naturali o industriali della terra e non mai su i frutti civili o sopra le risposte certe ed invariabili e molto meno sopra la proprietà o dominio diretto.

Similmente e per la stessa ragione ordiniamo e dichiariamo che per animali di chiese, luoghi pii e persone ecclesiastiche si debbano intendere e riputare solamente quelli che ad essi appartengono per titolo di dominio e di possesso e che da essi sono stati dati in mano de pastori laici per semplice cura, governo e custodia. Ma non già quelli che sebbene loro appartengono come sopra sono però stati da essi trasferiti in mano di persone laiche o per contratto di società o per altro contratto in virtù del quale il pericolo di essi animali o per tutti o per una porzione di essi sarà passato in persone laiche o che saranno stati dati parimenti ai laici in affitto pecuniario unitamente con li beni o anche senza di essi. Imperciocché, siccome in questi casi vogliamo che al rifacimento del danno e al pagamento della pena resti soggetto il solo laico nella sua personal porzione e beni e che ne sia del tutto esente la chiesa, luogo pio o persona ecclesiastica, così resta ben chiaro che la causa deve privativamente spettare al foro laicale.

Risolute così le controversie di pertinenza che sogliono insorgere fra il foro ecclesistico e il foro laicale e sulle quali sono uscite in altri tempi dalle dette due congregazioni risoluzioni fra di loro diverse e diformi, resta a decidersi l'altra subalterna se appartenendo la causa al foro laicale debba questo conoscersi dal governatore o giudicante oppure dal magistrato del luogo. Ove dunque al magistrato locale né in virtù di statuto né in virtù di lunga ed inveterata consuetudine trovasi attribuito il diritto e la potestà di conoscere le cause dei danni dati appartenenti al foro secolare, dovranno queste spettare in prima istanza al governatore e giudicante del luogo. Ma dove trovasi stabilito per legge municipale o per lunga consuetudine, quale però sia pacifica e non minore di anni quaranta, che il magistrato locale possa e debba conoscere le cause de danni dati, ordiniamo e comandiamo che tali statuti e consuetudini debbino intendersi e si osservino solamente rispetto a que danni semplici, cioè dati da quei animali per loro naturale ferocia senza ingiuria e senza colpa né vera né presunta di alcun uomo, ma non mai rispetto a quei danni che si chiamano studiosi cioè dati dagl'animali non tanto per loro natural ferocia quanto per colpa e negligenza degli uo-

mini, e molto meno rispetto a danni manuali, quali propriamente parlando trascendono il semplice nome di danno e passano in quello di furto o di altro delitto, benché attesa la parvità della materia e dell'offesa non sia per lo più che un delitto leggiero, volendo noi che questi danni studiosi e molto più se sono manuali appartenghino sempre al governatore e giudicante a cui appartengano le altre cause criminali e non mai al magistrato locale, seppur questo per ispecial privilegio apostolico o in virtù di statuto confermato da santa sede in forma specifica e nel quale si esprimano chiaramente anche i danni studiosi e manuali non godesse di tal giurisdizione.

Chiunque però debba essere, o ecclesiastico o secolare, il giudice a cui apparterrà come sopra di conoscere alcuna causa di danno dato, dovrà sempre osservare le regole segguenti.

Primieramente dovrà costare al medesimo che la parte danneggiata o per se stessa o per mezzo de suddetti ministri o custodi o servienti dentro li termini di otto giorni continui dal giorno che avrà patito alcun danno ne abbia esposto querela alla presenza di due testimoni negli /122v/ atti criminali, oppure che dentro il tempo negl'atti medesimi e finalmente alla presenza di due testimoni ne sia stata fatta denuncia al pubblico ufficiale de danni dati; altrimenti non sia lecito a verun giudice o magistrato di molestare o inquietare alcuno, il danno si abbia per non fatto oppure s'intenda ipso iure rimesso e condonato, ed ogni azione tanto rispetto alla persona danneggiata quanto rispetto alla comunità e suo affittuario estinta ed abolita.

Di più a ciascheduno a cui verrà inferito alcun danno sarà lecito di arrestare o tutti o parte degl'animali che troverà a far danno nel suo ancorché siano degl'ecclesiastici, o anche di prendere qualche pegno sul pastore o custode, purché l'arresto si faccia ed il pegno si prenda prima che il pastore e gli animali siano usciti dal fondo ove hanno fatto il danno e purché inoltre gli animali o pur il pegno siano da lui senz'indugio condotti o rilasciati in potere del giudice assieme con la querela del danno. Ma se il custode o il pastore de gl'animali o altro qualsivoglia darà sigurtà idonea di stare a ragione e di pagare quanto sarà giudicato tanto per il danno come per la pena dovrà dal giudice sia ecclesiastico o sia secolare ordinarsi immediatamente il rilascio degli animali o la restituzione del pegno e molto più il rilascio del pastore in qualunque tempo questo fosse stato carcerato.

In oltre tanto il giudice ecclesiastico quanto il giudice laico dentro il termine di quaranta giorni continui dal giorno che sarà stata esposta la querela nella cancelleria criminale o denuncia de danno dato dovrà aver finita e decisa la lite o con decreto definitivo assolutorio colla spedizione del mandato tanto per il danno quanto per la pena. E non avendola finita e decisa dentro detto termine vogliamo che non possa più ingerirsi ne la medesima e che la causa nello stato e termini ne quali si troverà s'intenda ipso iure devoluta al giudice superiore e competente in grado di appellazione o di ricorso a titolo o capo di denegata giustizia. Essendo mente e volontà nostra espressa che queste cause per lo più legierissime siano spedite con tutta celerità e nello stesso tempo che si tolga

l'abuso pur troppo frequente di molestare la gente con riassumere le querele già antiquate per anni ed anni adietro. Perloché vogliamo ancora ed ordiniamo che tutte le querele e denunce di danni dati che si troveranno esposte nei giorni della pubblicazione di questa nostra cedola di motu proprio si abbiano per cassate ed estinte, eccettuate solamente quelle che saranno state date ed esposte dentro lo spazio di tre mesi avanti detta pubblicazione, nelle quali vogliamo che si possa seguitare a procedere anche per altri quaranta giorni e non più come s'è detto qui sopra.

Quanto alla maniera di provare il danno, sì in genere come in specie sua stima e liquidazione come pure rispetto alle pene, vogliamo che si osservino anche dai giudici ecclesiastici e nel foro ecclesiastico li statuti e consuetudini di ciaschedun luogo. E già che in parecchie diocesi dello stato ecclesiastico i vescovi ed altri ordinari hanno trascurato di autorizzare con loro editto i sudetti statuti e consuetudini locali, come dovevano fare in esecuzione della lettera circolare spedita per ordine del v. Innocenzo XI nostro predecessore li 6 luglio 1680, perciò, volendo noi onninamente provvedere che le comunità di detto nostro stato alle quali come si è detto sono applicate le pene del danno dato per titolo veramente oneroso non restino in questo loro provento pregiudicate e defraudate e che li ecclesiastici espressamente compresi nella costituzione di Sisto V non possino impunemente daneggiare i beni altrui, ordiniamo e dichiariamo colla nostra autorità apostolica che debbano osservarsi i sudetti statuti e consuetudini locali, tanto rispetto alle ... quanto alle pene, come se in essi fossero espressamente nominati gli ecclesiastici e come ... fatti o autorizzati in questa parte con autorità ecclesiastica.

123r Per la medesima ragione, chiunque parimenti sia il giudice ecclesiastico o secolare di prima o seconda, non dovrà mai appropriare a se stesso alli ministri ed esecutori della sua curia le pene dei danni dati ma dovrà farle pagare intieramente e senza alcuna diminuzione ancorché siano state accresciute per editti particolari nelle mani del depositario della comunità oppure dell'affittuario di esse pene. E solamente potrà esigere per sé ed esecutori gli emolumenti del decreto e dell'esecuzione secondo porterà la tassa statutaria che si osserva nelle cause civili e non già secondo la tassa che si osserva nelle cause criminali, e purché in oltre sia stato prima rifatto il danno alla parte daneggiata e pagata effettivamente la pena nelle mani del depositario o affittuario sudetto. Qual pena, o anche accresciuta in virtù di editti particolari, vogliamo che da niuno di qualunque autorità ancorché cardinali legati, vice legati o presidi di provincia, vescovi e arcivescovi e molto meno dai governatori e magistrati locali possa condonarsi, comporsi o diminuirsi né in tutto né in parte neppure col consenso della comunità. E facendosi altrimenti da alcun giudice o ecclesiastico o secolare, vogliamo che oltre la restituzione e perdita degli emolumenti percetti incorra ipso facto ed anche per la prima contravvenzione nella pena di scudi cinquanta sopra la mestrua provizione di esso governatore. E se sarà giudice ecclesiastico d'implorare per tal effetto la mano forte

quando ne faccia di bisogno della nostra congregazione del Buon governo.

Per ultimo, non intendiamo colla presente di alterare o mutare in alcuna causa del danno dato il corso ordinario delle appellazioni, reclamazione o ricorsi ai giudici superiori e competenti, anzi vogliamo che quello si riservi ancora in questa come in ogni altra causa criminale e come fu preservata in detta costituzione di Sisto V, eccettuate le sole sportule ed emolumenti della curia rispetto alle quali si dovranno sempre riputare come cause civili anche in grado di ricorso e di ulteriori istanza.

Ma perché in questa parte sono insorte per lo passato e forse pendono tuttavia alcune controversie di competenza tra la detta congregazione della Consulta e l'altra de Sgravi e buon governo, volendo perciò togliere di mezzo ancor queste, decretiamo e stabiliamo che non sia lecito in avvenire alla detta congregazione della Consulta né al suo segretario neppure di consenso delle parti ingerirsi o intromettersi né in prima né in altra ulteriore istanza nelle cause di danno dato ancorché studiosi o manuali, se non quando solamente il danno sia talmente qualificato che passi in nome di altro delitto, e di delitto tale per il quale nei bandi generali sia stata imposta la pena della galera o della morte naturale.

E quanto all'altra congregazione de Sgravi e buon governo e suo segretario, vogliamo bensì che le sia lecito nei casi occorrenti di dare quei provvedimenti che stimerà più opportuni e per gli effetti del provento del danno dato o pel riparto della quota che deve per esso pagarsi in camera quando non vi sia chi voglia prenderlo in affitto. Ed in oltre che, nel caso poc'anzi espresso che il giudice del luogo o ecclesiastico o secolare contro il nostro divieto ardisca di appropriarsi le pene che spettano unicamente alla comunità e di farne grazia o di condonarli o in tutto o in parte o di esigere per sé o suoi ministri ed esecutori gli emolumenti del decreto ed esecuzione prima che sia stato risarcito il danno alla parte danneggiata ed effettivamente pagata la pena in mano del depositario della comunità o dell'affittuario di tal provento, possa detta congregazione manu regia et more camerale costringere il giudice che avrà contravenuto alla restituzione di tutto il percepito ed al pagamento della detta pena di scudi cinquanta a favore della comunità o suo affittuario; ma non mai che possa assumere neppur di consenso delle parti né in prima né in altra ulteriore istanza la cognizione di alcuna causa particolare del danno dato, ancorché questo si agitasse in nome della comunità o suo affittuario, e molto meno interloquire sopra la pertinenza più tosto ad uno che ad altro giudice. Dichiarando noi nullo ed irritato tutto ciò che si facesse o dell'una o dell'altra congregazione contro la forma della presente nostra disposizione, per esser così mente e volontà nostra espressa.

123v Volendo e decretando che alla presente nostra cedola di moto proprio, benché non esibita in Camera e ne suoi libri, non possa mai darsi né opporsi di surezzione e orrezione né di alcun altro vizio o difetto della nostra volontà ed intenzione, né che mai sotto tali ed altri pretesti, quantunque validi, validissimi e giuridico anche di ius quesito e pregiudizio

del dazio, possa essere impugnata, moderata e rievocata, ridotta ad *viam iuris* o concedersi contro di essa l'aperizione oris o altro qualunque rimedio. E che così e non altrimenti debba sempre ed inperpetuo giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualsivoglia giudice e tribunale benché collegiale, congregazione anche di reverendisimi cardinali, legati a latere, vice legati, camerlengo di santa Chiesa, tesoriere, Rota, Camera e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario. Dichiarando noi fin da d'esso preventivamente nullo, irritato ed invalido ciò che da ciascun di essi con qualsivoglia autorità scientemente o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato o si tentasse di giudicare contro la forma e disposizione della presente cedola di motu proprio, quale vogliamo che vaglia e debba aver sempre ed in perpetuo il suo pieno effetto esecuzione e vigore colla semplice nostra sottoscrizione benché non vi siano state chiamate, sentite o citate qualsivoglia persone ancorché privilegiate e privilegiatissime ecclesiastiche, luoghi pii che avessero o pretendessero avere interesse e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione.

Non ostante la bolla di Pio IV nostro predecessore *De registrandis*, la regola della nostra cancelleria *De iure quesito* non tollendo, e nonostante ancora tutti e singoli chirografi, brevi, ordinazioni e costituzioni apostoliche nostre e de nostri predecessori, leggi, statuti, rifermi, stili, usi, consuetudini e qualunque altra cosa che facesse o potesse far in contrario, alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserto e registrato e supplendo colla pienezza della nostra potestà pontificia ad ogni vizio e difetto quantunque sostanziale e formale che vi potesse intervenire, per questa volta sola e per la piena e total esecuzione di quanto si contiene nella presente cedola di moto proprio ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Data dal palazzo di Monte Cavallo questo dì 10 gennaio 1751.

Benedictus pp. XIV

His itaque per nos in præinserta nostri motus proprii scheda late expositis ac respective ordinatis et constitutis & et ommissis aliis &

Datum Romæ apud Santam Mariam Maiorem anno incarnationis dominicæ MDCCLI octavo kalendas februarii pontificatus nostri anno undecimo.

D. card. Passioneus. I. dattarius. De curia I. C. Boschi. Loco † plumbi.

Presentem copiam ex alia typis exarata in *Teorica-praxi criminali* M. A. Bassani lib. I cap. 18 pag. [...] ad 125 extraxi ego Christophorus Beni vicarius et notarius publicus rogatus.

124

Memoria

Trattandosi dalla comunità di Casteldelci affittare la selva Bigotta ed avendone il pubblico chiesto il permesso all'eminetissimo legato, dopo l'informazione del vicario fu dal medesimo eminentissimo richiesto al luogotenente d'Urbino che sentisse se la fraternita vi avesse qualche dritto, si rimisero al detto eminentissimo dal luogotenente stesso i seguenti docu-

menti della fraternita che qui si trascrivono d'ordine del consiglio celebrato li [spazio] marzo 1790, ritornandosi poscia al predetto eminentissimo li originali con i fogli di ragioni di questo pubblico opposti alle pretensioni della fraternita. I seguenti documenti serviranno di norma in avvenire.

Copia. In Dei nomine amen. Hec est copia exemplum sive potius transumpum cuiusdam privilegi reperti in archivio comunis Urbini in libro quadre Posterulae ad pag. 252 cuius tenor est prout sequitur videlicet.

Franciscus Maria Feltrius de Ruvere dux Urbini, Arcis ac Sore & Montis Feretri ac Durantis comes, Senogalix Pisaurique dominus, almeque urbis prefectus et serenissimi venetorum domini capitaneus generalis. A te Gieromo di Bartolomeo di Pietro di Genghe, dell'arte di pittura mastro eminente e nostro carissimo familiare antico e domestico, salute. Li meriti delle tue virtù e de molti servigi da te ricevuti e l'inclinazione nostra verso te con la longa esperienza che abbiamo della bona e sincera fede tua verso noi e le cose nostre ne inducano a volerti mostrare qualche segno di gratitudine dell'animo nostro e del desiderio che abbiamo di farti beneficio. Così, per testimonio che tu possi dei passati e futuri meriti e servigi tuoi verso noi sperare ogni giorno più lunga ricompensa, come per essere sempre stata ed essere natura nostra di riconoscere le persone degne, e perciò di nostra propria volontà damo, concedemo e donamo a te Gieronimo predetto presente ed accettante e successori tuoi, e de nostro certo sapere con tittolo però di donazione irrevocabile intra vivi, la Montagna di Casteldelci, cioè la guardata e la dogana e tutto quello di detta Montagna che per il passato si è posseduto ed affittato per noi e per la camera nostra dentro dell'infrascritto confine, cioè fra la corte del castello e detta Montagna, i Prati da Ca i Battarci, il Monte di Schiegna, Scandelaria al Pezzuolo, li Prati della Madorca, il Campo di Fabbri, il Lago di Baldoni, la Capraia, la Creta, Poggio delle Site, Capo Lago, Vivuole e Faggiola Vecchia, e tra detta Montagna et altri beni dall'altra parte, l'Occhio di Grattoia, il Monte di Schiegna, la Bigotta confine alla Serra, la guardata al Monte delle Faggite, il Nostestello confine alla Serra, li Poggioli, Marchi, il Rancaccio in Poggiera, i Prati dal Pozzere, il Stendello dell'Eremo di Sant'Alberigo, i prati sotto Casa del Re e Faggiola Vecchia, e così ogn'altro luogo e confine che in quanto non fosse nominato si abbia per sufficientemente espresso, la qual montagna come detto di sopra spettava e perveniva di piena ragione nanti questa donazione a noi ed alla camera nostra, e te la damo e donamo come è detto con tutte le ragione ed azioni reali e personali ippotecarie e 124v miste, ad avere, tenere e possedere e quello che dopo te Gieronimo e successori tuoi piacerà in perpetuo fare, rimettendo tutte le cause d'ingratitude e trasferendo in te e tuoi successori con piena ragione il dominio e la possessione della suddetta cosa donata con altre clausole e solennità debite ed opportune. E tutto questo non ostante alcuna legge, decreto, consuetudine o altra cosa che facesse in contrario, alle quali tutte in questa parte solamente di certo nostro sapere e di potestà nostra derogamo e volemo e comandamo sia

derogato, supplendo per il tenor della presente ogni difetto et omissione di ciascuna solennità la quale alla validità della presente nostra donazione ricerca tanto di ragione quanto di consuetudine over per forma de statuti o decreti nostri, e finalmente comandando al regolatore ovvero alli mastri dell'una e l'altra camera et alli altri ufficiali nostri tanto presenti quanto futuri alli quali s'appartiene et appartenere si potrà che la presente nostra lettera di donazione e mente e volontà nostra osservino et inviolabilmente facciano osservare sotto pena della nostra indignazione, ed espressamente comandando che detta cosa donata sia in perpetuo libera ed essente da ogni gravezza reale e personale e mista tanto ordinaria quanto straordinaria, ed intendendo e comandando che tutti quelli i quali per qualsivoglia modo avessero occupato parte alcuna di detta Montagna e cosa donata che direttamente spettasse a noi ed alla camera nostra debbano così del passato come del futuro riconoscere il prefato Gieronimo qual vero e legittimo padrone di quello avessero occupato, e che non possino in modo alcuno disporre senza la sua volontà e corroborazione. Di nostra libera volontà volemo che questa patente e privilegio sia stabile, perpetuo e valido contratto, annullando ogn'altro regresso in contrario che altri ci pretendesse per altri tempi, né volemo che sudditi nostri di qual grado si voglia né frustieri presumino disporre de detti terreni e pascoli né usarli in modo alcuno senza convenirsi con il prefato Gieronimo. In fede della qual cosa abbiamo fatta fare la presente sottoscritta di nostra propria mano e dal segretario nostro infrascritto. In Todi al primo di gennaio 1528. Francesco Maria duca d'Urbino di mano propria. Loco † sigilli. Concedimus et confirmamus ut supra. Pisauri 28 marzo 1539. Guido Ubaldus. Loco † sigilli. Ioannes Simoneta. Idem Ioannes secretarius. Loco † sigilli supradicti archivi comunis Urbini. Sequitur legalitas rogitu domini Iosephi Costantini notarii Urbinatensis.

Per copia conforme: notaio Pasquale Rascioni di Urbino.

125r Dichiarazione di autentica, dottor Luigi Grazia di Sant'Agata giudice di Casteldelci, febbraio 1790.

Copia di privilegio dal libro della quadra di Posterula di Urbino, pag. 253.

Franciscus Maria Feltrius de Ruvere dux Urbini & A te Gieronimo di Bartolomeo di Pietro da Genghe nostro familiare salute. Conciosiacosaché noi graziosamente t'abbiamo donato tutta la Montagna, dogana e guardata di Casteldelci, e tutto quello che è stato posseduto ed affittato da noi e dalla camera nostra, come appare per solenne privilegio sottoscritto di nostra propria mano sotto il primo di gennaio 1528, il tenore del quale vogliamo che si sottoscriva qui de verbo ad verbum, e conciosiacosaché in esso privilegio siano stati espressi molti confini per mostrare detta Montagna, dogana o guardata, ma non si potero esprimere tutti per la grandezza di quei luoghi, e per ciò in detto privilegio facemo porre l'infrascritta clausola generale, cioè " et ogni altro luogo e confine che in quanto non fusse nominato s'abbia per sufficientemente espresso", la quale di ragione importa

l'espressione di ogn'altro confine e luogo taciuto in detto privilegio; e conciosiaché certi attendino più presto alle male e sottile interpretazione delle parole che alla volontà nostra e vero senso della donazione, e cerchino cavillarla et ingiustamente molestare el predetto donatario nostro, per occorrere alle loro machinazioni ed ingiuste molestie, e per non mancarti di quanto la ragione ricerca: per virtù di detta clausola generale, motu proprio e per certa nostra scienza, imprima confermiamo detto privilegio in omnibus et per omnia; e di poi aggiungiamo ad esso l'infrascritti confini, cioè: Varco di Rogaio, la Crocetta che scende al fosso del Petroso e del Palazzo di Bongualtier, quali sono intermedi intra questi doi confini, cioè Poggio di Marco e Rancaccio in Poggera descritti in esso privilegio; e questi altri confini similmente aggiungiamo al detto privilegio, cioè Fonte in Petra che scende nella Para, quali sono intermedi intra l'eremo di Santo Alberigo e li prati sotto Casa del Re, confini similmente descritti in detta donazione. E così vogliamo che questa nostra libera volontà sia inviolabile e perpetuamente valida, quibuscumque [.. ..] in contrarium facientibus non ostantibus. E per fede e perpetua fermezza delle cose predette abbiamo fatto fare queste nostre munite del nostro solito sigillo e sottoscritto di nostra propria mano sotto il dì 11 ottobre 1537 in Pesaro. Francesco Maria duca d'Urbino di manu propria scrisse. Loco † sigilli. Ioannes Simoneta secretarius.

Concedimus et confirmamus prout supra. Pisauri 24 martii 1539. Guidobaldo. Loco † sigilli. Idem Ioannes secretarius.

125v *Relate di registrazione c. s.*

Eminentissimo e reverendissimo signore. La cumunità di Casteldelci devotissima serva di vostra eminenza umilmente le narra come possiede nel suo territorio molte selve in fondo la Bigotta infruttifere confinante al dominio fiorentino, delle quale e della quantità de legname che sono in quella per metterle in colture ne cavarebbe bona quantità de grani che seriano de gran sollevamento a questi poveri popoli che del legname bona quantità de denari che se potrebbero vendere a quelli del dominio de Fiorenza, che del legname la comunità non ne cavarebbe cosa alcuna per la lontananza e per l'abondanza delle selve che ve sono; che però supplica vostra eminenza a concederli bona licenzia de poter vendere detto legname alli confinanti e fiorentini che il tutto lo riceverà per carità da quella, la quale & quam Deus &

Ordinarius vocatis vocandis narratorum veritatem diligenter inquirat et nobis referat vocato præsertim sindaco communitatis. Cardinalis Cybo. Pisauri 26 aprilis 1648. V. Fabrini. Loco † sigilli. Attentis narratis et relatione conceditur ut petitur. Cardinalis Cybo. Pisauri 14 Iulii 1648. A Mocus. Loco † sigilli.

Copia di lettera dell'eminetissimo Stoppani che la comunità di Casteldelci debba essere preferita nel fatto della Bigotta. Foris: al vicario di Casteldelci. Intus vero: il cardinale Stoppani legato. Vicario. Il mensale ed i rettori della fraternita d'Urbino ci significano con lettera de 30 del passato

aprile che avendo proposto ai colleghi nella loro congregazione l'istanza di cotesto popolo circa il preferire cotesta comunità nel fitto di cotesta montagna della Bigotta, son convenuti di preferirla ogni volta che l'offerta sarà d'ugual condizione in riguardo alle altre. Tanto dunque notificarete ai pubblici rappresentanti sul proposito del memoriale datoci in nome di cotesta comunità. Pesaro 3 aprile 1756. Il cardinale Stoppani legato. V. Travagli. L. † sigilli. Casteldelci. In Dei nomine amen.

Per copia conforme: dottor Luigi Grazia di Sant'Agata, vicario.

126

Circolare

Copia. Luigi Pandolfi delegato apostolico della provincia d'Urbino e del governo di Fano

Benché per le disposizioni precettive portate dalla notissima bolla della santa memoria di Clemente VIII e per quelle della provincia niuna delle comunità possa permettersi di nominare e stabilire deputazioni sotto qualsivoglia aspetto, massime affine di farle diriggere alla capitale; benché dobbiamo noi persuaderci che un tal ordine non sia stato pervertito presso le comunità di questa delegazione apostolica, tuttavia ci ritroviamo in dovere diificarvi che l'eminantissimo signor cardinale segretario di stato con venerato dispaccio 6 corrente fa rimostranza delle frequenti deputazioni inviate dalle comuni in Roma senza preventivo assenso del governo.

A togliere affatto simile inconveniente il dicui minor male è quello del dispendio comunitativo quasi sempre non necessario, ordina il sullodato eminentissimo che per l'avvenire non siano destinate simili deputazioni senza preventiva espressa approvazione della suprema segretaria di stato.

V'ingiungiamo per tanto il ramentare a questi pubblici rappresentanti e comunisti le disposizioni delle suindicate inalterabili sanzioni, e comunicando loro gl'ordini sudetti dell'eminantissimo segretario di stato farete ad essi tenere copia della presente acciò sia registrata in pubblica segreteria per l'esatta osservanza di cui sarete responsabile non meno per vostro ministero di sorvegliarvi accuratamente.

Pesaro 11 luglio 1816. Luigi Pandolfi delegato apostolico.

Ed io Giuseppe Marchetti notaio pubblico di Macerata Feltria al presente vicario e giudice ord. di Casteldelci ho copiato la presente di parola in parola questo di 4 agosto 1826.